



## **REGIONE ABRUZZO**

**Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.**

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



### ***NOTIZIE DALL'UNIONE EUROPEA***

**Numero 10/n**

**15 marzo 2006**

*Selezione di notizie di interesse per la Regione Abruzzo*

---

---

***AGRICOLTURA / AMBIENTE***

***- DIBATTITO SUGLI “OGM” -***

***DISAPPUNTO PER LA POLITICA SEGUITA DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI COESISTENZA TRA “OGM” E AGRICOLTURA CONVENZIONALE E BIOLOGICA***

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI “AMBIENTE” HA CHIESTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA UNA MAGGIORE TRASPARENZA IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI “OGM” E DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI**

Il 9 marzo u.s., i 25 ministri europei all’ambiente - riunitisi in formazione “Ambiente” del Consiglio dell’Unione europea - hanno tenuto un dibattito politico sulla delicata questione degli OGM (organismi geneticamente modificati), auspicando di approfondire ulteriormente le discussioni in atto, al fine di **stabilire con più chiarezza le prospettive future nel settore.**

In particolare, il dibattito si è incentrato sulla **questione relativa alla gestione dei rischi e alle procedure di autorizzazione degli OGM.** Una maggioranza di delegazioni nazionali ha evidenziato il bisogno di garantire una maggiore trasparenza delle procedure e dei meccanismi di autorizzazione, nonché una migliore informazione per i consumatori.

Inoltre, il Consiglio ha evidenziato i seguenti altri importanti punti :

- il **bisogno di un coordinamento tra tutti gli enti interessati** e, in particolare, tra la Commissione, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare e le organizzazioni nazionali competenti.
- la necessità di tenere in maggiore considerazione le **conseguenze a lungo termine dell’uso di OGM**, intensificando la ricerca scientifica in materia.

I 25 ministri si sono infine detti a favore dell’**organizzazione ad aprile di due specifiche conferenze** sulla coesistenza tra colture organiche tradizionali e OGM, e sull’applicabilità del principio di “salvaguardia” (*precautionary principle*) in materia. Secondo gli stessi, le due conferenze, nonché la nuova relazione della Commissione europea sullo stato della disciplina attuale (*cfr. titolo seguente*), dovrebbero costituire una base per l’approfondimento del dibattito, in previsione della prossima sessione del Consiglio “Ambiente” nel mese di giugno.

**Link alle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea :**

**[http://ue.eu.int/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/en/envir/88721.pdf](http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/88721.pdf)**

*(Consiglio dell’UE - 10 marzo 2006)*

## L'ITALIA ESPRIME FORTI RISERVE SULLA PROCEDURA UE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI "OGM"

L'Italia esprime "forti riserve per come è stata attuata la procedura di autorizzazione degli Ogm" in Europa. Lo ha detto senza mezzi termini il **ministro dell'ambiente Altero Matteoli**, il 9 marzo a Bruxelles, intervenendo al Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Ue che ha affrontato in un ampio dibattito le problematiche più controverse tra in materia di organismi geneticamente modificati (Ogm).

Su iniziativa della presidenza austriaca dell'Ue i ministri si sono espressi sul miglioramento dei meccanismi di autorizzazione degli alimenti biotech, ma anche sugli elementi di valutazione del rischio e sull'impatto ambientale. Per quanto riguarda il possibile miglioramento dei meccanismi di autorizzazione, Matteoli ha rilevato che "nella più parte dei casi la proposta della Commissione europea non è stata in grado di ottenere non solo la maggioranza qualificata (per voti attribuiti) ma neppure la maggioranza semplice (13 paesi su 25) né in Comitato (di regolamentazione ndr) né in Consiglio dei ministri Ue. L'Ue ha inoltre deciso comunque di autorizzarli". **Per Matteoli occorre riflettere, trovare soluzioni più adeguate nelle regole di approvazione** soprattutto in tutti quei casi in cui la maggioranza anche semplice degli stati non accolga la proposta della Commissione europea.

**Il ministro punta il dito anche sull'operato dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efta) che ha sede a Parma**, sostenendo che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa europea, "nel caso di pareri discordanti tra l'Efta e le autorità nazionali competenti, l'Agenzia non ha tenuto debitamente conto delle osservazioni fornite per formulare il definitivo parere". Per l'Italia quindi "non viene applicato in maniera corretta l'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento dell'Ue 178 del 2002 che istituisce l'Efta" in base al quale in presenza di pareri contrastanti su perizie scientifiche tra gli stati membri e l'Agenzia, quest'ultima è tenuta ad approfondire le differenze per ricercare una posizione comune. L'Italia propone quindi che, in caso di divergenze scientifiche, "la concertazione tra l'Efta e le autorità nazionali sia ulteriormente rafforzata al fine di giungere ad un parere che sia incontestabile sul piano scientifico". Per quanto riguarda infine la valutazione sull'impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi naturali e seminaturali, e sulle economie rurali che l'Efta è chiamata ad effettuare, per Matteoli "appare opportuno che vi sia una più stretta cooperazione tra i diversi organismi interessati per una completa ed attenta valutazione del rischio".

*(ANSA - 10 marzo 2006).*

## LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA UNA RELAZIONE CHE ILLUSTR LE MISURE NAZIONALI VOLTE A GARANTIRE LA COESISTENZA TRA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI E AGRICOLTURA CONVENZIONALE E BIOLOGICA

Vista la scarsa esperienza nella coltivazione di piante transgeniche nell'Unione europea e la necessità di portare a termine l'introduzione delle misure nazionali, **l'elaborazione di una normativa europea sulla coesistenza tra le colture geneticamente modificate (GMO) e l'agricoltura convenzionale e biologica non sembra giustificata per il momento**. E' questa la principale conclusione di una nuova relazione pubblicata oggi dalla Commissione europea. Tuttavia, prima di prendere qualsiasi decisione, la Commissione si impegna a condurre un'ampia e approfondita consultazione dei soggetti interessati. L'occasione sarà offerta da una **conferenza sulla coesistenza che si terrà a Vienna dal 5 al 6 aprile 2006**.

**Le misure di coesistenza sono state oggetto di una raccomandazione della Commissione già nel luglio 2003.** Tali misure sono intese a consentire che le colture transgeniche e non transgeniche possano essere coltivate fianco a fianco senza che la commistione accidentale tra le due provochi conseguenze economiche negative. La Commissione propone di collaborare con gli Stati membri e i soggetti interessati al fine di formulare raccomandazioni su misure tecniche di separazione specifiche alle singole colture.

“Se si vuole garantire ai produttori e ai consumatori la concreta possibilità di scegliere tra prodotti GM e non GM, è indispensabile elaborare strategie efficaci ed economicamente convenienti per assicurare la coesistenza”, ha dichiarato il commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale **Mariann Fischer Boel**. “Qui non si tratta di salute o di tutela dell’ambiente, dal momento che gli OGM sono autorizzati sul mercato dell’Unione europea solo se ne è stata comprovata l’assoluta innocuità. L’Ue ha messo a punto un sistema avanzato di etichettatura e di tracciabilità per gli OGM, grazie al quale il consumatore sa esattamente cosa compra. **Le misure di separazione sono necessarie** per garantire che i residui accidentali di OGM nei prodotti dell’agricoltura convenzionale o biologica si mantengano entro i limiti ferrei stabiliti dalla normativa Ue. Le condizioni di coltivazione variano notevolmente da un paese all’altro e l’esperienza nella produzione di colture GM è ancora limitata in Europa. Non sembra quindi opportuno, a questo stadio, proporre norme unificate a livello Ue”.

**L’esperienza nella coltivazione di piante transgeniche è ancora molto limitata nell’Unione europea.** La coltivazione commerciale si è finora limitata a due tipi di mais geneticamente modificato. In Spagna il mais transgenico è stato coltivato nel 2004 su 58.000 ettari, pari al 12% circa della superficie spagnola seminata a granturco. In altri Stati membri la coltura è rimasta circoscritta a poche centinaia di ettari.

**In Spagna, il mais GM è coltivato dal 1998 in virtù di un codice di condotta non vincolante.**

**Il 23 luglio 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche,** intesa ad aiutare gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali, legislative o di altro genere, sulla coesistenza. La maggioranza degli Stati membri è tuttora impegnata nell’elaborazione di approcci nazionali, mentre **quattro Stati membri (Germania, Danimarca, Portogallo e sei Länder austriaci) avevano adottato norme specifiche sulla coesistenza alla fine del 2005.** Devono essere ancora messi a punto programmi di monitoraggio per verificare l’efficacia e la convenienza economica dei provvedimenti adottati.

**Le misure di coesistenza sono intese a tutelare i produttori di colture non transgeniche dalle eventuali conseguenze economiche di una commistione accidentale con OGM.** Secondo la raccomandazione della Commissione, le misure di coesistenza non devono essere più rigorose del necessario per garantire che i residui accidentali di OGM nei prodotti non GM si mantengano al di sotto delle soglie di tolleranza fissate dall’Ue, al fine di evitare oneri non necessari a carico degli operatori. Le misure devono basarsi su un fondamento scientifico, devono essere proporzionate e non possono imporre un divieto generalizzato delle colture transgeniche.

Gli Stati membri hanno per lo più orientato i loro approcci verso misure di gestione applicabili alle singole aziende o misure di coordinamento tra aziende limitrofe. L’onere dell’applicazione di misure di separazione è generalmente a carico dei produttori di colture transgeniche. In considerazione della grande diversità che caratterizza l’agricoltura europea, le misure di coesistenza devono essere adeguate alle condizioni locali e ai tipi di colture e lasciare agli Stati membri il più ampio margine di flessibilità per elaborare le loro strategie nazionali.

**Secondo la Commissione, occorre maturare ulteriore esperienza prima di poter discostarsi dall’attuale approccio improntato alla sussidiarietà, suggerito dalla raccomandazione del 2003.**

La Commissione intende comunque fare tesoro delle opinioni che saranno espresse dai soggetti interessati. L'occasione sarà offerta dalla conferenza sulla coesistenza che si terrà a Vienna dal 5 al 6 aprile 2006. Nel frattempo, la Commissione si propone di stimolare la massima collaborazione tra gli Stati membri; analizzare le più recenti informazioni scientifiche ed economiche disponibili sulle misure di separazione; definire, di concerto con gli Stati membri, buone pratiche per le misure tecniche di separazione, in vista della formulazione di raccomandazioni specifiche per coltura, nonché raccogliere ulteriori informazioni sui sistemi nazionali vigenti in materia di responsabilità civile. **Nel 2008 la Commissione presenterà una relazione sui progressi compiuti e un resoconto aggiornato delle misure nazionali di coesistenza che saranno state elaborate e applicate.**

**Link utili:**

- Il comunicato della Commissione :

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/293&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

- Coesistenza delle colture geneticamente modificate con l'agricoltura convenzionale e biologica :

[http://europa.eu.int/comm/agriculture/coexistence/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/coexistence/index_en.htm)

- Gli organismi geneticamente modificati sul sito della DG Salute e tutela dei consumatori :

[http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/index_en.htm)

- La relazione della Commissione europea :

[http://europa.eu.int/comm/agriculture/coexistence/com104\\_it.pdf](http://europa.eu.int/comm/agriculture/coexistence/com104_it.pdf)

*(Commissione europea - 10 marzo 2006)*

**ANCORA “IN ALTO MARE” IL DIBATTITO SULLA COESISTENZA TRA  
CULTURE DI “OGM” E CULTURE “OGM-FREE”**

In Europa e' ancora in 'alto mare' la possibilita' di fare coesistere in modo armonioso le produzioni agricole tradizionali e biologiche con quelle biotech. Il rapporto, presentato oggi dalla Commissione europea, sulle misure nazionali che gli stati membri hanno adottato o che stanno elaborando per garantire la coesistenza in agricoltura, e' la dimostrazione che l'intero sistema si trova in una situazione di stallo da cui stenta a uscirne. E questo, anche per le carenze che ancora sussistono sul fronte della trasparenza e del processo di autorizzazioni sulla commercializzazione di Ogm a livello europeo, come ha denunciato ieri a Bruxelles la maggioranza dei ministri dell'ambiente dell'Ue, per l'Italia Altero Matteoli.

**Di fatto nell'Unione europea, solo Germania, Danimarca, Portogallo e sei lander austriaci hanno adottato una legislazione specifica sulla coesistenza** che ha ottenuto l'imprimatur dei servizi della commissaria all'agricoltura Mariann Fischer Boel. Nei confronti dell'Italia invece, Bruxelles ha inviato un primo avvertimento scritto per violazione dell'articolo 10 del Trattato Ue, il quale sancisce che gli stati membri "adottano tutte le misure di carattere generale e particolare per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato".

**Il decreto legge che l'Italia ha varato nel 2004 e modificato nel 2005, impone un divieto assoluto di colture Ogm fino all'adozione di misure di coesistenza da parte delle Regioni.** Prima dell'adozione del decreto numerose regioni italiane si erano gia' dichiarate Ogm-free. Per gli

esperti della Commissione europea tuttavia, "al momento l'unico modo per evitare che in una zona si produca Ogm autorizzati nell'Ue, e' che tutti i produttori di quell'area decidano di non farlo in modo volontario". A queste si aggiungono alcune deroghe legate a misure di salvaguardia del territorio. Al riguardo il documento della Commissione europea e' chiaro: "Gli approcci nazionali o regionali della coesistenza - si legge - devono essere pienamente **conformi alla legislazione comunitaria che esclude un divieto generale degli Ogm in una regione determinata**, cosi' come tutte misure esageratamente severe che vanno al di la' degli obiettivi di coesistenza e suscettibili di rendere le colture biotech tecnicamente impraticabili". E prosegue: "La Commissione europea prendera' le misure necessarie per garantire la conformita' delle legislazioni nazionali di coesistenza con la legislazione comunitaria".

Il rapporto della Commissione europea rappresenta un ulteriore dimostrazione che sulla normativa Ogm in vigore e' necessario fare chiarezza, in particolare sul **tasso di tolleranza accidentale di Ogm per il biologico**. I ministri ne hanno ancora discusso nei mesi scorsi, il ministro per le politiche agricole Gianni Alemanno ha sostenuto la tolleranza zero, ma nel rapporto sulla coesistenza la Commissione Ue scrive che "la soglia di etichettatura accidentale di Ogm e' la stessa per l'agricoltura convenzionale che per quella biologica" (ossia 0,9% per alimento presente nel prodotto ndr). Nell'attesa che maggiore chiarezza sia fatta in occasione della grande conferenza sugli Ogm che si terra' dal 4 al 6 aprile a Vienna, la commissaria Fischer Boel ritiene che "non sia opportuno a questo stadio proporre norme unificate a livello europeo", ma sprona tutti i partner a "elaborare strategie efficaci ed economicamente convenienti per assicurare la coesistenza".

(ANSA - 10 marzo 2006)

*In considerazione dell'importanza che riveste questa materia per la nostra Regione, si informa che il Servizio segue da vicino l'evolversi delle decisioni e proposte comunitarie in merito e rimane a disposizione di tutti gli interlocutori istituzionali per ulteriori informazioni e/o approfondimenti.*

(Servizio Attività di Collegamento con l'UE – 15 marzo 2006)

---

## AGRICOLTURA / COMMERCIO

### VINO : FIRMATO UN NUOVO ACCORDO BILATERALE TRA UE E USA

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato il 10 marzo u.s., a Londra, un accordo bilaterale sul vino che porterà grandi benefici ai produttori europei. L'accordo, approvato dai ministri europei dell'agricoltura nel dicembre 2005, è il **coronamento di vent'anni di negoziati** e permetterà ai produttori comunitari di vino di consolidare ulteriormente la loro già forte posizione sul mercato statunitense, che costituisce di gran lunga il più importante mercato di esportazione dell'Ue. Le esportazioni annue di vino comunitario negli Stati Uniti rappresentano una cifra di oltre due miliardi di euro, ossia il 40% del valore delle esportazioni complessive dell'Unione.

L'accordo dimostra chiaramente che gli Stati Uniti e l'Unione europea sono in grado di risolvere problemi complessi e importanti nell'ambito di negoziati bilaterali ed entrambe le parti sono determinate a proseguire su questa strada in futuro. Nei prossimi 90 giorni gli Stati Uniti e l'Unione

europea avvieranno una seconda fase di negoziati per il raggiungimento di un secondo accordo ancora più ambizioso.

“Sono compiaciuta che l'accordo possa infine entrare in vigore e levo il bicchiere congratulandomi con i negoziatori per il successo ottenuto” ha dichiarato **Mariann Fischer Boel**, commissaria all'agricoltura e allo sviluppo rurale. “L'accordo odierno faciliterà l'accesso dei vini europei al remunerativo mercato statunitense, dove i consumatori apprezzano grandemente la qualità dei nostri vini e la lunga tradizione della nostra produzione viticola. Nelle attuali condizioni di mercato sempre più competitive è indispensabile rimuovere le barriere inutili e onerose per i nostri produttori di vino che, ne sono convinta, sono i migliori al mondo! L'Unione europea annette una grandissima importanza alla tutela delle sue indicazioni geografiche all'estero”.

Alla fine dell'estate scorsa i negoziatori dell'Ue e degli Stati Uniti hanno infine raggiunto un accordo che è stato siglato a Washington il 14 settembre 2005.

### **Gli elementi principali dell'accordo sono i seguenti :**

- attualmente, negli Stati Uniti alcune denominazioni di vini europei, come ad esempio Porto, Sherry e Champagne, sono considerate semigeneriche. In virtù dell'accordo, il loro uso sarà limitato negli Stati Uniti, i quali si adopereranno per modificare lo status giuridico di tali denominazioni e riservarne l'uso sul mercato statunitense ai soli vini originari della Comunità;
- sono accettate le pratiche enologiche esistenti negli Stati Uniti e non coperte da deroghe comunitarie, ma gli Usa potranno esportare i vini ottenuti in base a tali pratiche solo dopo aver modificato lo status giuridico dei nomi semigenerici. Le nuove pratiche enologiche degli Stati Uniti saranno valutate e accettate nell'Unione europea soltanto se non saranno sollevate obiezioni. Non si tratta di un riconoscimento reciproco;
- i vini comunitari saranno esentati anche dalle prescrizioni statunitensi in materia di certificazione del 2004;
- gli Stati Uniti e l'Ue hanno convenuto di adoperarsi per risolvere eventuali contenziosi bilaterali attraverso consultazioni bilaterali informali anziché facendo ricorso a meccanismi formali di composizione delle controversie;
- trattandosi di un accordo di prima fase, sono state già delineate alcune prospettive precise per un accordo di seconda fase ancora più ambizioso. Le parti si sono infatti impegnate a dare inizio ai negoziati per l'accordo di seconda fase entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo firmato oggi.

### **Link utili:**

#### **- Il comunicato della Commissione**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/294&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

#### **- Situazione del settore vitivinicolo nell'Unione europea :**

[http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/wine/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/wine/index_it.htm)

*(Commissione europea - 10 marzo 2006)*

## AIUTI DI STATO

### LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE UNA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AIUTI “DE MINIMIS”

La Commissione europea ha deciso di migliorare la normativa Ue in materia di aiuti di Stato, riducendo i carichi burocratici per quelli di piccola entità, i cosiddetti aiuti “de minimis”. La proposta presentata il 9 marzo u.s. dall'esecutivo UE **esclude dall'obbligo di notifica a Bruxelles gli aiuti concessi alle imprese inferiori ai 150.000 euro su un periodo di tre anni**. Al momento, il limite fissato dalla normativa Ue è di 100.000 euro.

"Sono decisa a modernizzare e migliorare le regole sugli aiuti di Stato in modo generale", ha dichiarato **il commissario alla concorrenza Neelie Kroes**. "Altre disposizioni destinate a semplificare, consolidare e sviluppare gli esistenti regolamenti di esenzione per categorie sono in preparazione. Questo insieme di misure lascerà agli Stati membri maggiore elasticità per meglio gestire gli aiuti, in particolare a favore delle Pmi".

La proposta della Commissione di elevare a 150.000 euro l'attuale soglia di 100.000 euro tiene conto dell'inflazione e della crescita del Pil nell'Ue ed estende, inoltre, il campo di applicazione del regolamento di esenzione alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Le nuove regole, precisa Bruxelles, si applicheranno esclusivamente agli aiuti trasparenti, di cui sia possibile determinare in anticipo l'ammontare preciso.

**La proposta della Commissione sarà inviata agli Stati membri perché presentino le loro osservazioni**. Altre consultazioni dei Venticinque e di tutte le parti interessate saranno organizzate tra giugno e novembre.

L'iniziativa si iscrive nel piano d'azione della Commissione per gli aiuti di Stato, varato a giugno 2005. Il documento, che definisce i principi guida della riforma del settore, mira a ridurre il livello globale degli aiuti e a destinare quelli ammessi al miglioramento della competitività, alla creazione di maggiore occupazione, alla coesione sociale e regionale e al miglioramento dei servizi.

#### Link utili:

- Il comunicato della Commissione

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/283>

- Domande e risposte sugli aiuti “de minimis”

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/111>

- Il piano d'azione sugli aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza

[http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/action\\_plan/](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/)

- La proposta presentata dalla Commissione

[http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/action\\_plan/dm\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/dm_en.pdf)

- Il regolamento sugli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) in vigore

[http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/1\\_010/1\\_01020010113it00300032.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/1_010/1_01020010113it00300032.pdf)

*(Commissione europea - 8 marzo 2006)*



## PESCA

### LA COMMISSIONE PROPONE NUOVE MISURE DI AIUTI AL SALVATAGGIO E ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

La Commissione europea ha adottato il 9 marzo u.s. una **comunicazione sulle strategie volte a migliorare la situazione economica dell'industria della pesca**. Il documento analizza le cause della crisi economica che interessa attualmente diverse flotte pescherecce europee, aggravata dalla recente impennata dei prezzi del carburante, e prospetta possibili linee di intervento per porre rimedio a tale situazione. La Commissione propone in primo luogo gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, che gli Stati membri possono concedere in conformità della normativa sugli aiuti nazionali al fine di aiutare le imprese ad adeguare le loro attività e a recuperare una certa stabilità finanziaria. Essa pone quindi l'accento sugli interventi a lungo termine necessari per riportare tutto il settore europeo della pesca a livelli di redditività sostenibile.

**Joe Borg, commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi**, ha dichiarato: "La Commissione ha accolto l'appello di diversi Stati membri, parlamentari europei e gruppi di interesse ad affrontare la crisi economica che ha colpito le flotte dell'Unione europea. Dobbiamo fare in modo che le imprese in difficoltà possano ricevere l'aiuto necessario per il ripristino della loro redditività. Il nostro intervento, tuttavia, deve essere attuato in modo da non pregiudicare l'azione dell'Ue per lo sviluppo di una pesca sostenibile. La presente comunicazione illustra le strategie atte a conseguire questo obiettivo."

**Lo stato di depauperamento di numerosi stock ittici** ha inciso negativamente sulla redditività delle flotte europee, rendendole vulnerabili agli aumenti dei costi. Il futuro del settore alieutico non può quindi prescindere dalla buona conservazione degli stock ittici e dalla sostenibilità del prelievo ittico, condizioni che garantiranno migliori rendimenti alle flotte interessate.

#### **Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione**

Nella sua comunicazione, la Commissione passa in rassegna tutti gli strumenti contemplati dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, atti a fornire al settore un sostegno a breve termine. Essa spiega come intende applicare i vigenti orientamenti comunitari sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione nel settore della pesca. La Commissione è disposta a esaminare i "regimi di aiuto nazionali per il salvataggio e la ristrutturazione" notificati dagli Stati membri entro due anni dalla pubblicazione della comunicazione. Gli aiuti al salvataggio costituiscono aiuti a breve termine di durata non superiore a sei mesi. Essi non sono soggetti all'obbligo di restituzione a condizione che venga presentato e approvato un piano di ristrutturazione che illustri gli adeguamenti che l'impresa o il gruppo di imprese in questione porrà in essere per ripristinare un livello di redditività sostenibile.

Gli interventi di ristrutturazione possono comprendere l'adeguamento o la demolizione dei pescherecci. Viste le particolari circostanze, la Commissione è inoltre disposta a esaminare la possibilità di alcuni tipi di aiuto per l'ammodernamento e l'attrezzatura dei pescherecci, che di norma non potrebbero essere autorizzati in base alle regole della politica comune della pesca, sotto forma di assistenza una tantum intesa a contribuire alla riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, all'espressa condizione che ciò non dia assolutamente luogo a un aumento dello sforzo di pesca e della capacità globali. Gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione prevedono altresì il ricorso ad aiuti comunitari.

#### **Sono ammissibili i seguenti interventi:**

- prima sostituzione degli attrezzi da pesca con attrezzi atti a consentire tecniche di pesca che

comportino un minor dispendio di carburante,

- acquisto di attrezzature destinate a migliorare il rendimento del carburante, quali econometri, oppure
- una sostituzione del motore, a condizione che,
- per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m non operanti con attrezzi trainati (reti da traino, draghe), la potenza del nuovo motore sia uguale o inferiore a quella del motore sostituito,
- per tutte le altre navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 m, la potenza del nuovo motore sia inferiore almeno del 20% a quella del motore sostituito, oppure,
- per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, la potenza del nuovo motore sia inferiore almeno del 20% a quella del motore sostituito e il peschereccio opti per una tecnica di pesca che comporti un minor dispendio di carburante.

La Commissione auspica che gli aiuti alla ristrutturazione siano destinati in via prioritaria ai pescherecci da traino. Ciò vale in particolare per i segmenti della flotta dediti alla cattura di specie demersali (che vivono in prossimità del fondale marino) e operanti con attrezzi da traino: questo tipo di pesca, infatti, comporta un consumo di carburante particolarmente elevato e la redditività del comparto ha risentito fortemente della riduzione delle catture e dell'aumento dei costi.

### **Azioni a lungo termine**

L'obiettivo a lungo termine perseguito dalla Commissione è garantire la produttività, redditività e sostenibilità della pesca per la flotta europea. In questa prospettiva, la comunicazione propone una serie di altre misure e iniziative che la Commissione intende attuare in stretta collaborazione con i gruppi di interesse e gli Stati membri. Esse si articolano sui seguenti assi principali:

- continuare a promuovere una gestione a lungo termine della pesca al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY), in linea con gli impegni internazionali assunti in occasione del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile;- continuare a promuovere una gestione più partecipativa, segnatamente attraverso la creazione di consigli consultivi regionali e riunioni ad hoc;
- proseguire la ristrutturazione della flotta europea e gli aiuti a favore della diversificazione delle attività economiche nelle aree costiere tramite il futuro Fondo europeo per la pesca;
- rafforzare i controlli nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- perfezionare i meccanismi di mercato al fine di migliorare la redditività finanziaria dell'attività di cattura;
- promuovere la ricerca su tecniche di pesca a minor consumo di carburante e a minor impatto ambientale.

#### **Link utili:**

- **Il comunicato della Commissione :**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/281&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

- **Maggiori informazioni sulla comunicazione della Commissione :**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/110>

- **Il sito della DG Pesca e affari marittimi:**

[http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_it.htm)

*(Commissione europea - 9 marzo 2006)*

## AIUTI UMANITARI

### LA COMMISSIONE SOSTIENE IL LAVORO DELL'UNHCR : 4 MILIONI DI EURO PER RAFFORZARE LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

La Commissione europea ha deciso di stanziare quattro milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere e potenziare i programmi di protezione predisposti dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR).

**Louis Michel, commissario per lo sviluppo e gli aiuti umanitari** ha commentato: “La protezione dei rifugiati è alla base del mandato dell'UNHCR e la Commissione si impegna a sostenere il lavoro di tale agenzia. Il nostro scopo è quello di assicurare che i temi della protezione siano affrontati in maniera adeguata nei campi profughi e che i diritti dei rifugiati siano rispettati, in linea con le Convenzioni di Ginevra”.

**Assicurare una protezione fisica e legale ai rifugiati**, responsabilità fondamentale degli Stati, è la maggiore preoccupazione dell'UNHCR. I rifugiati incontrano sempre più problemi quando cercano protezione internazionale. Le istanze di rimpatrio stanno aumentando, i confini sono a volte chiusi ed sono state segnalate crescenti tensioni tra i rifugiati e le comunità locali che qualche volta sfociano nella violenza.

Mentre il ruolo fondamentale dell'UNHCR di provvedere alla difesa dei rifugiati non è cambiato negli anni, i cambiamenti nella natura dei conflitti armati hanno coinvolto la struttura dei movimenti di popolazione, e la repressione politica e la violazione dei diritti umani continuano a prodursi. All'inizio del 2005, il numero totale di persone disagiate era, secondo l'UNHCR, di 19,1 milioni, inclusi 9,2 milioni di persone riconosciute come rifugiati.

Di recente la Commissione ha sostenuto le attività di protezione dell'UNHCR attraverso **“finanziamenti temativi”**. Ciò ha consentito all'agenzia delle Nazioni Unite di compiere significanti progressi nella protezione e nella registrazione dei rifugiati attraverso lo sviluppo di nuovi programmi. Tra questi ultimi figurano **“Project Profile”** un moderno sistema di registrazione delle popolazioni di rifugiati, **“Surge Project”** per lo schieramento d'emergenza di personale di protezione qualificato e, più in generale, i progetti di aggiornamento dei meccanismi di preparazione e reazione in caso di emergenza. La capacità dell'UNHCR di rispondere alle emergenze sta diventando sempre più importante, dal momento che essa si carica di responsabilità aggiuntive per l'assistenza degli sfollati interni (IDP). Sebbene non siano classificati come rifugiati, gli IDP affrontano problemi molto simili a quelli dei rifugiati.

Attraverso l'ultima decisione di finanziamento, la Commissione contribuirà ulteriormente ai programmi di preparazione e reazione in caso di emergenza dell'UNHCR, fornendo la capacità di affrontare le necessità di emergenza di oltre 500.000 beneficiari.

#### Link utili:

- [Il comunicato della Commissione](#) :

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/286>

- [Il sito dell'ECHO – Ufficio europeo per gli aiuti umanitari](#) :

[http://europa.eu.int/comm/echo/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm)

*(Commissione europea - 9 marzo 2006)*

## IMPRESE

### NUOVO PIANO DELLA COMMISSIONE CHE CHIEDE AGLI STATI MEMBRI DI FAVORIRE I TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' DELLE PMI

Sono circa 690.000 le imprese europee, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che ogni anno sono costrette a **cessare la propria attività per difficoltà legate al trasferimento della loro proprietà**. Si stima inoltre che, nel giro dei prossimi dieci anni, un terzo degli imprenditori Ue - in particolare quelli a capo di un'azienda familiare - raggiungeranno l'età della pensione senza trasferire ad altri la propria impresa. I posti di lavoro che vengono meno ogni anno per queste ragioni sono circa 2,8 milioni.

Per porre rimedio a questa situazione la Commissione ha presentato oggi un'iniziativa con cui si chiede agli Stati membri di attuare delle politiche che favoriscano i trasferimenti d'impresa. "È assolutamente inaccettabile che perdiamo ogni anno migliaia di imprese sane e di posti di lavoro a causa dell'eccessiva complessità dei trasferimenti", ha dichiarato **Günter Verheugen, vicepresidente della Commissione responsabile per le imprese e l'industria**.

**Già nel 2004 Bruxelles aveva presentato delle proposte concrete** per favorire questo genere di operazioni, ma il grado di attuazione delle sue raccomandazioni non ha superato complessivamente il 55% (60% nell'Ue-15 e 45% nell'Ue-10). La Commissione raccomanda quindi agli Stati membri di attivarsi e suggerisce una serie di iniziative concrete in vari settori.

Bruxelles propone, ad esempio, di **assicurare condizioni finanziarie più adeguate**: gli aiuti all'avvio delle attività, i prestiti e le garanzie dovrebbero essere disponibili non solo per creare nuove imprese, ma anche per acquisire attività già esistenti.

Molti degli ostacoli che si incontrano attualmente potrebbero essere superati se i trasferimenti fossero pianificati con sufficiente anticipo e gestiti con l'aiuto di specialisti. Gli Stati membri dovrebbero quindi sostenere le azioni - ad esempio delle camere di commercio - destinate a sensibilizzare gli imprenditori su queste necessità. Particolarmente utile sarebbe anche la promozione delle attività di tutorato, anche esse svolte da camere di commercio e di artigianato o da organismi simili.

I rapporti tra coloro che intendono cedere la propria azienda e i potenziali acquirenti dovrebbero svolgersi nel quadro di mercati trasparenti, organizzati all'insegna dell'imparzialità. A tal fine bisognerebbe predisporre servizi che non si limitino alla semplice gestione di banche dati, ma che, tramite attività di mediazione, garantiscano trasferimenti ben strutturati e formalmente corretti.

La Commissione propone infine di prevedere **esoneri fiscali parziali** sugli utili derivanti dalla cessione di un'impresa, favorendo in questo modo il trasferimento delle attività di chi è vicino all'età della pensione. Esoneri simili potrebbero essere previsti per gli utili reinvestiti nell'acquisizione di una nuova impresa.

#### Link utili:

- Il comunicato della Commissione

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/307>

- Maggiori informazioni sui trasferimenti

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/122>

- I trasferimenti sul sito della DG Imprese e industria

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support\\_measures/transfer\\_business/index.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/transfer_business/index.htm)

- La comunicazione della Commissione

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support\\_measures/transfer\\_business/com\\_2006\\_117\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/transfer_business/com_2006_117_en.pdf)

*(Commissione europea - 14 marzo 2006)*

## SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

### FUTURA MODIFICA DELLA DIRETTIVA SU VITA PRIVATA E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE : LA COMMISSIONE AVVIA UN DIBATTITO PUBBLICO SUI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA

**I dispositivi di identificazione a radiofrequenza (o etichette RFID), che sostituiranno a breve i codici a barre nei supermercati, offrono grandissime opportunità alle imprese e alla società.** Tuttavia la loro efficacia in materia di localizzazione, identificazione e tracciabilità solleva seri interrogativi sulla sicurezza e la privacy oltre che sulla loro interoperabilità tecnica e compatibilità a livello internazionale. Per rispondere a tali interrogativi – alcuni dei quali potrebbero richiedere interventi a livello legislativo – la Commissione europea avvia oggi una vasta consultazione pubblica nell’ambito di una conferenza di alto livello sulle tecnologie di identificazione a radiofrequenza (RFID) in occasione del salone CeBit 2006, che si terrà a Hannover in Germania.

“Le etichette RFID sono molto più ‘intelligenti’ dei tradizionali codici a barre. Sono i precursori di un mondo in cui miliardi di oggetti e sensori interconnessi forniranno indicazioni sulla loro ubicazione, la loro identità e il loro passato” ha affermato **Viviane Reding**, commissario responsabile per la società dell’informazione e i media. “Queste reti e questi dispositivi conletteranno ogni giorno gli oggetti in un ‘internet delle cose’ che permetterà di migliorare notevolmente il benessere economico e la qualità della vita. **Ma come sempre il progresso può avere risvolti negativi – in questo caso le possibili ripercussioni delle etichette RFID sulla privacy.** Per questo è necessario raggiungere un ampio consenso all’interno della società sul futuro della tecnologia RFID e sulla necessità di predisporre meccanismi credibili di salvaguardia. Dobbiamo mantenere il controllo sulla tecnologia e creare le condizioni per utilizzarla nell’interesse generale”.

**Lo scorso anno la Commissione europea ha istituito un gruppo interservizi sui RFID** per coordinare la raccolta, l’analisi e la diffusione interna di informazioni relative alla tecnologia RFID e ai suoi usi. Su questa base la Commissione ha avviato oggi un grande dibattito pubblico sulle opportunità e le sfide connesse con questo tipo di tecnologia. Per sfruttare le sue potenzialità economiche, è necessario affrontare in modo costruttivo, e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, gli interrogativi che l’uso delle etichette RFID suscita in relazione alla tutela della privacy e alla protezione dei consumatori. Inoltre, perché la tecnologia RFID possa essere sfruttata in tutte le sue potenzialità per la crescita e l’occupazione, l’Europa deve definire norme tecniche comuni che ne garantiscano l’interoperabilità transfrontaliera oltre a una banda dello spettro radio comune per il suo utilizzo.

**Il dibattito pubblico avviato il 9 marzo u.s. dalla Commissione** si appoggerà inoltre su una serie di workshop finalizzati a creare un consenso sugli aspetti principali legati all’uso della tecnologia RFID.

Essi prenderanno in esame le applicazioni RFID, gli aspetti relativi agli utilizzatori finali, le norme e l'interoperabilità e i requisiti dello spettro di frequenza, e si svolgeranno a Bruxelles tra marzo e giugno 2006. Delle loro conclusioni la Commissione europea terrà conto per redigere un documento di lavoro sulle tecnologie RFID, che sarà pubblicato in settembre e sarà consultabile online. Le reazioni a questo documento saranno analizzate e integrate in una comunicazione della Commissione in materia di RFID, che sarà adottata entro l'anno, e potrebbero essere utilizzate per apportare modifiche alla direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche, il cui riesame è previsto quest'anno. La comunicazione prenderà inoltre in esame la necessità di altre misure legislative in materia di RFID, come ad esempio decisioni sulla ripartizione dello spettro.

Contestualmente la Commissione sta intensificando gli **scambi in materia di tecnologie RFID con gli Stati Uniti e i paesi asiatici** allo scopo di definire norme e pratiche di interoperabilità globalmente accettate in materia di riservatezza dei dati e di rispetto dei principi etici nell'applicazione della tecnologia.

La Commissione prevede infine di finanziare, nell'ambito del prossimo **Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico**, le tecnologie e le applicazioni innovative che permettano all'Europa di avvicinarsi ulteriormente alla **“società dell'intelligenza ambiente”**.

**Link utili:**

- Il comunicato della Commissione :

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/289&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

- Le tecnologie RFID sul sito della DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione

[http://europa.eu.int/information\\_society/policy/rfid/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/information_society/policy/rfid/index_en.htm)

- Salone CEBIT di Hannover “The Revolution of RFID – Changes and Options for Action” :

<http://www.cebit.de/34733?usertyp=1&highlight=Reding&x=1>

*(Commissione europea - 9 marzo 2006)*

**RICERCA / AMBIENTE / INDUSTRIA**

**INAUGURAZIONE DI “CASTOR”, IL PIU' GRANDE IMPIANTO PILOTA EUROPEO PER LA CATTURA DELL'ANIDRIDE CARBONICA**

Sarà inaugurato il 15 febbraio 2006 il più grande impianto pilota per **testare le nuove tecnologie destinate alla cattura dell'anidride carbonica (CO2) emessa dalle centrali elettriche convenzionali**.

L'impianto pilota della centrale elettrica Elsam vicino a Esjeberg, Danimarca, è il risultato della ricerca portata avanti con il supporto del programma quadro di ricerca dell'Unione europea. Le tecnologie di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica consentono il passaggio dal nostro attuale sistema energetico basato sui combustibili fossili ad un sistema ad emissioni di carbonio vicine allo zero. L'impianto pilota costituisce un'importante parte della ricerca che permetterà di sviluppare processi più efficienti per la cattura dell'anidride carbonica, di migliorare l'accettazione della tecnologia da parte del pubblico e ridurre notevolmente i costi.

In occasione dell'inaugurazione del CASTOR, **il commissario europeo per la scienza e la ricerca Janez Potočnik** ha dichiarato: “La Commissione europea è impegnata verso un futuro a basse emissioni di carbonio. La politica di ricerca odierna è la politica energetica di domani, ed è per questo che progetti come CASTOR hanno un importante contributo da apportare. Grazie allo sviluppo di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica, possiamo ridurre le emissioni nel medio termine mentre passiamo ad un utilizzo su larga scala delle fonti energetiche rinnovabili e prive di carbonio”.

**Con la firma del Protocollo di Kyoto**, l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Comunque, poiché le proiezioni indicano che i combustibili fossili continueranno a fornire circa l'85% della nostra energia per il prossimo futuro, sarà difficile ottenere queste riduzioni attraverso il passaggio ad altre forme di energia come le rinnovabili (solare, eolico, moto ondoso, biomassa) o il nucleare. Pertanto, la tecnologia per la cattura dell'anidride carbonica può aiutare a ridurre le emissioni sin da ora, mentre il mondo è al lavoro per dar vita ad un'economia energetica quasi priva di emissioni di carbonio. Questa tecnologia è un perfetto completamento della strategia basata sull'idrogeno in quanto può produrre idrogeno (fonte priva di CO<sub>2</sub>) dai combustibili fossili.

La cattura e lo stoccaggio del carbonio avvengono attraverso la cattura dell'anidride carbonica emessa dalle centrali elettriche e il suo successivo stoccaggio sotto terra, in modo che non possa interagire con l'atmosfera e produrre l'effetto serra. Queste tecnologie sono più efficaci nei grandi impianti, come le centrali elettriche a carbone e le raffinerie. Il progetto CASTOR, finanziato dal Sesto programma quadro di ricerca, presenta il primo impianto pilota per testare come queste tecnologie funzionano in pratica. Si spera che il progetto dimostrativo possa consentire agli scienziati di migliorare i processi tecnologici relativi alla cattura del carbonio e al pubblico di comprenderne meglio il funzionamento, consolidando la posizione dell'Europa come leader in questo campo scientifico.

Se è vero che l'impianto di Elsam è il primo di questo tipo, è altrettanto vero che la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica rappresentano una priorità di lungo termine per la Commissione europea e il settore nel suo complesso. Lo scorso dicembre è stata lanciata una piattaforma tecnologica europea sulle centrali elettriche a combustibili fossili a zero emissioni, che riunisce tutti coloro che sono interessati allo sviluppo di questa tecnologia, dall'industria alle associazioni ambientaliste, al fine di stabilire un programma strategico di ricerca. L'Unione europea cercherà di collaborare con partner internazionali, come dimostra la recente firma del memorandum di intesa con il governo cinese sulle tecnologie per centrali elettriche ad emissioni vicine allo zero.

#### **Link utili:**

- **Il comunicato della Commissione**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/309>

- **Il sito della DG Ricerca**

[http://europa.eu.int/comm/research/index\\_it.cfm](http://europa.eu.int/comm/research/index_it.cfm)

*(Commissione europea - 14 marzo 2006)*



## CONCORRENZA / DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI

### LA COMMISSIONE ACCOGLIE CON FAVORE I CAMBIAMENTI DEGLI ACCORDI DI “GENERAL MOTORS” SULLA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI DI ASSISTENZA MULTIMARCA

La Commissione europea ha chiuso la propria indagine relativa agli accordi di General Motors (GM) sulla distribuzione e i servizi di assistenza a seguito delle modifiche apportate per adeguarli al regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 della Commissione relativo alla distribuzione di autoveicoli (si veda [IP/02/1073](#)). I cambiamenti introdotti da GM garantiscono che i rivenditori e i riparatori non siano limitati nell'attività di vendita o di assistenza relativamente ad autoveicoli di marche concorrenti (attività "multimarca") e che tutte le officine di riparazione che soddisfano gli standard di qualità necessari possano diventare membri della rete autorizzata. Il caso era stato avviato in seguito alle denunce presentate dalle associazioni dei rivenditori Opel francesi, tedeschi, spagnoli ed italiani. È stato chiuso anche un altro caso analogo, relativo a BMW (si veda [IP/06/302](#)).

**Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes**, ha osservato: "I consumatori europei beneficeranno dei provvedimenti adottati da General Motors per permettere lo sviluppo di modelli di distribuzione innovativi e servizi post-vendita più competitivi. Sono lieta che l'impresa abbia dimostrato un atteggiamento così costruttivo".

**I cambiamenti riguardano due ambiti principali:** l'eliminazione di talune restrizioni all'attività multimarca da parte dei concessionari e dei riparatori autorizzati GM e la soppressione di alcuni ostacoli all'accesso alla rete di assistenza post-vendita. L'azione della Commissione contribuirà ad un'interpretazione corretta e un'applicazione coerente del regolamento di esenzione per categoria sugli autoveicoli da parte dell'intero settore.

#### **Distribuzione e servizi di assistenza multimarca**

Per quanto riguarda le vendite multimarca, il punto chiave era il metodo utilizzato per determinare gli obiettivi di vendita e valutare la performance dei rivenditori GM. La Commissione era preoccupata del fatto che i contratti GM scoraggiassero i concessionari interessati a differenziare il proprio portafoglio di marchi concorrenti. In particolare, la performance dei concessionari veniva misurata in base alla cosiddetta "efficacia in termini di immatricolazioni" (un equivalente della quota di mercato) ed i concessionari venivano valutati con riferimento alla quota di mercato nazionale delle marche GM. Al riguardo, GM ha, da un lato, eliminato il meccanismo di sanzioni previsto in caso di raggiungimento di una quota di mercato locale comparabile alla quota detenuta da GM al livello nazionale e, dall'altro, ha chiarito che la fissazione degli obiettivi di vendita richiede non solo l'accordo dei rivenditori ma deve altresì tener conto dei mutamenti specifici nelle condizioni di mercato locali, ivi compresa la decisione del concessionario di vendere marchi concorrenti. GM ha inoltre confermato che i concessionari hanno il diritto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia in materia di obiettivi e di risultati di vendita.

Altre disposizioni del contratto impedivano ai concessionari e riparatori GM di utilizzare le strutture esistenti per vendere o fornire servizi di assistenza su autoveicoli di marchi concorrenti. Per risolvere questo problema, GM ha chiarito, in particolare, che i concessionari possono utilizzare un sistema di gestione (Dealer Management System) "generico", a condizione che tale sistema presenti qualità e funzionalità equivalenti al prodotto raccomandato da GM e che la compatibilità delle interfacce con il software utilizzato da GM sia approvata da terzi. GM ha inoltre specificato che l'uso di sistemi di rendicontazione da parte dei concessionari non deve obbligare questi ultimi a rivelare informazioni



commerciali sensibili di costruttori concorrenti. Questi cambiamenti danno ai concessionari e ai riparatori autorizzati la possibilità di essere innovativi e più efficienti, il che consente ai consumatori di beneficiare di migliori condizioni commerciali.

### **Accesso alla rete dei riparatori**

L'accesso alla rete dei riparatori autorizzati GM è stato aperto a tutti coloro che soddisfano i criteri qualitativi minimi, in modo che siano le forze di mercato locali a determinare la densità e la posizione delle officine di riparazione, con vantaggio per i consumatori. A tal scopo, GM ha chiarito che i nuovi riparatori che entrano a far parte della rete dovranno soddisfare soltanto i requisiti minimi di capacità per quanto riguarda il personale e il numero di postazioni di lavoro, necessari ad assicurare un servizio di buona qualità, prendendo in considerazione l'effettivo volume di affari di ogni singolo riparatore. Inoltre, le postazioni di lavoro ed altri impianti, così come il personale, possono essere abitualmente impiegati per autoveicoli di marchi concorrenti ed il personale che non opera sui veicoli GM non dovrà seguire la specifica formazione GM. Inoltre, in base ad una nuova "clausola di apertura", i riparatori sono liberi di procurarsi tutte le attrezzature e gli strumenti per l'officina, ivi compresi l'hardware e il software relativo ad apparecchiature elettroniche, presso fornitori non designati da GM a condizione che siano assicurate una funzionalità e una qualità equivalenti. L'utilizzo degli strumenti generici disponibili eviterà la duplicazione degli investimenti. I riparatori possono infine associarsi per acquistare ed immagazzinare i pezzi di ricambio. GM ha inoltre ridotto l'elenco degli utensili specifici da avere in loco, permettendo che tutti gli altri utensili possano essere condivisi tra i riparatori autorizzati GM.

### **Denunce**

Tra il settembre 2003 e il marzo 2004, la Commissione ha ricevuto denunce da parte delle associazioni dei concessionari Opel francesi, italiani, spagnoli e tedeschi, a seguito dei cambiamenti apportati da GM ai propri accordi con distributori e riparatori dopo l'adozione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli autoveicoli. La Commissione ha esaminato le denunce ed ha sollevato una serie di questioni con GM; l'impresa ha di conseguenza effettuato una serie di adeguamenti e di chiarimenti ai suoi accordi di distribuzione e di assistenza che sono stati comunicati a tutti i rivenditori e riparatori Opel, Vauxhall, Saab e Chevrolet nell'UE nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006.

A seguito dell'azione della Commissione, le quattro associazioni di rivenditori Opel hanno ritirato le proprie denunce. Taluni aspetti delle denunce non erano fondati in termini di regole di concorrenza, come ad esempio le osservazioni relative ad un asserito disequilibrio delle rispettive posizioni contrattuali. Tali aspetti possono tuttavia sollevare problemi alla luce di norme nazionali di diritto commerciale, comprese le disposizioni relative alla tutela della controparte debole di un contratto.

**Per maggiori dettagli :**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>

*(Commissione europea - 9 marzo 2006)*

## CONCORRENZA / DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI

### LA COMMISSIONE ACCOGLIE CON FAVORE I CAMBIAMENTI DEGLI ACCORDI DI "BMW" SULLA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI DI ASSISTENZA MULTIMARCA

La Commissione europea ha chiuso la propria indagine relativa agli accordi di BMW sulla distribuzione e i servizi di assistenza a seguito delle modifiche apportate per adeguarli al regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 della Commissione relativo alla distribuzione di autoveicoli (si veda [IP/02/1073](#)). **I cambiamenti introdotti da BMW garantiscono che i rivenditori e i riparatori BMW non siano limitati nell'attività di vendita o di assistenza relativamente ad autoveicoli di marche concorrenti** (attività "multimarca") e che tutte le officine di riparazione che soddisfano gli standard di qualità necessari possano diventare membri della rete autorizzata. È stato chiuso anche un altro caso analogo, relativo a General Motors (si veda [IP/06/303](#)).

**Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes**, ha osservato: "Accolgo con favore le misure costruttive adottate da BMW che offriranno la possibilità di sviluppare modelli di distribuzione innovativi e servizi post-vendita più competitivi, a vantaggio dei consumatori europei".

**I cambiamenti riguardano due ambiti principali:** l'eliminazione di talune restrizioni all'attività multimarca da parte dei concessionari e dei riparatori autorizzati BMW e la soppressione di alcuni ostacoli all'accesso alla rete di assistenza post-vendita. L'azione della Commissione contribuirà ad un'interpretazione corretta e un'applicazione coerente del regolamento di esenzione per categoria sugli autoveicoli da parte dell'intero settore.

#### Distribuzione e servizi di assistenza multimarca

**Per quanto riguarda le vendite e i servizi di assistenza**, varie disposizioni nei contratti impedivano ai concessionari e riparatori BMW di utilizzare le strutture esistenti per vendere o fornire servizi di assistenza relativamente ad autoveicoli di marche concorrenti senza dover inutilmente duplicare gli investimenti. BMW ha accettato chiaramente che i suoi rivenditori e riparatori utilizzino le proprie strutture per la distribuzione e i servizi assistenza multimarca. BMW ha inoltre chiarito che i rivenditori ed i riparatori possono utilizzare un'infrastruttura informatica e sistemi di gestione generici (multimarca), compresa una metodologia contabile tale da non consentire a BMW di accedere a informazioni commerciali sensibili relative all'attività del concessionario con costruttori concorrenti. I concessionari BMW hanno pertanto la possibilità di essere innovativi e più efficienti, il che consente ai consumatori di beneficiare di migliori condizioni commerciali.

#### Accesso alla rete dei riparatori

I contratti BMW relativi ai servizi di assistenza contenevano una serie di requisiti che andavano al di là di quanto coperto dal regolamento di esenzione per categoria relativo agli autoveicoli. BMW ha ora ridotto i requisiti minimi di capacità a quanto obiettivamente necessario per garantire servizi di riparazione e di assistenza di alta qualità, rinunciando a tutti i requisiti di tipo quantitativo che avevano come conseguenza la diretta limitazione del numero di riparatori autorizzati in una determinata zona. Inoltre, in base ad una nuova "clausola di apertura", i riparatori sono liberi di procurarsi tutte le attrezzature e gli strumenti per l'officina, ivi compresi l'hardware e il software relativi ad apparecchiature elettroniche, presso fornitori alternativi a condizione che siano assicurate una funzionalità e una qualità equivalenti. BMW, inoltre, permette ora ai riparatori di associarsi per acquistare ed immagazzinare assieme i pezzi di ricambio. Questi adeguamenti e chiarimenti

garantiscono che sia la domanda locale a determinare il luogo dove vengono aperte le officine di riparazione, in modo che i consumatori possano trarre beneficio da servizi post-vendita qualificati nelle vicinanze e dalla concorrenza tra riparatori BMW autorizzati.

La Commissione ha inoltre preso nota del fatto che determinate **prassi discriminatorie nei confronti di riparatori "autonomi"** (ossia officine che non vendono autoveicoli BMW nuovi) sono state abbandonate da BMW durante il procedimento. Si trattava tra l'altro, in alcuni Stati membri, dell'omissione di riparatori autorizzati autonomi dall'elenco dei riparatori ufficiali sul sito web di BMW e dagli opuscoli sui servizi di assistenza e dai sistemi di navigazione presenti negli autoveicoli BMW.

## **Denuncia**

Nel giugno 2003 l'associazione dei rivenditori europei BMW ha presentato alla Commissione una denuncia relativa a vari aspetti degli accordi di BMW su distribuzione e servizi di assistenza conclusi nell'UE dopo l'approvazione del regolamento di esenzione per categoria della Commissione, nel 2002. La Commissione ha esaminato la denuncia ed ha sollevato una serie di questioni con BMW; l'impresa ha di conseguenza effettuato una serie di adeguamenti e di chiarimenti ai suoi accordi di distribuzione e di assistenza, i quali sono stati comunicati, alla fine di gennaio 2006, ai circa 2 500 rivenditori e riparatori BMW e Mini esistenti nell'UE.

Non tutti gli aspetti della denuncia dell'associazione dei rivenditori europei BMW erano fondati. In particolare, le osservazioni relative ad un asserito disequilibrio delle rispettive posizioni contrattuali. Tali aspetti possono tuttavia sollevare problemi alla luce di norme nazionali di diritto commerciale, comprese le disposizioni relative alla tutela della controparte debole di un contratto.

A seguito dell'azione della Commissione, l'associazione europea dei rivenditori BMW ha ritirato la propria denuncia.

**Per maggiori dettagli :**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>

*(Commissione europea - 17 febbraio 2006)*

### **UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)**

#### **“CASO EUROSTAT” : INDAGINE SULLA FUGA DI DOCUMENTI INTERNI**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha aperto un'indagine relativa all'utilizzazione di documenti interni del precedente Comitato di vigilanza dell'OLAF o del suo segretariato e usati da persone già oggetto di indagini dell'OLAF. Questi documenti sono stati prodotti nell'ambito di un ricorso contro la Commissione europea e l'OLAF a seguito del cosiddetto “caso Eurostat” presentato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. In seguito a un vivace dibattito del Parlamento europeo su una serie di fughe di documenti sull'OLAF, e dopo diverse richieste giornalistiche sull'argomento, l'Ufficio ritiene necessario informare il pubblico sulla sua decisione di aprire un'inchiesta. Questa decisione è stata presa previa consultazione del nuovo Comitato di vigilanza dell'OLAF.

“L’OLAF deve proteggere tutti gli informatori, i testimoni e coloro che affidano all’Ufficio le loro informazioni sulla corruzione o la frode” afferma il **Direttore Generale dell’OLAF Franz-Hermann Brüner**, sottolineando che “se essi temono che le loro informazioni possono finire in mani sbagliate, attraverso fughe organizzate o in altri modi, cesseranno di cooperare con l’Ufficio. Ciò vale anche per le autorità degli Stati membri sulla cui cooperazione e informazione l’OLAF deve poter contare”. E aggiunge: “In tale scenario la lotta alla corruzione e alla frode sarebbe compromessa. L’OLAF ha perciò l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle sue operazioni. È in questo quadro che abbiamo deciso di aprire l’indagine in questione.” I principali eventi all’origine dell’inchiesta si sono verificati in relazione al cosiddetto “caso Eurostat”: in una causa dell’anno scorso davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (causa [T-48/05](#)), i ricorrenti sostenevano che l’OLAF avrebbe sbagliato nel trasmettere il fascicolo di accusa relativo al “caso Eurostat” alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi. Alla denuncia venivano allegati cinque documenti interni detenuti dal [precedente Comitato di vigilanza](#) dell’OLAF o dal suo segretariato.

L’OLAF ha deciso di rendere pubblica l’apertura dell’indagine sulle presunte fughe poiché i fatti sono già stati oggetto di un’interrogazione parlamentare ([P-4024/05](#)), di vari articoli e di un vivace dibattito pubblico presso la [Commissione per il controllo dei bilanci](#) del Parlamento europeo nel corso della seduta del 21 febbraio. A tale seduta, il [nuovo Comitato di vigilanza](#) dell’OLAF ha fatto la seguente [dichiarazione](#): “La fuga di documenti confidenziali detenuti dal Comitato di vigilanza e dal suo segretariato, che sono finiti nelle mani di persone non autorizzate, nello specifico, di giornalisti e di personaggi in contenzioso legale con la Commissione, è stato un motivo di estrema preoccupazione durante questi ultimi anni. [...] Noi, nuovo Comitato di vigilanza, siamo convinti del fatto che si stia facendo di tutto per indagare sulle fughe verificatesi in passato.”

**Link al comunicato della Commissione:**

<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/273>

*(Commissione europea - 9 marzo 2006)*

## CORTE DI GIUSTIZIA U.E. – CAUSA “IRAP” (C-475/03)

### CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE :

#### L’IMPOSTA “IRAP” NON E’ COMPATIBILE CON LA SESTA DIRETTIVA “IVA”

*In considerazione dell’estremo interesse suscitato dall’annosa vicenda riguardante la compatibilità dell’IRAP con la sesta direttiva IVA, affrontata dalla Corte di Giustizia UE, riportiamo integralmente le conclusioni dell’Avvocato generale Christine Stix-Hackl, nella causa C-475/03, Banca Popolare di Cremona contro Agenzia Entrate Ufficio di Cremona, presentate il 14 marzo u.s. a Lussemburgo.*

*Secondo l’Avvocato generale, Christine Stix-Hackl, la sesta direttiva IVA vieta un’imposta come l’italiana «IRAP». Tuttavia, l’Avvocato generale propone che la sentenza della Corte produca i suoi effetti solo a partire dalla fine dell’esercizio tributario durante il quale essa sarà pronunciata, fatta eccezione per coloro i quali abbiano promosso azioni legali anteriormente ad una certa data (ossia il 17 marzo 2005, data in cui l’Avvocato generale Francis Jacobs ha presentato le prime conclusioni in questa causa).*

*Per ottenere il rimborso dell'Irap, l'Avvocato generale Christine Stix-Hackl rileva infatti che «risulta giustificata una limitazione nel tempo degli effetti della sentenza» e suggerisce che «sarebbe appropriato stabilire una data futura a partire dalla quale la sentenza della Corte produca effetti, concedendo in tal modo all'Italia il tempo per adottare nuove misure». «Non si può immaginare realisticamente - ha concluso l'avvocato - che le autorità italiane cambino il loro intero sistema di finanziamento regionale da un giorno all'altro».*

*Come è noto, nel regolamento di procedura della Corte, il pronunciamento dell'Avvocato Generale precede l'emanazione della sentenza da parte del Collegio e, in qualche modo, ne "orienta" la decisione. Tuttavia è bene ricordare che l'opinione dell'Avvocato generale non vincola in alcun modo la Corte. Il suo compito consiste unicamente nel proporre, in piena indipendenza, una "proposta di soluzione giuridica" della controversia, allo stato degli atti e delle risultanze del procedimento per il quale è stato designato.*

*Per ulteriori approfondimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari, è possibile contattare il Servizio nelle consuete forme e modalità.*

*(Servizio di collegamento con l'U.E. – 15 marzo 2006)*



## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

**CHRISTINE STIX-HACKL**

presentate il 14 marzo 2006 <sup>1</sup>

**Causa C-475/03**

**Banca Popolare di Cremona**

contro

**Agenzia Entrate Ufficio Cremona**

**(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Cremona)**

**«IVA – Tassazione interna – Imposta regionale sulla produzione»**

<sup>1</sup> – Lingua originale: l'inglese.

## Introduzione

### *Il procedimento*

1. Nel presente procedimento, la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona domanda se l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva IVA<sup>2</sup> osti all'applicazione di un'imposta come l'imposta regionale italiana sulle attività produttive, più generalmente nota con il suo acronimo «IRAP». Nella causa principale, la Banca Popolare di Cremona (in prosieguito: la «Banca Popolare») chiede il rimborso di una serie di importi da essa versati a titolo di IRAP nel 1998 e 1999.

2. Dopo la presentazione di osservazioni scritte e orali da parte della Banca Popolare, del governo italiano e della Commissione, il 17 marzo 2005 l'avvocato generale Jacobs ha presentato le sue conclusioni<sup>3</sup>, concludendo che un'imposta nazionale la quale

- è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano abitualmente un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi,
- colpisce la differenza tra i ricavi e i costi dell'attività imponibile,
- è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione o ad una serie di cessioni di beni o servizi effettuate da un soggetto passivo, e
- impone, in ciascuna di tali fasi, un onere che è globalmente proporzionale al prezzo al quale i beni o servizi sono ceduti,

dev'essere qualificata come un'imposta sulla cifra d'affari vietata dall'art. 33, n. 1, della sesta direttiva.

3. Tuttavia, siccome la necessità di rimborsare ingenti somme corrispondenti all'imposta riscossa in contrasto con il diritto comunitario potrebbe seriamente compromettere il finanziamento regionale in Italia, e atteso che la Commissione sembrava aver contribuito, con il suo comportamento, al convincimento del governo italiano che l'IRAP fosse compatibile con il diritto comunitario, l'avvocato generale Jacobs aveva altresì raccomandato che la Corte stabilisse una limitazione temporale agli effetti della sua sentenza.

4. Inoltre, in previsione delle varie tattiche che potrebbero essere adottate nelle more della pronuncia della sentenza, aveva preso in considerazione la possibilità di un nuovo approccio con riferimento a tale limitazione. Aveva sottolineato come alcuni giudici nazionali potessero dichiarare una misura illegittima, fissando nel contempo, per concedere tempo sufficiente all'emanazione di una nuova normativa, una data futura prima della quale i singoli non potessero far valere l'illegittimità in alcun ricorso contro lo Stato. Tuttavia, per il caso in cui una tale impostazione dovesse essere seguita nel caso di specie, riteneva auspicabile che dinanzi alla Corte si dibattesse ulteriormente la questione. Sette Stati membri hanno conseguentemente chiesto la riapertura della trattazione orale a tale scopo.

---

<sup>2</sup> – Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguito: la «sesta direttiva»).

<sup>3</sup> – Faccio rinvio a tali conclusioni per quanto riguarda il contesto normativo, fattuale e procedurale della causa, che richiamerò o integrerò solo ove necessario.

5. Il 21 ottobre 2005, la Grande Sezione ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento, fissato una nuova udienza al 14 dicembre 2005, e chiesto alle parti nel procedimento principale, agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di prendere posizione sulle seguenti questioni <sup>4</sup>:

- (a) Quali siano i criteri che consentono di qualificare un'imposta come imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva, tenuto conto dell'obiettivo di tale disposizione e del funzionamento del mercato.
- (b) In quale misura le operazioni bancarie possano essere assoggettate ad un'imposta di questo tipo.
- (c) Alla luce delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, in quali circostanze e in che maniera possano essere limitati nel tempo gli effetti delle sentenze pronunciate dalla Corte in via pregiudiziale.

6. La Banca Popolare, 13 Stati membri e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte, sebbene solo alcuni degli Stati membri abbiano affrontato la prima o la seconda questione; la Banca Popolare, 12 Stati membri e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nel corso della seconda udienza, durante la quale, ancora una volta, la maggior parte degli Stati membri si è concentrata esclusivamente sull'aspetto della limitazione temporale.

#### *Le caratteristiche dell'IRAP*

7. Come l'avvocato generale Jacobs ha sottolineato nelle sue conclusioni, solo i giudici italiani sono competenti a determinare le precise caratteristiche dell'IRAP. Il ruolo di questa Corte è quello di interpretare il diritto comunitario in modo che il giudice remittente possa applicarlo utilmente all'imposta in esame <sup>5</sup>. Così facendo, questa Corte deve pertanto dare per assodata la natura di tale imposta come descritta nell'ordinanza di rinvio.

8. L'imposta è così descritta:

- «1) Come si ricava dalla definizione dell'art. 2 [<sup>6</sup>], l'Irap si applica, in modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in essere nell'esercizio in modo abituale di una attività volta a tale fine, vale a dire nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

Vi è, per ciò, una precisa corrispondenza tra il "presupposto dell'imposta" IRAP disegnato dal citato articolo 2 e l'area delle "operazioni imponibili" tracciata dall'art. 1 del decreto istitutivo dell'IVA e che costituisce il presupposto di quest'ultima imposta.

- 2) Ai sensi dell'art. 4, primo comma, l'IRAP colpisce il valore netto derivante dall'attività produttiva, ossia il valore netto "aggiunto" al prodotto dal produttore.

---

<sup>4</sup> – Ho semplificato il testo delle questioni come compaiono nell'ordinanza di riapertura della fase orale.

<sup>5</sup> – Paragrafo 27 delle conclusioni. V., anche, ad esempio, sentenza 3 marzo 1988, causa 252/86, Bergandi (Racc. pag. 1343, punto 13); nonché sentenza 26 giugno 1997, cause riunite da C-370/95 a C-372/95, Careda e a. (Racc. pag. I-3721, punti 25 e 26).

<sup>6</sup> – Del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce l'IRAP, pubblicato in GURI n. 298 del 27 dicembre 1997.

L'IRAP è dunque una imposta sul “valore aggiunto” prodotto e giustamente si parla di “vap” [7] per designare la base di commisurazione della nuova imposta.

Anche l'oggetto imponibile dell'IRAP coincide, per ciò, in tutto e per tutto, con quello dell'IVA. Nell'IVA la quantificazione e tassazione della frazione o segmento di valore aggiunto (vap) prodottasi presso il singolo produttore avvengono col meccanismo della detrazione imposta da imposta (l'imposta a valle, pagata sugli acquisti, si deduce dall'imposta a monte, incassata sulle vendite). Nell'IRAP la frazione è calcolata e tassata deducendo a un di presso dal ricavato delle “vendite” il costo di acquisto del “venduto”.

Nella tassazione “frazionata” IVA e IRAP si assomigliano come due gocce d'acqua. Non inganni la diversità degli espedienti tecnici usati per la misurazione dell'imponibile e dell'imposta. Nell'IVA, per stabilire quanto il singolo operatore debba pagare si ricorre all'espediente di dedurre dall'IVA sul venduto l'IVA sul costo del venduto; la differenza, se positiva per il fisco, è l'IVA dovuta, da cui si può risalire alla determinazione quantitativa del valore aggiunto tassato presso l'operatore.

Nell'IRAP il procedimento è rovesciato.

Non si parte dall'imposta dovuta per risalire al valore aggiunto tassato, bensì, si parte dal valore aggiunto e da questo si risale all'imposta. Questa diversità non incide sulla sostanza delle cose, che è questa: entrambe le imposte tassano, in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione, la frazione di valore aggiunto che si è formata presso il singolo produttore che ha preso parte al processo produttivo e/o distributivo. Nell'un caso (IVA) detraendo imposta da imposta, nell'altro (IRAP) sottraendo base da base, costi da corrispettivi.

- 3) L'IRAP è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione, poiché ogni operatore che si inserisce in una fase del ciclo, producendo valore aggiunto tassabile, viene elevato, dalla legge, a soggetto passivo d'imposta. Se, in ipotesi, le fasi del ciclo sono tre, facenti capo a Tizio, Caio, Sempronio, tutti e tre sono distintamente, autonomamente, soggetti passivi di Irap, ciascuno con una tassazione su 100. Lo stesso accade nell'IVA.
- 4) Infine è da osservare che la somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione alla immissione al consumo, è pari all'aliquota IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al consumo. Nonostante il frazionamento, quindi, l'IRAP finisce per agire come una imposta generale e proporzionale sul prezzo di cessione al consumo di beni e servizi».
9. L'avvocato generale Jacobs ha fondato la sua analisi su tale descrizione, nonché sulla sentenza della Corte Costituzionale italiana 10 maggio 2001 nella causa 256/2001, con la quale diverse questioni di illegittimità dell'IRAP per incompatibilità con la Costituzione italiana sono state respinte.
10. In particolare, come rileva l'avvocato generale, la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'IRAP «non colpisce il reddito personale del contribuente bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate» e che «l'onere economico dell'imposta potrà essere infatti trasferito sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte organizzative»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> – Per «valore aggiunto prodotto».

<sup>8</sup> – Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, paragrafi 36 e 67.



11. Quanto al fatto che qualche aspetto della descrizione dell'IRAP fornita dal giudice nazionale può differire dalla descrizione contenuta nelle osservazioni presentate alla Corte – e in effetti la Banca Popolare, il governo italiano e la Commissione hanno tutti fornito una propria descrizione – la Corte deve, in linea di principio, attenersi alla narrativa dell'ordinanza di rinvio. Tuttavia, l'esistenza e la natura di queste eventuali differenze può suggerire che, sotto taluni aspetti, sarebbe utile che la Corte valutasse come la soluzione che essa darà potrà trovare applicazione in circostanze per ipotesi leggermente diverse. In ogni caso, ove la valutazione svolta dal giudice del rinvio con riferimento alle caratteristiche dell'IRAP sia contestata nella causa principale, la sua sentenza sarà presumibilmente oggetto di appello per tale motivo all'interno dell'ordinamento giudiziario nazionale.

### *Valutazione*

12. La valutazione della causa cui procederò in questa sede si articolerà pertanto in due parti: in una prima parte mi occuperò della compatibilità di un'imposta come l'IRAP mentre, nella seconda parte, sarà affrontata la possibilità di una limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.

13. All'interno di ciascuna di queste parti, esporrò anzitutto una serie di considerazioni generali, ivi inclusa una panoramica della giurisprudenza della Corte, dopodiché cercherò di applicare tali considerazioni alle circostanze del presente rinvio pregiudiziale.

## **I – La compatibilità di un'imposta come l'IRAP con la sesta direttiva**

### *A – Considerazioni generali*

#### 1. Imposte vietate dall'art. 33, n. 1, della sesta direttiva

14. Vi è un corpus giurisprudenziale ben consolidato in merito alle circostanze in cui un'imposta nazionale si scontra con il divieto, sancito dall'art. 33, n. 1, della sesta direttiva, di imposte diverse da quelle «che non abbia[no] il carattere di imposta sulla cifra d'affari»<sup>9</sup>. In particolare, si rinviene nella giurisprudenza una serie di criteri specifici che il giudice nazionale aveva manifestamente in mente allorché ha redatto la sua ordinanza di rinvio, sullo sfondo dei quali l'avvocato generale Jacobs ha valutato l'IRAP come descritta in tale ordinanza<sup>10</sup>.

15. Il fatto che, nel riaprire la fase orale del procedimento, la Corte abbia chiesto alle parti, agli Stati membri e alle istituzioni di esporre le loro osservazioni in merito ai criteri per qualificare un'imposta come imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, alla luce dello scopo di tale disposizione e del funzionamento del mercato, potrebbe suggerire che essa non esclude la possibilità di rivedere, precisare o sviluppare tali criteri. Li esaminerò pertanto con una certa cura.

---

<sup>9</sup> – Poiché tale disposizione è redatta in termini permissivi («(...) le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre (...) qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari (...)») si potrebbe ritenere preferibile considerare il divieto come derivante piuttosto dalla direttiva nel suo complesso, con le sue norme di armonizzazione piuttosto dettagliate, in combinato disposto con l'art. 10 CE – che vieta qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato – laddove l'art. 33, n. 1, della direttiva chiarisce il divieto specificando che riguarda solo le imposte che abbiano il carattere di imposta sulla cifra d'affari. Tuttavia, la differenza di impostazione non ha conseguenze pratiche, cosicché darò per presupposto, adeguandomi alla giurisprudenza costante, che il divieto risieda nell'art. 33, n. 1.

<sup>10</sup> – V., supra, paragrafi 2 e 8, nonché infra, paragrafo 22.

## 2. Sintesi della giurisprudenza allo stato attuale

16. La giurisprudenza sinora invalsa in questa materia ricomprende in particolare<sup>11</sup> le sentenze *Rousseau Wilmot*<sup>12</sup>, *Bergandi*<sup>13</sup>, *Wisselink*<sup>14</sup>, *Giant*<sup>15</sup>, *Dansk Denkavit*<sup>16</sup>, *Bozççi*<sup>17</sup>, *Beaulande*<sup>18</sup>, *Careda*<sup>19</sup>, *UCAL*<sup>20</sup>, *Solisnor*<sup>21</sup>, *SPAR*<sup>22</sup>, *Pelzl*<sup>23</sup>, *EKW*<sup>24</sup>, *Tulliasiamies*<sup>25</sup> e *GIL Insurance*<sup>26</sup>. Si rilevi come, tra queste, soltanto le sentenze *Bergandi*, *Wisselink* e *Dansk Denkavit* siano state definite dalla Corte in seduta plenaria, mentre le altre sono state decise dalle sezioni.

17. In questa giurisprudenza, che si estende su un arco di circa vent'anni, possono ravvisarsi una serie di costanti ed alcune linee evolutive.

18. In primo luogo, la Corte ha esaminato le finalità della normativa IVA e la ratio del divieto di altri tipi di imposta sulla cifra d'affari. In secondo luogo, ha definito una serie di caratteristiche dell'IVA, in presenza delle quali un'altra imposta nazionale va ricondotta alla sfera del divieto. Infine, esaminando le diverse imposte nazionali di volta in volta in questione, ha identificato varie caratteristiche specifiche che sono o non sono ammissibili sotto tale profilo, nonché un'altra serie di caratteristiche che ha considerato invece come irrilevanti.

19. Tre sono le finalità principali che la Corte ha ravvisato nell'adozione del sistema comune di IVA:

---

<sup>11</sup> – Una serie di altre cause ha importanza minore: la sentenza 8 luglio 1986, causa 73/85, Kerrutt (Racc. pag. 2219), riguardava un tipo di imposta di registro esplicitamente consentita dall'art. 33 della sesta direttiva; nella sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 317/86, 48/87, 49/87, 285/87 e 363/87-367/87, Lambert e a. (Racc. pag. 787), la Corte ha ribadito lo stesso principio enunciato nella sentenza *Bergandi* (cit. alla nota 5), con riferimento alla stessa imposta; l'imposta oggetto della sentenza 31 marzo 1992, causa C-200/90, *Dansk Denkavit* (Racc. pag. 12217) è stata successivamente anche oggetto di un ricorso per inadempimento sfociato nella sentenza 1° dicembre 1993, causa C-234/91, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-6273), nella quale la Corte ha seguito lo stesso ragionamento; nella sentenza 17 settembre 1997, causa C-28/96, *Fricarnes* (Racc. pag. I-4939, punti 34 e segg.), la Corte ha seguito il medesimo iter logico della sentenza, pronunciata in pari data nella causa C-347/95, *UCAL*, avente ad oggetto una tassa analoga.

<sup>12</sup> – Sentenza 27 novembre 1985, causa 295/84 (Racc. pag. 3759, in particolare punti 14-17).

<sup>13</sup> – Cit. supra alla nota 5, punti 6-20.

<sup>14</sup> – Sentenza 13 luglio 1989, cause riunite 93/88 e 94/88 (Racc. pag. 2671, punti 6-21).

<sup>15</sup> – Sentenza 19 marzo 1991, causa C-109/90 (Racc. pag. I-1385, in particolare punto 14).

<sup>16</sup> – Cit. alla nota 11.

<sup>17</sup> – Sentenza 7 maggio 1992, causa C-347/90 (Racc. pag. I-2947).

<sup>18</sup> – Sentenza 16 dicembre 1992, causa C-208/91 (Racc. pag. I-6709).

<sup>19</sup> – Cit. supra alla nota 5.

<sup>20</sup> – Cit. supra alla nota 11, punti 30 e segg.

<sup>21</sup> – Sentenza 17 settembre 1997, causa C-130/96 (Racc. pag. I-5053).

<sup>22</sup> – Sentenza 19 febbraio 1998, causa C-318/96 (Racc. pag. I-785).

<sup>23</sup> – Sentenza 8 giugno 1999, cause riunite C-338/97, C-344/97 e C-390/97 (Racc. pag. I-3319).

<sup>24</sup> – Sentenza 9 marzo 2000, causa C-437/97 (Racc. pag. I-1157, in particolare punti 19-25).

<sup>25</sup> – Sentenza 19 settembre 2002, causa C-101/00 (Racc. pag. I-7487, in particolare punti 91-107).

<sup>26</sup> – Sentenza 29 aprile 2004, causa C-308/01 (Racc. pag. I-4777, in particolare punti 23-37).

- abolire e sostituire i sistemi di imposte sulla cifra d'affari cumulative a cascata, come precedentemente applicate in molti Stati membri <sup>27</sup>;
- instaurare un mercato comune all'interno del quale vi sia una concorrenza non alterata e che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, eliminando le differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza ed ostacolare gli scambi <sup>28</sup>; e
- garantire parità nelle condizioni di tassazione dello stesso negozio, indipendentemente dallo Stato membro nel quale viene effettuato <sup>29</sup>.

20. La finalità del divieto di imposte sulla cifra d'affari è, come chiarito in numerose sentenze <sup>30</sup>, quella di evitare che il sistema comune di IVA sia pregiudicato, il che avverrebbe nel caso in cui fossero applicate imposte, dazi o oneri sulla circolazione dei beni e dei servizi in modo analogo a quello dell'IVA. Nella sentenza *Wisselink* <sup>31</sup>, viene fatto un riferimento ancor più generale al rischio che siano compromesse le finalità sottese al sistema comune di IVA nella fase attuale del processo di armonizzazione.

21. Le caratteristiche dell'IVA vengono descritte inizialmente mediante riferimento all'art. 2 della prima direttiva e all'art. 17, n. 2, della sesta direttiva: il principio consiste nell'applicare ai beni e ai servizi, fino allo stadio del commercio al minuto compreso, un tributo generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, indipendentemente dal numero di passaggi avvenuti nel processo di produzione e di distribuzione anteriore alla fase dell'imposizione; tuttavia, ad ogni passaggio, l'IVA è dovuta solo previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei vari elementi costitutivi del prezzo, essendo i soggetti passivi autorizzati a detrarre dall'imposta di cui sono debitori l'imposta già riscossa a monte sui beni <sup>32</sup>.

22. A partire, poi, dalla sentenza *Dansk Denkavit*, è stato elaborato un elenco più formale di «caratteristiche essenziali» dell'IVA, segnatamente:

- si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;
- è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo d'imposta quale contropartita dei beni e servizi forniti;
- viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate precedentemente;

---

<sup>27</sup> – Sentenze *Rousseau Wilmot*, punto 13; *Wisselink*, punto 8; v. anche l'ottavo 'considerando' della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301; in prosieguo: la «prima direttiva»).

<sup>28</sup> – Sentenze *Bergandi*, punto 7; *SPAR*, punto 17; *Pelzl*, punto 14; v. anche primo e secondo 'considerando' della prima direttiva.

<sup>29</sup> – Sentenze *Bergandi*, punto 9; *SPAR*, punto 19; *Pelzl*, punto 18.

<sup>30</sup> – Sentenze *Rousseau Wilmot*, punto 16; *Bergandi*, punto 14; *Wisselink*, punto 17; *Dansk Denkavit*, punto 11; *Bozzi*, punto 9; *Beulande*, punto 12; *Careda*, punti 13 e 24; *UCAL*, punto 33; *Solisnor*, punto 13; *EKW*, punto 20.

<sup>31</sup> – Punto 19.

<sup>32</sup> – Sentenze *Rousseau Wilmot*, punto 15; *Bergandi*, punti 8 e 15; *Wisselink*, punto 18; *Giant*, punto 12; *SPAR*, punto 23; *Pelzl*, punto 16.

- gli importi pagati nelle fasi precedenti del processo sono detratti dall'imposta che il soggetto passivo deve pagare, cosicché l'imposta si applica, ad ogni passaggio, solo sul valore aggiunto in quella fase, e l'onere finale dell'imposta va in definitiva a carico del consumatore<sup>33</sup>.

23. Le caratteristiche di un'imposta nazionale rientrante nella sfera del divieto di cui all'art. 33, n. 1, della sesta direttiva sono descritte, anzitutto, in termini generali, come quelle aventi l'effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune di IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo i negozi commerciali in modo analogo a quello che caratterizza l'IVA<sup>34</sup>. Nelle sentenze in cui sono elencate le quattro caratteristiche essenziali dell'IVA<sup>35</sup>, viene altresì specificato che tasse, dazi e oneri devono in ogni caso essere considerati imposti sulla circolazione di beni e servizi in modo analogo all'IVA ove posseggano tali caratteristiche essenziali. Non è tuttavia necessario che siano simili all'IVA sotto ogni profilo<sup>36</sup>.

24. Inoltre, entrando nello specifico, soltanto una volta, e precisamente nella sentenza *Dansk Denkavit*, la Corte ha dichiarato un'imposta effettivamente incompatibile, descrivendone le caratteristiche come segue<sup>37</sup>:

- veniva versata sia per attività soggette ad IVA sia per altre attività a carattere industriale o commerciale consistenti nell'effettuazione di prestazioni a titolo oneroso;
- era riscossa, per quanto concerneva le imprese soggette ad IVA, su una base imponibile identica a quella utilizzata per l'IVA, cioè sotto forma di una percentuale sull'importo delle vendite realizzate, previa detrazione dell'importo degli acquisti effettuati;
- a differenza dell'IVA, non veniva percepita all'importazione, ma era riscossa sul prezzo pieno di vendita delle merci importate al momento della loro prima rivendita nello Stato membro considerato;
- a differenza dell'IVA, non occorre che fosse indicata a parte nella fattura;
- era riscossa parallelamente all'IVA.

25. Nella sentenza *Careda*<sup>38</sup>, la Corte ha ulteriormente specificato che, affinché un tributo sia assoggettato al divieto, esso deve poter essere trasferito al consumatore.

26. Nelle altre sentenze, invece, la Corte ha ritenuto che varie imposte nazionali fossero compatibili con la sesta direttiva in quanto le loro caratteristiche erano sufficientemente diverse da quelle dell'IVA. Nella maggior parte dei casi, la Corte ha fondato il suo accertamento sull'esistenza di un fascio di

---

<sup>33</sup> – Questa sintesi è tratta dalla sentenza *Pelzl*, punti 20 e 21. Le caratteristiche così delineate sono rimaste sostanzialmente invariate, sebbene vi siano lievi differenze nell'esatta formulazione: v. sentenze *Dansk Denkavit*, punto 11; *Bozzi*, punto 12; *Beaulande*, punto 14; *Careda*, punto 14; *UCAL*, punto 34; *Solisnor*, punto 14; *EKW*, punto 22; *Tulliasiamies*, punto 99; nonché *GIL Insurance*, punto 33.

<sup>34</sup> – V. sentenze *Bergandi*, punto 14; *Giant*, punto 11; *SPAR*, punto 22; *Pelzl*, punto 20.

<sup>35</sup> – V. *supra*, paragrafo 22, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>36</sup> – Sentenze *Dansk Denkavit*, punto 14; *Careda*, punto 14; *Solisnor*, punto 14; *SPAR*, punto 21; *EKW*, punto 22; *GIL Insurance*, punto 32.

<sup>37</sup> – Punto 15 e dispositivo. Si noti tuttavia che non tutte quelle caratteristiche sono state considerate rilevante nell'analisi svolta dalla Corte; v. *infra*, paragrafo 28 nonché note 50, 52 e 54.

<sup>38</sup> – Al punto 15.

caratteristiche idonee a distinguere l'imposta in oggetto dall'IVA, mentre nella sentenza *Solisnor*<sup>39</sup> e nella sentenza *EKW*<sup>40</sup> ha ritenuto che la mancanza di applicazione generale fosse sufficiente ad escludere, di per sé, l'imposta dall'ambito di applicazione del divieto; anche una limitazione a determinate categorie di beni o di servizi è stata presa in considerazione nella maggior parte delle altre sentenze e sembra comunque essere stata una caratteristica di tutte le imposte contestate, salvo forse quelle oggetto delle sentenze *Rousseau Wilmot* e *SPAR*.

27. Altre caratteristiche che la Corte ha ritenuto differire da quelle dell'IVA, e che ha considerato rilevanti nel valutare la compatibilità di un'imposta nazionale, sono le seguenti:

- calcolo dell'imposta sulla base del fatturato annuo, di modo che sia impossibile determinare l'importo preciso trasferito sui consumatori<sup>41</sup>;
- applicazione dell'imposta sulla base della circostanza che un bene sia semplicemente messo a disposizione del pubblico, a prescindere dall'importo o anche dall'esistenza di un onere per l'uso, oppure calcolo sulla base di un prezzo stimato piuttosto che effettivo<sup>42</sup>; più in generale, calcolo su una base imponibile diversa da quella del valore aggiunto<sup>43</sup>;
- assenza di disposizioni in merito alla detraibilità dell'imposta versata a monte<sup>44</sup>;
- mancanza di una diretta o stretta proporzionalità rispetto al prezzo dell'operazione tassata<sup>45</sup>;
- applicazione dell'imposizione soltanto in una fase nell'ambito di una catena di operazioni<sup>46</sup>; tuttavia, nella sentenza *Wisselink*<sup>47</sup>, la Corte ha chiarito che anche un'imposta riscossa una sola volta può essere contraria al diritto comunitario qualora ostacoli la piena efficacia del sistema comune dell'IVA;
- applicazione dell'imposta sulle operazioni effettuate a monte, e non a valle, dal soggetto passivo<sup>48</sup>.

28. Infine, la Corte ha altresì identificato una serie di caratteristiche che non rilevano al fine di valutare la compatibilità di un'imposta nazionale:

- la denominazione dell'imposta in diritto nazionale, il testo letterale della norma o le ragioni per la sua adozione<sup>49</sup>;

---

<sup>39</sup> – Ai punti 18 e 19.

<sup>40</sup> – Ai punti 24 e 25.

<sup>41</sup> – Sentenze *Rousseau Wilmot*, punto 16; *Giant*, punto 14; *Pelzl*, punti 24 e 25.

<sup>42</sup> – Sentenze *Bergandi*, punti 16 e segg.; *Wisselink*, punto 20.

<sup>43</sup> – Sentenze *Beaulande*, punto 18; *UCAL*, punto 36; *GIL Insurance*, punto 36.

<sup>44</sup> – Sentenze *Wisselink*, punto 20; *Bozzi*, punto 16; *Beaulande*, punto 17; *UCAL*, punto 36; *Pelzl*, punto 23.

<sup>45</sup> – Sentenze *Bozzi*, punto 15; *UCAL*, punto 36; *Tulliasiamies*, punto 102.

<sup>46</sup> – Sentenze *Bozzi*, punto 16; *Beaulande*, punto 17; *UCAL*, punto 36; *SPAR*, punto 27; *Tulliasiamies*, punto 103; *GIL Insurance*, punto 36.

<sup>47</sup> – Ai punti 11 e 12.

<sup>48</sup> – Sentenza *SPAR*, punti 25 e 26.

- il fatto che l'imposta sia applicata in maniera concorrente all'IVA <sup>50</sup>;
- la mancanza di uno specifico obbligo di trasferire l'imposta al consumatore <sup>51</sup>;
- la mancanza di un obbligo di menzionare l'imposta in una fattura o di rilasciare o detenere fatture <sup>52</sup>;
- il fatto che l'imposta non sia pagata all'importazione ma al momento della prima cessione ad essa successiva <sup>53</sup>;
- il fatto che l'imposta sia calcolata su una base imponibile diversa nel caso di soggetto passivo non soggetto all'IVA <sup>54</sup>.

### 3. Commenti generali sulla giurisprudenza

29. Vi sono dunque due aspetti principali nell'impostazione seguita dalla Corte: da un lato, a livello fondamentale, lo scrupolo di tutelare i principi sottesi al sistema dell'IVA e di evitare interferenze con lo stesso; dall'altro, la volontà di definire, più formalmente e nell'interesse della certezza del diritto, i criteri alla luce dei quali un'imposta nazionale può chiaramente essere qualificata come incompatibile con il sistema dell'IVA.

30. Una panoramica della giurisprudenza rivela come, mentre il primo aspetto non è mai stato trascurato, il riferimento ai criteri specifici abbia assunto crescente importanza nelle sentenze più recenti. Gli Stati membri che hanno risposto al primo quesito posto dalla Corte <sup>55</sup> auspicano tutti una conferma di tale importanza; la Finlandia, in particolare, chiede che ci si attenga fermamente alle quattro «caratteristiche essenziali» nell'interesse della chiarezza, coerenza e certezza del diritto.

31. Tale posizione è comprensibile. Gli Stati membri debbono sapere quali limiti possono applicarsi alla loro libertà di azione allorché introducono nuove forme di tassazione ovvero mantengono o modificano forme esistenti. È importante in tale contesto che vi siano criteri chiari e obiettivi.

32. Tuttavia, vi è sempre il rischio che un'applicazione puramente formale di regole o criteri conduca a risultati contrastanti con lo scopo fondamentale perseguito quando tali regole o criteri sono stati adottati – nella fattispecie, quello di garantire che non sia pregiudicato il corretto funzionamento del sistema comune di IVA.

33. Mi pare dunque indispensabile, nel valutare le caratteristiche di qualunque tributo nazionale messo in discussione rispetto alle caratteristiche dell'IVA, continuare a farlo alla luce di tale scopo, al fine di prevenire qualunque interferenza con gli obiettivi fondamentali consistenti nel sostituire le imposte sulla cifra d'affari cumulative a cascata, predisporre le condizioni per una sana concorrenza nel mercato comune, eliminare le differenze nella tassazione idonee a distorcere la concorrenza o a

---

<sup>49</sup> – Sentenze *Wisselink*, punto 10; *Careda*, punto 17; *Tulliasiamies*, punto 98.

<sup>50</sup> – Sentenze *Giant*, punto 9; *Dansk Denkavit*, punto 15; *SPAR*, punto 21.

<sup>51</sup> – Sentenza *Careda*, punto 18.

<sup>52</sup> – Sentenze *Dansk Denkavit*, punto 15; *Careda*, punti 23 e 25.

<sup>53</sup> – Sentenza *Dansk Denkavit*, punto 15.

<sup>54</sup> – *Ibidem*.

<sup>55</sup> – Finlandia, Francia, Ungheria, Italia e Spagna.

ostacolare gli scambi, e garantire parità nelle condizioni di tassazione di una determinata operazione, a prescindere dallo Stato membro in cui essa viene effettuata.

34. In tale contesto, le caratteristiche di un'imposta nazionale possono variare quanto al loro grado di somiglianza con le caratteristiche essenziali dell'IVA. Sembra improbabile che, ove un'imposta pregiudichi il funzionamento del mercato comune in quanto possiede quelle caratteristiche in forma identica, smetterà di pregiudicare il sistema semplicemente in conseguenza di differenze minori.

35. Giustamente la Corte ha dichiarato che, per essere ricompresa nel divieto, non è necessario che un'imposta sia identica all'IVA sotto tutti i profili, dovendo invece essere considerata ricompresa nel divieto qualora possieda le caratteristiche essenziali dell'IVA. Allo stesso modo, ritengo che ciò che è necessario, con riferimento a ciascuna di quelle caratteristiche individuali, non sia un'identità stretta e assoluta bensì un'identità sostanziale.

36. Per contro si può ipotizzare che nella pratica, e forse prima facie paradossalmente, un'imposta interferisca tanto meno con il sistema di IVA quanto più gli assomiglia. Un'ipotetica imposta aggiuntiva rispetto all'IVA ma altrimenti identica ad essa sotto tutti i profili non sarebbe infatti molto diversa da un aumento dell'aliquota standard dell'IVA, per la quale non vi è, attualmente, alcun limite massimo<sup>56</sup>. Ciò che rischia di interferire in maggior misura con il sistema comune è un'imposta che, pur possedendo caratteristiche essenziali dell'IVA, ne possieda anche altre con essa contrastanti<sup>57</sup>.

37. In tale contesto, l'avvocato generale Jacobs ha riconosciuto<sup>58</sup> che la presenza di tutte le quattro caratteristiche essenziali dell'IVA è condizione necessaria perché un'imposta nazionale sia incompatibile con la sesta direttiva, il che implicherebbe che, in mancanza di una qualunque di tali caratteristiche, l'imposta sia compatibile.

38. Tuttavia, è anche possibile un'interpretazione della giurisprudenza leggermente diversa.

39. In tutte le sentenze, salvo Solisnor e EKW, la Corte ha sottolineato che all'imposta nazionale di cui trattavasi mancava più di una delle quattro caratteristiche essenziali mentre, nelle due sentenze citate, decisiva è stata l'assenza di applicazione generale. Ciò potrebbe suggerire che, delle quattro caratteristiche, quella dell'applicabilità generale debba essere considerata di maggior peso rispetto alle altre tre. Tuttavia, non mi sembra che tale conclusione possa essere tratta con certezza, cosicché non propongo di accogliere quest'interpretazione.

40. Che cosa può dirsi allora, in termini generali e con sicurezza, circa le caratteristiche essenziali dell'IVA, alla luce dello scopo del sistema comune e del divieto di imposte nazionali idonee a pregiudicarne il funzionamento?

41. Possono anzitutto essere fissati alcuni punti in negativo. Un'imposta non è idonea a pregiudicare il funzionamento del sistema comune se non si applica in modo generale; le imposte che si limitino a categorie specifiche di beni o servizi non sono idonee ad interferire con il sistema nel complesso. Un'imposta che non sia applicata in ciascuna fase della catena produttiva o distributiva è meno probabile che possa compromettere il sistema; tali imposte possono incidere su una fase specifica della

---

<sup>56</sup> – V. art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva. In varie occasioni la Commissione ha proposto un'aliquota massima, ma tale proposta non è stata accettata, sebbene, de facto, si applichi un'aliquota massima del 25%, probabilmente per ragioni pratiche connesse all'aumento del rischio di frodi allorché l'aliquota cresce.

<sup>57</sup> – V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Tesoro presentate nella causa Dansk Denkavit (paragrafo 8, sesto capoverso, a pag. I-2235).

<sup>58</sup> – Ai paragrafi 24 e 25 delle sue conclusioni.

catena, ma non sull'intero sistema<sup>59</sup>. Un'imposta che non sia proporzionale al valore aggiunto in ciascuna fase, e quindi al prezzo complessivo in ciascuna fase, è meno probabile che interferisca con il sistema di IVA; imposte forfettarie possono in generale coesistere con imposte proporzionali, quantomeno fintantoché l'imposta proporzionale non sia applicata anche sull'importo dell'imposta forfettaria<sup>60</sup>. E, naturalmente, un'imposta non trasferibile sul consumatore non può compromettere il funzionamento dell'IVA come imposta sul consumo.

42. Prima di esaminare l'applicazione della giurisprudenza, e dei criteri da essa elaborati, a un'imposta come l'IRAP, è tuttavia necessario, ancora a livello generale, considerare l'eventuale rilevanza di due punti specifici: lo status delle operazioni bancarie in riferimento alle imposte sulla cifra d'affari e la distinzione tra imposizione fiscale diretta e indiretta alla luce dell'art. 93 CE.

#### 4. Assoggettamento delle operazioni bancarie all'imposta sulla cifra d'affari

43. La Corte ha chiesto alle parti, agli Stati membri e alla Commissione di chiarire in quale misura, a loro parere, le operazioni bancarie possano essere assoggettate ad un'imposta avente il carattere di imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva.

44. La Banca Popolare, i governi francese e ungherese e la Commissione hanno risposto brevemente, concordando sul fatto che le operazioni bancarie possano, in via di principio, essere assoggettate ad un'imposta del genere (sebbene possano sorgere difficoltà pratiche maggiori rispetto al caso di altre operazioni commerciali) sottolineando comunque anche l'esistenza di un ampio numero di esenzioni dall'IVA nell'ambito dei servizi finanziari<sup>61</sup>.

45. Il governo ungherese ritiene pertanto che agli Stati membri non sia preclusa, in forza dell'art. 33, n. 1, la possibilità di imporre un tributo diverso dall'IVA sulle operazioni bancarie. La Banca Popolare è in disaccordo con questa tesi, sottolineando che la questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda la compatibilità dell'IRAP «tout court», e non quella della sua applicazione alle operazioni bancarie.

46. Non credo che un'approfondita analisi della questione potrebbe rivelarsi proficua<sup>62</sup>. I servizi bancari rientrano nell'ambito dell'IVA in forza dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva; sono ampiamente esenti in forza dell'art. 13, parte B, lett. d); tuttavia, gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione a norma dell'art. 13, parte C, lett. b). Qualora un'imposta di applicazione generale soddisfi tutti i criteri per essere ricompresa nel divieto di cui all'art. 33, n. 1, non dovrebbe esserne esclusa semplicemente perché si applica anche a una categoria di operazioni che è esente e per la quale, eventualmente, lo Stato membro di cui trattasi non abbia previsto la possibilità di optare per l'imposizione<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> – Sebbene risulti dai punti 11 e 12 della sentenza *Wisselink* che tale conclusione non ha valenza assoluta, e che anche un'imposta che si applica in una singola fase può in alcuni casi impedire il corretto funzionamento del sistema comune di IVA.

<sup>60</sup> – La sentenza *Bergandi* suggerisce tuttavia, al punto 17, che un'imposta forfettaria basata su una valutazione obiettiva dei prevedibili ricavi potrebbe essere ricompresa nel divieto, se trasferita sul consumatore.

<sup>61</sup> – In particolare all'art. 13, parte B, lett. d).

<sup>62</sup> – La Commissione ha fatto approntare diverse relazioni sull'applicazione dell'IVA ai servizi finanziari, ivi incluse le operazioni bancarie. In particolare, sul sito web della Commissione è rinvenibile uno studio effettuato nel 1996 dalla Ernst & Young.

<sup>63</sup> – V. paragrafi 39, 40 e 53 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate in questa causa.



47. Non mi sembra dunque rilevante, ai fini della valutazione cui la Corte dovrà procedere, il fatto che la maggior parte delle operazioni effettuate dalla Banca Popolare, o dalle banche in generale, possa essere esente da IVA.

#### 5. L'art. 93 CE e la distinzione tra imposte dirette e indirette

48. Infine, vorrei passare ad esaminare una questione generale sollevata da vari Stati membri nelle loro osservazioni: ci si chiede se l'eventuale qualificazione di un'imposta come imposta diretta possa essere rilevante ai fini della valutazione della sua compatibilità con la sesta direttiva.

49. Tutte le direttive IVA si fondano sull'art. 93 CE (ex art. 99 del Trattato CE), in forza del quale il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative «alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette» nella misura «necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno» (originariamente «nell'interesse del mercato comune»).

50. Ne è stato desunto che, poiché l'art. 93 CE riguarda soltanto l'imposizione fiscale indiretta, la sesta direttiva non può vietare tributi che non configurino, di per sé, un'imposta indiretta.

51. A mio parere, tuttavia, tale conclusione non è giustificata.

52. In primo luogo, si rilevi che, come la Commissione ha sottolineato nel corso della seconda udienza, la Corte, nel valutare la compatibilità di un'imposta nazionale con la sesta direttiva, non l'ha mai qualificata come «diretta» o «indiretta»<sup>64</sup>. Chiaramente, da tale circostanza non può trarsi alcuna conclusione determinante, tuttavia essa indica che la distinzione tra imposizione diretta e indiretta non è stata considerata, ad oggi, un criterio essenziale, e può suggerire che dovrebbe essere introdotta come criterio solo ove vi fossero fondate ragioni per farlo, il che resta da verificare.

53. In tale contesto, va ricordato che il Trattato non contiene alcuna definizione in merito alla differenza tra imposizione diretta e indiretta, ed è pacifico che non può formularsi alcuna definizione completa, inequivocabile e universalmente valida.

54. Certamente, l'essenza della distinzione è chiara: un'imposta diretta è riscossa direttamente presso il soggetto su cui grava l'onere economico; un'imposta indiretta è inclusa in un importo pagato da tale soggetto a un altro, che non sopporta l'onere economico ma che risponde del pagamento dell'imposta.

55. Tipiche imposte dirette sono quelle sul patrimonio personale, sulla proprietà o sul reddito; si potrebbe dire che solo le imposte riscosse sui singoli come tali abbiano natura veramente diretta. Al contrario, l'IVA, come disciplinata dalla sesta direttiva, è un'imposta indiretta per eccellenza, in quanto del tutto neutrale rispetto agli operatori economici presso i quali è riscossa ed in quanto viene in via di principio sempre trasferita sul consumatore finale quale percentuale identificabile del prezzo (e quale importo specificato allorché viene emessa una fattura).

56. Tuttavia, la situazione non sempre è nitida. Alcune imposte che sono in primo luogo dirette possono condividere in parte la natura dell'imposizione fiscale indiretta, e viceversa. E anche qualora potesse rinvenirsi un criterio soddisfacente per distinguere giuridicamente tra imposizione fiscale diretta e indiretta, alcuni degli effetti di un'imposta come l'IRAP sembrano potersi sovrapporre a quelli dell'IVA, cosicché un'interferenza tra le due non può essere esclusa.

---

<sup>64</sup> – V. la giurisprudenza citata supra, al paragrafo 16. La Corte ha ovviamente tenuto conto della possibilità di trasferire l'onere dell'imposta, che è una caratteristica dell'imposizione indiretta, ma solo a fini di raffronto con l'IVA, e non per qualificare l'imposta come diretta o indiretta.

57. Inoltre, è stato correttamente sottolineato come l'art. 93 CE non possa chiaramente fornire un valido fondamento normativo per un'armonizzazione comunitaria dell'imposizione fiscale diretta. Tuttavia, altrettanto chiaramente, secondo me, esso *può* fornire un tale fondamento per una norma comunitaria che vieti un'imposta nazionale idonea a pregiudicare il funzionamento di una forma di imposizione indiretta armonizzata – come l'IVA. Non credo sia necessario esigere un fondamento normativo diverso semplicemente perché il tributo nazionale in questione può presentare alcune caratteristiche dell'imposizione diretta. Ciò che importa è che possenga oppure no caratteristiche idonee a compromettere il funzionamento del sistema dell'IVA, a prescindere dal fatto che ne possenga anche altre che non lo sono – e si ricordi che solo le caratteristiche lesive del funzionamento del sistema dell'IVA saranno in conflitto con il divieto fondato sull'art. 93 CE.

58. In termini più succinti, si può dire che l'art. 93 CE non consente alla legislazione comunitaria di ledere la sovranità fiscale degli Stati membri nel settore della fiscalità diretta; reciprocamente, non consente agli Stati membri di adottare, nell'esercizio di tale sovranità, misure idonee a compromettere l'armonizzazione, come pattuita, della fiscalità indiretta. Di conseguenza, esso può fungere da valido fondamento normativo per una normativa che vieti siffatte misure.

59. Si rilevi infine che, sebbene dal 1989<sup>65</sup> in poi tutte le direttive IVA risultino essere state adottate soltanto sulla base dell'art. 93 CE (o del suo predecessore, l'art. 99 del Trattato CE), non così era avvenuto per le direttive precedenti. Fino al 1986<sup>66</sup> esse erano fondate nel contempo sull'art. 99 e sull'art. 100 del Trattato CE, vale a dire sugli attuali artt. 93 CE e 94 CE. Ai sensi di quest'ultima norma, il Consiglio stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni nazionali «che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune».

60. Pertanto la sesta direttiva, che rientra nel primo gruppo, è stata adottata sulla base non soltanto di una disposizione del Trattato che autorizza l'armonizzazione delle imposte indirette, ma anche sulla base di un'altra disposizione che autorizza, più in generale, qualunque armonizzazione che sia in rapporto indiretto con l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.

61. Di conseguenza, non vi è alcuna ragione per cui il divieto di imposte nazionali sulla cifra d'affari diverse dall'IVA non debba potersi estendere a tutte le imposte idonee a pregiudicare il funzionamento del sistema dell'IVA. Ciò dipenderà dalle caratteristiche e dagli effetti di ciascuna imposta, e non da una sua classificazione teorica nella categoria delle imposte dirette o di quelle indirette. Non paiono esservi ragioni cogenti per introdurre un criterio del genere in sede di valutazione della compatibilità con l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva, e l'art. 93 CE, in quanto fondamento normativo della sesta direttiva, non fornisce pertanto alcun ausilio diretto sotto tale profilo.

6. Conclusione sulla scorta delle considerazioni generali in merito alla compatibilità con la sesta direttiva

62. Giungo pertanto alla conclusione che né la peculiarità delle operazioni bancarie né la qualificazione di un'imposta come diretta o indiretta possono incidere sulla valutazione che qui ci occupa, la quale deve basarsi su un esame delle quattro caratteristiche essenziali, le quali tutte debbono ricorrere affinché un'imposta nazionale rientri nella sfera del divieto sancito dalla sesta direttiva.

---

<sup>65</sup> – Diciottesima direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/465/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (GU L 226, pag. 21).

<sup>66</sup> – Tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326, pag. 40); sebbene le direttive IVA siano numerate in ordine progressivo, non tutte quelle nell'ordine sono state di fatto adottate (o adottate nell'ordine progressivo).

63. Tuttavia, ritengo che la Corte, con riferimento a taluni aspetti di questi criteri, si trovi di fronte ad una scelta tra un'applicazione restrittiva ed una più estensiva, quest'ultima quantomeno implicitamente insita nell'analisi svolta dall'avvocato generale Jacobs.

64. Orbene, si può desumere dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi delineati che tanto l'approccio estensivo quanto quello restrittivo già sono presenti, in gradi diversi, nella giurisprudenza della Corte, che può dunque aver mantenuto un qualche grado di incertezza. Nella fattispecie, la Corte deve dissipare ogni eventuale incertezza indicando se le quattro caratteristiche essenziali, utilizzate come criteri per accertare se un'imposta nazionale sia vietata dalla sesta direttiva, debbano essere considerate in maniera puramente formale oppure alla luce delle finalità del divieto, da un lato, e del sistema dell'IVA armonizzata visto nel suo insieme, dall'altro.

65. Considerato inoltre il rango della presente causa – l'attenzione che ha attirato, il fatto che, diversamente dalla maggior parte delle cause precedenti, sarà giudicata dalla Corte in seduta plenaria e la circostanza che il procedimento sia stato riaperto espressamente per valutare, inter alia, i criteri per qualificare un'imposta come imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva – occorre altresì tener presente che la scelta che sarà operata inciderà in maniera determinante sulla futura giurisprudenza in materia.

#### *B – Applicazione ad un'imposta come l'IRAP*

66. Passo ora ad esaminare come i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte dovrebbero essere applicati all'IRAP, tenendo presente che non spetta alla Corte definire le caratteristiche di tale imposta. È questo un compito che tocca ai giudici italiani, ed occorre in linea di principio accettare la descrizione che fa dell'imposta l'ordinanza di rinvio. Tuttavia, ci si potrà soffermare sugli aspetti di tale descrizione che appaiono contestati.

67. L'avvocato generale Jacobs ha, ovviamente, già esaminato gli stessi criteri nelle sue conclusioni e sarebbe di poco profitto riprodurre la sua analisi.

#### 1. Generalità di applicazione

68. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che la prima fondamentale caratteristica dell'IVA è il fatto di essere generalmente applicata ad operazioni concernenti beni e servizi.

69. Come è ricordato nell'ordinanza di rinvio, «l'IRAP si applica, in modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione e di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in essere nell'esercizio in modo abituale di un'attività volta a tale fine» e «nella tassazione “frazionata”» IVA e IRAP si assomigliano come due gocce d'acqua [nonostante] la diversità degli espedienti tecnici usati per la misurazione dell'imponibile e dell'imposta».

70. L'avvocato generale Jacobs ha affrontato questi aspetti nei paragrafi 28-40 delle sue conclusioni, in cui afferma che l'IRAP possiede tali caratteristiche.

71. Tenuto conto di questo, ed alla luce del punto 15 della sentenza Dansk Denkavit, non sembra che l'applicazione generale dell'IRAP a beni e servizi costituisca un problema: è pacifico che, diversamente da quasi tutte le imposte nazionali esaminate dalla Corte e giudicate compatibili con la Sesta direttiva, l'applicazione dell'IRAP non si limita a particolari categorie di beni e di servizi.

72. Mi pare, inoltre, che una divergenza di opinioni tra la Banca Popolare e il governo italiano, alla quale l'avvocato generale Jacobs si riferiva nel paragrafo 32 delle sue conclusioni, sia stata chiarita nella seconda udienza. La Banca Popolare negava che l'IRAP fosse riscossa su beni fabbricati ma non ancora venduti, gravando così sulle scorte e non solo sulle cessioni. Se ho ben capito ciò che è stato detto in

udienza, l'affermazione del governo sarebbe a rigore esatta, ma il fatto che le scorte siano valutate al prezzo di costo e che il costo di fabbricazione sia dedotto dalla base imponibile avrebbe per effetto che in quasi tutti i casi l'importo dell'imposta riscossa sia praticamente pari a zero. Di conseguenza, è inutile che la Corte si soffermi ulteriormente su questo problema.

73. Rimane tuttavia un aspetto in relazione al quale può risultare necessario vedere se occorra adottare un approccio più ampio o più ristretto: nonostante la formulazione dell'ordinanza di rinvio, sembra che l'IRAP non sia calcolata sulle singole operazioni in quanto tali, mentre la giurisprudenza della Corte, rifacendosi all'art. 2 della Sesta direttiva, definisce l'IVA come un'imposta che si applica in generale ad «operazioni» (e, come sarà chiarito in seguito, questa distinzione appare rilevante per più di una delle caratteristiche fondamentali dell'IVA).

74. L'avvocato generale Jacobs ha concluso che vi è in pratica poca differenza tra un'imposta calcolata, come l'IRAP, sulla sola base di un cumulo periodico ed un'altra calcolata, come l'IVA, sulla base di ogni singola operazione per le fatture individuali e sulla base di un cumulo periodico per i commercianti.

75. Sembra infatti evidente che la differenza fra le entrate totali e le uscite totali durante un periodo d'imposta sarà identica alla somma delle differenze tra le singole entrate e le singole uscite durante lo stesso periodo.

76. La Corte potrebbe nondimeno applicare rigorosamente la propria precedente giurisprudenza, considerando che solo le imposte calcolate sulla base di singole operazioni in quanto tali ricadono sotto l'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva a prescindere dal cumulo periodico. In numerose sentenze<sup>67</sup>, il fatto che un'imposta sia calcolata sulla base del giro d'affari annuo è stato considerato come una caratteristica rilevante che distingue tale imposta dall'IVA, sebbene non sembrino esserci casi in cui non ci fossero anche altre caratteristiche distintive.

77. Un simile approccio farebbe dipendere l'incompatibilità da una corrispondenza più precisa tra le modalità di calcolo dell'imposta interna e quelle dell'IVA di quanto non abbia suggerito l'avvocato generale Jacobs.

78. Esso implicherebbe altresì un cambio d'orientamento rispetto alla giurisprudenza risultante dalla sentenza Dansk Denkavit, che fu pronunciata dalla Corte in seduta plenaria: l'imposta che tale sentenza ritenne incompatibile era calcolata secondo un meccanismo apparentemente assai simile a quello dell'IRAP giacché veniva riscossa «come percentuale del volume delle vendite previa deduzione degli acquisti».

79. A mio parere, l'interpretazione più ampia, fatta propria dalla sentenza Dansk Denkavit, è la più appropriata in quanto include nel divieto imposte che, pur non essendo calcolate nello stesso modo, conducono, per i commercianti e per i consumatori, ad un risultato identico a quello delle imposte riscosse sulle singole operazioni. Essa serve meglio lo scopo di garantire che il funzionamento del sistema dell'IVA non sia perturbato.

80. Se si accoglie questo punto di vista, e se si parte dal presupposto che il metodo di calcolo dell'imposta in questione porta in pratica ad un'imposta di ammontare identico a quello che risulterebbe da un metodo basato sul valore delle singole operazioni, mi sembra chiaro che la caratteristica dell'applicazione generale ad operazioni concernenti beni e servizi è presente in un'imposta come l'IRAP.

---

<sup>67</sup> – V. paragrafo 27 e nota 41. Va rilevato che, a differenza di quanto avvenuto nella causa Dansk Denkavit, tutte queste sentenze sono state pronunciate da una sezione della Corte.

81. Il governo italiano nega – è vero – che l'IRAP, calcolata sui risultati globali di un'impresa, possa essere equiparata all'IVA, che è invece calcolata su ciascuna delle singole operazioni effettuate dall'impresa stessa.

82. Tuttavia, i suoi argomenti non si fondano direttamente sulla differenza tra i metodi di calcolo. Esso sostiene, piuttosto, in primo luogo, che l'IRAP è riscossa sull'impresa in quanto tale e non sulle operazioni da questa poste in essere, cosicché è un'imposta diretta e non già un'imposta indiretta<sup>68</sup>; è questo un aspetto di cui ho già trattato ai paragrafi 48 e segg., concludendo che era irrilevante. In secondo luogo, il governo italiano sostiene che il valore cumulato su cui viene riscossa l'IRAP non equivale alla somma dei valori individuali su cui si basa l'IVA; questo argomento concerne però la natura del valore aggiunto usato come base imponibile piuttosto che il metodo di calcolo dell'importo dovuto e lo prenderò perciò in considerazione nell'ambito della quarta caratteristica fondamentale<sup>69</sup>, dove appare più rilevante che nel presente contesto.

83. Le precedenti considerazioni non influenzano perciò la mia opinione sull'imponibile di un'imposta come quella descritta dal giudice remittente in relazione alla prima caratteristica fondamentale dell'IVA.

84. Prima di passare alla seconda di tali caratteristiche, vorrei menzionare brevemente un argomento dedotto dal governo ungherese secondo cui un'imposta non è di applicazione generale se è riscossa a livello locale o regionale, in particolare se la sua riscossione è facoltativa e/o se l'autorità locale o regionale può determinarne l'aliquota. Non mi pare che questo sia un criterio rilevante; di certo non è stato considerato rilevante dalla Corte nella causa Pelzl e nella causa EKW, ciascuna delle quali riguardava imposte regionali<sup>70</sup>. Si tratta piuttosto di accertare se l'imposta sia generale nella propria area di applicazione, indipendentemente dal fatto che essa si applichi su scala nazionale o puramente locale.

85. Di conseguenza, ritengo che un'imposta nazionale dotata delle caratteristiche descritte dal giudice remittente abbia in comune con l'IVA la caratteristica fondamentale di essere generalmente applicata ad operazioni concernenti beni e servizi. Se, nondimeno, la Corte dovesse ritenere – scostandosi dalla sua giurisprudenza Dansk Denkavit – che la caratteristica fondamentale in questione implica necessariamente l'applicazione a singole operazioni, tale imposta non evidenzerebbe tale caratteristica.

## 2. Rapporto proporzionale tra l'imposta e il prezzo

86. La seconda caratteristica fondamentale dell'IVA consiste nel fatto che essa è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto d'imposta per i beni o i servizi che egli fornisce.

87. L'ordinanza di rinvio indica che «la somma delle IRAP rimosse nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione alla immissione al consumo è pari all'aliquota IRAP applicata al prezzo alla vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al consumo. (...) Quindi l'IRAP finisce per agire come imposta generale e proporzionale sul prezzo di cessione al consumo di beni e servizi».

88. L'avvocato generale Jacobs ha trattato questo aspetto nei paragrafi 59 e segg. delle sue conclusioni. Egli ha riconosciuto che il meccanismo dell'IRAP era tale da non poter sempre rimanere

---

<sup>68</sup> – I governi francese ed ungherese hanno formulato osservazioni analoghe.

<sup>69</sup> – V. i successivi paragrafi 105 e segg.

<sup>70</sup> – V., in particolare, la sentenza Pelzl, punto 27; v. inoltre, con riferimento alla compatibilità di un tributo di livello locale con il divieto di imposte aventi effetto equivalente a quello a quello di un dazio sulle esportazioni, sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati (Racc. pag. I-8027, punti 27 e segg.).

strettamente proporzionale al prezzo di ciascuna operazione, ma ha ritenuto che ciò non fosse determinante dal momento che, in sostanza, il carico effettivo dell'IVA può, contrariamente all'importo figurante nella fattura, essere ridistribuito da un commerciante fra i vari tipi di cessioni che egli compie, adeguando i propri margini di profitto, nello stesso modo in cui ciò può essere fatto per l'IRAP. In altri termini, entrambe le imposte sono, per loro natura, proporzionali ed i commercianti finiranno, in situazioni normali, per distribuire proporzionalmente il carico di ciascuna di esse tra i propri prodotti e servizi; in entrambi i casi, essi possono astenersi da tale distribuzione, ma lo faranno soltanto per raggiungere un preciso obiettivo commerciale.

89. È vero che in numerose cause<sup>71</sup> la Corte ha considerato che la mancanza di uno stretto rapporto di proporzionalità o un metodo di calcolo che non permettesse di determinare il preciso importo dell'imposta ripercossa sul consumatore era una caratteristica distintiva rilevante, almeno se presa in considerazione insieme ad altre, di un'imposta non vietata dall'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva. Se si segue tale giurisprudenza, mi sembra che l'IRAP possa essere distinta dall'IVA anche per questo motivo.

90. Tuttavia, l'imposta che venne ritenuta incompatibile nella causa Dansk Denkavit era stata descritta dal giudice del rinvio come un contributo «riscosso in ciascuna fase della catena commerciale (...) sotto forma di percentuale delle vendite realizzate dall'impresa, previa detrazione degli acquisti effettuati, sulla base dei quali è stato riscosso il contributo a monte» e non indicato a parte nella fattura – situazione che sembra corrispondere a quella dell'IRAP. E, nella sentenza Careda<sup>72</sup>, la Corte ha chiaramente statuito che era sufficiente che un'imposta potesse essere ripercossa sul consumatore, senza che occorresse alcun obbligo a questo riguardo; in tali circostanze è ovviamente impossibile applicare anche la condizione che l'importo dell'imposta risulti sempre costantemente proporzionale al prezzo di ciascuna operazione.

91. La Corte sembra quindi aver oscillato fra una nozione più ampia ed una nozione più restrittiva del principio di proporzionalità al prezzo e, nel presente caso, dovrà decidere quale di questi due approcci è maggiormente appropriato.

92. A mio parere, occorre optare per l'approccio più ampio se si intende perseguire l'obiettivo di non mettere in pericolo il funzionamento del sistema dell'IVA. Non sembra possibile ritenere che un'imposta interferisca con il sistema dell'IVA se è strettamente proporzionale ai prezzi delle operazioni; può invece interferire se la proporzionalità è solo approssimativa. Come l'avvocato generale Jacobs ha precisato, sinteticamente, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, ciò consentirebbe ad uno Stato membro di eludere il divieto, magari ricorrendo a qualche minuscolo aggiustamento, ma continuando nondimeno a riscuotere un'imposta che, nella sua funzione, coincide sostanzialmente con l'IVA.

93. Un altro punto di cui si può nondimeno tener conto nel presente contesto e che è stato messo in evidenza dal governo italiano è il regime di IRAP applicato alle importazioni. Sebbene ciò non sia menzionato nell'ordinanza di rinvio, è pacifico che l'IRAP grava unicamente sul valore che è stato aggiunto nella regione italiana (di cui trattasi). Di conseguenza, se una merce è importata per essere (trattata e) rivenduta, l'importo totale dell'IRAP riscossa sarà proporzionale solo alla differenza fra il costo di importazione ed il prezzo di vendita e non già all'intero prezzo di vendita, come accadrebbe per l'IVA.

94. Questo tratto distingue in effetti l'IRAP dall'IVA, che si applica al valore delle importazioni in quanto tale, e dall'imposta di cui si discuteva nella causa Dansk Denkavit, che si applica a tale valore in

---

<sup>71</sup> – V. il precedente paragrafo 27, note 41 e 45.

<sup>72</sup> – Punto 18 della motivazione.

quanto incorporato in una successiva cessione del prodotto. A stretto rigore, perciò, è un tratto idoneo ad escludere l'IRAP dal divieto.

95. Non sono tuttavia convinta – ripeto – che si possa giungere a questa conclusione sulla base di un approccio più ampio che tenga conto dell'obiettivo di evitare che il funzionamento del sistema dell'IVA sia messo in pericolo.

96. È nella natura delle imposte interne – almeno nel caso delle imposte indirette – che, qualora vengano riscosse sul valore aggiunto, tali imposte non siano riscosse sul valore aggiunto realizzato al di fuori del territorio in cui esse si applicano; inoltre, una imposta sulle importazioni violerebbe gli artt. 25 CE e 26 CE. Si potrebbe dunque ritenere che un criterio di proporzionalità rispetto al prezzo nel contesto del divieto di imposte nazionali che interferiscano con il funzionamento del sistema comune dell'IVA debba essere inteso come un criterio di proporzionalità rispetto al valore aggiunto al prezzo nel territorio fiscale dello Stato di cui trattasi.

97. Per quanto riguarda tale criterio, dunque, sono del parere che l'IRAP, come ci è stata descritta, sia sufficientemente proporzionale al prezzo percepito nelle operazioni su cui essa grava così da non essere esclusa dal divieto di cui all'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva, qualora il suddetto divieto sia inteso nel senso che esso preclude le imposte nazionali che, sovrapponendosi, interferiscono con il funzionamento dell'IVA. Diverse sarebbero le conclusioni se il criterio dovesse essere applicato in modo più formale.

### 3. Riscossione ad ogni stadio della produzione

98. La terza caratteristica fondamentale dell'IVA consiste nel fatto che l'imposta è riscossa ad ogni stadio della produzione e della distribuzione, fino alla fase della vendita al dettaglio, indipendentemente dal numero di operazioni che hanno già avuto luogo.

99. L'ordinanza di rinvio precisa che «l'IRAP è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione, poiché ogni operatore che si inserisce in una fase del ciclo, producendo valore aggiunto tassabile, viene elevato, dalla legge, a soggetto passivo di imposta».

100. L'avvocato generale Jacobs ha trattato questi aspetti nei paragrafi 55-58 delle sue conclusioni, in cui ha affermato che l'imposta, quale descritta, soddisfa tale criterio.

101. Le principali obiezioni a questo punto di vista sono simili a quelle che ho già esaminato in precedenza e si basano, in particolare, sul fatto che l'IRAP non è riscossa allo stadio delle singole operazioni, bensì sulla base di cifre annuali, e sul fatto che essa non grava le importazioni.

102. Per quanto attiene alla prima obiezione, mi sembra che un approccio restrittivo non sia comunque giustificato. L'IRAP è riscossa, come ha spiegato l'avvocato generale Jacobs, «in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione in corrispondenza di una cessione o di cessioni di beni o di servizi fatte da un soggetto passivo d'imposta». Questa terza «caratteristica fondamentale» dell'IVA può solo essere intesa nel senso che essa significhi che non le sfugge alcuno stadio nella trafila delle cessioni<sup>73</sup>, ed è forse significativo il fatto che la maggior parte dei tributi che la Corte ha ritenuto compatibili con l'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva, se non tutti, erano imposte riscosse in un singolo stadio di produzione<sup>74</sup>. L'obiettivo è essenzialmente quello di proteggere il funzionamento dell'IVA da

---

<sup>73</sup> – Con la forse inopportuna eccezione, di minor rilievo, di operazioni esenti, qualora esse si pongano a monte di successive e collegate operazioni a valle.

<sup>74</sup> – Fatta forse eccezione per quelle di cui alle sentenze *Rousseau Wilmot* e *SPAR*, in nessuna delle quali la Corte ha fatto espresso riferimento alle quattro «caratteristiche essenziali».

interferenze dovute ad imposte cumulative riscosse in differenti fasi della produzione, ed è in tale prospettiva che occorre vedere il criterio della riscossione ad ogni stadio della trafila di produzione.

103. Per quanto riguarda la seconda obiezione, vorrei ripetere<sup>75</sup> che il fatto di essere riscossa sulla base del valore aggiunto prodotto nel territorio fiscale dello Stato interessato è una caratteristica intrinseca di qualsiasi imposta interna sul valore aggiunto. Poiché un'imposta da riscuotere nel territorio di uno Stato membro è chiaramente idonea a mettere in pericolo un sistema di imposizione comune, operante su scala comunitaria, è irrilevante che la suddetta imposta si applichi o meno a fattispecie che si producono al confine dello Stato.

104. Di conseguenza, concordo con l'avvocato generale Jacobs su questo punto e non vedo spazio per un'interpretazione più restrittiva che escluda l'IRAP dal divieto sulla base di questo criterio.

4. Imposizione del valore aggiunto, previa deduzione dell'imposta pagata a monte

105. L'ultima delle quattro caratteristiche fondamentali dell'IVA è il fatto che l'imposta viene riscossa sul valore aggiunto alla cessione ad ogni stadio, con un meccanismo per la detrazione della tassa pagata sul valore aggiunto negli stadi precedenti.

106. L'avvocato generale Jacobs ha trattato di questi aspetti nei paragrafi 41-54 delle sue conclusioni, in cui ha affermato che essi sono sostanzialmente identici tanto per l'IVA quanto per l'IRAP. Anche qui, egli ha fatto proprio l'approccio più ampio, che toccherà alla Corte decidere se seguire o meno.

107. Tratterò anzitutto del primo aspetto di questa caratteristica che, a mio parere, è il più lineare, precisamente l'esistenza di un meccanismo di detrazione per l'imposta pagata a monte.

108. È evidente che l'IRAP non possiede un tale meccanismo proprio perché, a differenza dell'IVA, non è calcolata previa deduzione dell'imposta pagata a monte dall'imposta fatturata al cliente, bensì deducendo il valore d'acquisto dal valore di cessione. Ciò che importa è il fatto che esiste una somiglianza sostanziale fra i due tipi di meccanismo o, per esprimerci con le parole dell'avvocato generale Jacobs, che la differenza tra di essi è in pratica limitata.

109. Checché ne sia, mi sembra che l'esistenza di un meccanismo di deduzione non sia comunque un criterio indipendente, ma piuttosto un inevitabile corollario del fatto che l'imposta è riscossa sul valore aggiunto ad ogni stadio della produzione e non sul valore cumulato.

110. In effetti, risulta chiaro che non è necessario, per vietare un'imposta, che quest'ultima possieda un meccanismo per la deduzione dell'imposta pagata a monte, dal momento che uno dei principali ed espliciti obiettivi dell'IVA è quello di sostituire dei sistemi comportanti la tassazione cumulativa di singole operazioni in più stadi di produzione (che per definizione non contenevano meccanismi di deduzione) con un sistema comune non cumulativo operante in più stadi di produzione.

111. Potenzialmente più problematica è la questione della natura del valore aggiunto in quanto tale.

112. Il giudice del rinvio osserva che «l'IRAP colpisce il valore netto derivante dall'attività produttiva, ossia il valore netto “aggiunto” al prodotto dal produttore. L'IRAP è dunque un'imposta sul “valore aggiunto” prodotto (...). La quantificazione e tassazione della frazione o segmento di valore aggiunto (...) avvengono (...) deducendo a un di presso dal ricavato delle “vendite” il costo di acquisto del “venduto”».

113. Se così fosse, l'IRAP sembrerebbe possedere la quarta caratteristica fondamentale dell'IVA.

---

<sup>75</sup> – V. il precedente paragrafo 96.



114. Il governo italiano ha tuttavia obiettato che, sebbene l'IRAP sia riscossa sul «valore aggiunto» in senso economico, si tratta di un valore aggiunto diverso da quello preso in considerazione ai fini dell'IVA. Esso sostiene che il valore aggiunto sul quale è riscossa l'IRAP non si calcola sulla sola base dei costi degli acquisti e dei ricavi delle cessioni ma anche sulla base di criteri quali le variazioni delle scorte (siano o meno tali variazioni il risultato di cessioni), le variazioni del valore del lavoro corrente realizzato, i contributi previdenziali, l'ammortizzamento etc. e che l'IRAP consente la deduzione delle importazioni, ma grava sulle esportazioni, mentre l'IVA è riscossa sulle importazioni, ma rimborsata sulle esportazioni. Di conseguenza, due ditte che pagano importi simili per l'IVA, potrebbero pagare importi assai differenti per l'IRAP.

115. Se così fosse, se ne potrebbe dedurre che, in caso di interpretazione restrittiva di tale criterio, l'IRAP non sarebbe vietata.

116. D'altra parte, ci si potrebbe domandare se il grado di differenza non sia di scarsa importanza. Mi sembra che un'imposta non possa sfuggire al divieto di cui all'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva semplicemente grazie alla circostanza che il valore aggiunto sulla base del quale è riscossa viene definito in modo diverso da come fa la direttiva. Tuttavia, perché essa ricada sotto il divieto, occorre che vi sia una somiglianza sostanziale tra i due tipi di valore aggiunto, tale da poter causare interferenze e mettere così a rischio il funzionamento del sistema comune. La somiglianza in questione può essere esaminata a due livelli.

117. Il primo livello è il principio generale che caratterizza la base imponibile, la quale, perché ci possa essere somiglianza sostanziale, deve poter essere chiaramente definita come il valore aggiunto in ciascuno stadio della produzione. Nel caso dell'IRAP, ciò è pacifico e può essere riconosciuto dalla Corte alla luce della normativa che le è stata sottoposta.

118. Il secondo livello è il contenuto dettagliato della base imponibile, cioè gli elementi inclusi nel valore aggiunto tassato o esclusi da questo. A questo riguardo, è pacifico che non tutti gli elementi rilevanti per l'IVA lo sono del pari per l'IRAP, e viceversa. Tuttavia, non mi sembra che la mera elencazione di tali elementi possa esserci d'aiuto; ciò che è in discussione è la somiglianza sostanziale, che può essere accertata solo guardando agli effetti sostanziali.

119. La Corte non dispone di sufficienti informazioni a proposito di tali effetti né rappresenta la sede opportuna per accertarli; un accertamento definitivo può essere effettuato solo dai giudici italiani. La Corte può nondimeno fornire indicazioni circa i criteri grazie ai quali può essere accertata la somiglianza sostanziale. Io propongo un criterio basato sul parallelismo tra gli importi riscossi a titolo d'IVA e quelli riscossi a titolo d'IRAP sul valore aggiunto da ciascuna impresa.

120. Se due imposte sono calcolate in funzione di aliquote diverse sulla stessa base imponibile, il rapporto tra le due rimarrà costante per ciascuna impresa interessata. Si potrebbe elaborare un grafico rappresentante l'importo di ciascuna imposta che un certo numero di imprese, operanti in diversi settori, disposte in ordine progressivo da quelle di minori dimensioni alle più grandi, hanno dovuto pagare alle autorità fiscali, e le due linee del grafico risulterebbero parallele.

121. Se un elemento della base imponibile venisse modificato per una delle suddette imposte, ciò potrebbe effettivamente influire sul parallelismo del rapporto, sulla sua costanza. Quanto più grande fosse il numero di elementi sottratti alla base imponibile di un tributo e/o aggiunti a quella dell'altro, tanto più risulterebbe probabile una distorsione del parallelismo.

122. Non si tratta però di un risultato obbligato. Se la base imponibile di entrambi i tributi fosse il valore aggiunto, ma taluni elementi di questo valore fossero presenti nel caso di un tributo e assenti nel caso dell'altro, il valore aggiunto nel secondo caso potrebbe sempre rimanere in un rapporto costante,

sebbene più ridotto, con il valore aggiunto nel primo, cosicché continuerebbe ad esserci parallelismo tra i due tracciati del grafico.

123. In tali circostanze, si dovrebbe concludere, a mio parere, che vi è somiglianza sostanziale tra le due nozioni di valore aggiunto, poiché lo stesso effetto si potrebbe raggiungere adeguando le aliquote d'imposta piuttosto che la definizione della base imponibile. Più ancora, sarebbe evidente che la natura dell'attività era irrilevante e che le scelte strategiche effettuate da ciascuna impresa – se investire di più nel personale o nei macchinari, se prendere fondi a prestito o reinvestire i profitti, e così via – non influenzavano il risultato.

124. Se, nondimeno, le differenze fra gli elementi che compongono la base imponibile dei due tributi portassero ad una flagrante mancanza di parallelismo tra i due tracciati del grafico, con variazioni imprevedibili, sarei del parere che si dovrebbe concludere per l'assenza di somiglianza sostanziale tra le due imposte.

Lo stesso sarebbe vero se le variazioni non risultassero accidentali, ma potessero essere sistematicamente riportate a scelte strategiche del tipo sopra ricordato, con differenti effetti sull'IVA, da una parte, e sull'imposta in questione, dall'altra.

Ma, in caso di differenze tra settori di attività, giungerei a questa conclusione soltanto se vi fossero anche variazioni all'interno dei singoli settori; tracciati paralleli all'interno di ciascun settore costituirebbero un forte indizio di una somiglianza sostanziale delle imposte.

125. Un tale criterio mi sembra essere adeguatamente obiettivo anche se, di necessità, alcuni suoi dettagli devono essere lasciati alla valutazione dei giudici nazionali, i quali potranno ricorrere, se del caso, al parere di esperti statistici. In particolare, sarà necessario stabilire che cosa costituisca un campione rappresentativo di imprese ed in che misura si possano trascurare variazioni di portata ridotta nel rapporto fra gli importi dei due tributi. Nessuno di questi punti dovrebbe comunque, a mio parere, risultare problematico, se il principio della comparazione è chiaro.

126. Con riserva, pertanto, di una valutazione definitiva della somiglianza sostanziale tra il valore aggiunto su cui si basa l'IRAP e quello su cui si basa l'IVA da parte dei giudici italiani, ritengo che un'imposta interna che presenti le caratteristiche descritte dal giudice remittente abbia in comune con l'IVA la caratteristica fondamentale dell'essere riscossa sul valore aggiunto alle cessioni in ogni stadio della produzione, con un meccanismo di detrazione dell'imposta pagata a monte.

5. Conclusioni sulla valutazione di un'imposta come l'IRAP alla luce dell'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva

127. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, condivido largamente le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs per quanto riguarda l'incompatibilità con l'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva di un'imposta corrispondente alla descrizione che l'ordinanza di rinvio fa dell'IRAP. Dei due approcci che ho cercato di descrivere, egli opta per il più ampio, e così faccio anch'io. A questo riguardo, mi sembra di particolare rilievo il fatto che l'approccio più ampio si concilia con la sentenza Dansk Denkavit, pronunciata dalla Corte in seduta plenaria, mentre altre sentenze, che sembrerebbero favorire un approccio più restrittivo, sono state pronunciate da singole sezioni della Corte.

128. Di conseguenza, ritengo che un'imposta corrispondente alla descrizione fatta dell'IRAP nell'ordinanza di rinvio possieda le quattro caratteristiche essenziali dell'IVA e ricada pertanto nel campo d'applicazione del divieto di altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul giro d'affari, divieto previsto dall'art. 33, n. 1, della Sesta direttiva, purché, per un campione rappresentativo di imprese assoggettate ad entrambe le imposte, il rapporto tra gli importi pagati a titolo d'IVA e gli importi pagati a titolo dell'imposta in questione risulti sostanzialmente costante.

129. La sussistenza di tale condizione va accertata dal giudice nazionale, tenendo conto delle dettagliate caratteristiche dell'imposta in questione.

## II – Limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza resa in un procedimento pregiudiziale

### A – Considerazioni generali

130. L'ultimo dei tre quesiti posti dalla Corte prima della seconda udienza è stato suggerito dalle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs ed è quello che ha ottenuto il maggior numero di risposte da parte degli Stati membri. Esso riguarda le circostanze e le modalità di un eventuale assoggettamento a limiti degli effetti nel tempo di una sentenza emessa dalla Corte in sede di procedimento pregiudiziale.

131. Nel limitare nel tempo gli effetti di una sentenza si deve sempre cercare di raggiungere un contemperamento tra, da un lato, il principio di una corretta e coerente interpretazione del diritto e, dall'altro, il principio di certezza dei rapporti giuridici instaurati in buona fede, anche se in base ad interpretazioni errate.

#### 1. Validità di atti comunitari ed efficacia nel tempo

132. La prassi della Corte trova fondamento nell'art. 231, secondo comma, CE, articolo che, con riferimento ad azioni di annullamento di atti comunitari, così dispone:

«Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi».

133. Fondandosi direttamente su tale disposizione, la Corte ha adottato sostanzialmente due tipi di condotta, o dichiarando definitivi gli effetti dell'atto impugnato<sup>76</sup> oppure confermando i detti effetti fino all'adozione di un nuovo e valido provvedimento – specificando talvolta che ciò dovesse avvenire in tempi ragionevoli<sup>77</sup>.

134. Ma la Corte può inoltre riesaminare la validità di un atto comunitario in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale. Sostanzialmente, per garantire una certa coerenza tra le due situazioni, essa ha pertanto applicato, in via analogica, l'art. 231, secondo comma, CE, nelle opportune ipotesi di tale natura. In quest'ambito, essa ha adottato diversi metodi. In alcune cause, la Corte ha puntualizzato che la dichiarazione di invalidità non aveva nessun effetto retroattivo<sup>78</sup>. In altre, essa ha dichiarato che gli effetti, in generale, non erano retroattivi, eccezion fatta per coloro i quali avessero promosso azioni basate sull'invalidità prima della data della sentenza<sup>79</sup>. In un caso, la Corte ha confermato l'efficacia di norme invalide sino all'adozione di nuove norme<sup>80</sup>, e in un tipo di situazione

<sup>76</sup> – In numerose sentenze, dalla sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86, Consiglio/Parlamento (Racc. pag. 2155, punto 48) alla sentenza 11 settembre 2003, causa C-445/00, Austria/Consiglio (Racc. pag. 8549, punti 103-106).

<sup>77</sup> – In numerose sentenze, dalla sentenza 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 575) alla più recente sentenza 10 gennaio 2006, causa C-178/03, Commissione/Parlamento e Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta).

<sup>78</sup> – V., in particolare, le prime tre cause dove la Corte ha fatto uso di questa possibilità: sentenze 15 ottobre 1980, causa 4/79, Providence Agricole de la Champagne (Racc. pag. 2823, punti 42-46), causa 109/79, Maïseries de Beauce (Racc. pag. 2883, punti 42-46), e causa 145/79, Roquette Frères (Racc. pag. 2917, punti 50-52).

<sup>79</sup> – V., per esempio, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punti 26-30); 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères (Racc. pag. I-1445, punti 17-30).

<sup>80</sup> – Sentenza 29 giugno 1988, causa 300/86, Van Landschoot (Racc. pag. 3443, punti 22-24).

molto specifico, quando una disposizione era stata dichiarata invalida non per il suo contenuto, ma per un'omissione in essa rilevata, la Corte ha semplicemente dichiarato che spettava all'istituzione interessata adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all'incompatibilità<sup>81</sup>. Indubbiamente, la scelta del metodo è stata determinata ogni volta dalle specifiche circostanze del caso.

## 2. Interpretazione del diritto comunitario ed efficacia nel tempo

135. Inoltre, la Corte ha imposto, in taluni casi<sup>82</sup>, una limitazione nel tempo degli effetti di una pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di una disposizione del diritto comunitario.

136. La maggior parte di queste cause rientra in due ampie categorie: mancata concessione, avente natura discriminatoria, di un beneficio finanziario, e imposizione di un tributo nazionale in contrasto con il diritto comunitario. Entrambe le categorie possono concernere importi molto elevati ingiustamente trattenuti o riscossi, il pagamento o il rimborso dei quali può provocare serie difficoltà alle finanze dello Stato membro interessato<sup>83</sup>.

### a) Efficacia *ex tunc*

137. In cause del genere, dopo aver formulato un'interpretazione secondo la quale la linea di condotta nazionale in esame doveva essere considerata illegittima, la Corte ha sistematicamente ricordato che la sua sentenza interpretativa definisce il significato e la portata della norma comunitaria nel senso secondo il quale essa doveva essere intesa ed applicata sin dalla sua entrata in vigore.

### b) Efficacia *ex nunc*

138. Eccezionalmente, quando lo Stato membro aveva buoni motivi per ritenere che la sua condotta fosse compatibile con il diritto comunitario e sussisteva un rischio di serie ripercussioni economiche, la Corte ha proseguito decidendo che la sua interpretazione non poteva essere invocata per rimettere in discussione situazioni consolidate in buona fede nel passato: l'interpretazione avrebbe prodotto effetti dalla data della sentenza stessa<sup>84</sup>.

### c) Eccezioni alla limitazione dell'efficacia nel tempo

139. A tutt'oggi, la Corte ha escluso una qualsiasi forma di limitazione degli effetti nel tempo per azioni basate sull'interpretazione formulata ma proposte prima della data della sua pronuncia<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> – Sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel (Racc. pag. 1753), e cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins Pont-à-Mousson (Racc. pag. 1795).

<sup>82</sup> – Dalla prima, e più famosa, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punti 69-75), alla più recente, almeno per ora, sentenza EKW (punti 57-60).

<sup>83</sup> – V., per esempio, sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), la quale inoltre mostra come serie difficoltà non siano sufficienti a giustificare una limitazione degli effetti nel tempo: dopo aver rilevato (punti 40 e 41) che un numero molto consistente di lavoratori avrebbe potuto invocare il diritto alla parità di trattamento in base all'interpretazione del Trattato formulata, la Corte è poi passata ad accertare (punti 42 e 43) che gli Stati membri avevano potuto legittimamente ritenere che fosse possibile un'altra interpretazione.

<sup>84</sup> – A livello nazionale, la normale efficacia nel tempo di una sentenza di incompatibilità è parimenti o *ex tunc* (la norma generale, ad esempio, per i giudici di Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Polonia e Portogallo) oppure *ex nunc* (la norma generale, ad esempio, per alcuni, se non tutti, i giudici di Austria, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Slovenia; nel caso, quantomeno, di Grecia e Slovenia, le sentenze di alcuni altri giudici producono normalmente effetti *ex tunc*), con un'apparente prevalenza di *ex tunc*.

<sup>85</sup> – A livello nazionale, una simile prassi può essere seguita, a prescindere dal fatto che l'efficacia operi normalmente *ex tunc* o *ex nunc*. In generale, nell'interesse della certezza del diritto, su un'efficacia *ex tunc* ci si può basare solo

d) La soluzione ipotizzata nella causa Meilicke

140. Nella causa Meilicke<sup>86</sup>, una causa attualmente pendente dinanzi alla Corte, l'avvocato generale Tizzano, nelle sue conclusioni presentate il 10 novembre 2005, ha proposto una soluzione diversa da quella fino ad oggi adottata dalla Corte.

141. Egli ha concluso, in primo luogo, che una disposizione tedesca sulla tassazione di dividendi era contraria al diritto comunitario – come risultava chiaro in base alla precedente sentenza della Corte nella causa Verkooijen<sup>87</sup>, riguardante una norma paragonabile dell'ordinamento olandese – ma che le condizioni per limitare nel tempo gli effetti della futura sentenza erano soddisfatte.

142. Egli è poi passato a considerare<sup>88</sup> quale forma di limitazione si dovesse adottare, esaminando una gamma di possibilità più ampia di quella di cui la Corte ha finora fatto uso. Egli ha concluso nel senso che la sentenza dovrebbe produrre effetti dalla data della pronuncia Verkooijen, quando è divenuta chiara la corretta interpretazione del diritto comunitario<sup>89</sup>. Nondimeno, si dovrebbe fare un'eccezione a siffatta limitazione per le azioni proposte prima di tale data. Inoltre, sarebbe ingiusto respingere tutte le azioni proposte dopo la sentenza Verkooijen, sebbene la notorietà che ha accompagnato il procedimento Meilicke abbia portato a un così gran numero di azioni che un'eccezione per tutte loro potrebbe rendere inevitabile il rischio di serie ripercussioni economiche.

143. Di conseguenza, egli ha suggerito che l'eccezione debba applicarsi a tutte le azioni proposte prima della data in cui la comunicazione dell'ordinanza di rinvio relativa al procedimento Meilicke è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, momento in cui si può supporre che la possibilità di un rimborso abbia attirato l'attenzione persino dei ricorrenti meno diligenti.

e) Effetti a partire da una data futura

144. Per completare la gamma di possibilità ipotizzabili, può essere utile esaminare un'altra opzione ammessa negli ordinamenti costituzionali di alcuni Stati membri<sup>90</sup> in situazioni analoghe a quelle di cui

---

in procedimenti che siano stati o possano ancora essere avviati entro i pertinenti termini processuali di decadenza, sebbene in alcuni ordinamenti giurisdizionali l'efficacia possa essere espressamente limitata al caso di specie, poiché il giudice non ha competenza ad annullare un provvedimento legislativo, ma solo a disapplicarlo (la norma generale, ad esempio, per i giudici di Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito). Quando gli effetti operano *ex nunc*, si fa normalmente eccezione per procedimenti che alla data della sentenza siano stati o possano ancora essere avviati entro i pertinenti termini procedurali di decadenza; per quelli i quali a tale data erano già stati avviati; oppure per quelli che hanno concretamente portato alla pronuncia.

<sup>86</sup> – Causa C-292/04, attualmente in fase di deliberazione presso la Prima Sezione.

<sup>87</sup> – Sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98 (Racc. pag. I-4071).

<sup>88</sup> – Paragrafi 43 e segg.

<sup>89</sup> – Sembrano rare le cause in cui i giudici nazionali dispongano l'annullamento di un atto legislativo con effetti a partire da una precisa data del passato.

<sup>90</sup> – Tra cui Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Spagna. In altri ordinamenti, sussistono obiezioni di principio a questa soluzione, detta anche della «decorrenza futura». Come Lord Nicholls of Birkenhead ha spiegato recentemente nella causa *National Westminster Bank/Spectrum Plus* (2005; UKHL 41): «Il nocciolo dell'argomento principale contro le sentenze con decorrenza futura è che in questo paese l'adozione di una sentenza di tal genere eccede i limiti costituzionali imposti alla funzione giurisdizionale. Ciò equivarrebbe ad un'usurpazione, da parte del giudice, della funzione legislativa».

alla presente causa <sup>91</sup>, vale a dire quella di stabilire una data *futura* a partire dalla quale la sentenza possa essere invocata.

145. In tali ordinamenti, lo scopo sembra soprattutto quello di evitare situazioni in cui una lacuna del diritto potrebbe essere peggiore di una cattiva norma (comprese, per esempio, quelle in cui lo Stato non potrebbe essere più in grado di tassare determinati redditi o disporre determinati pagamenti) e di concedere al legislatore un tempo sufficiente all'adozione di un provvedimento che soddisfi le condizioni poste dalla norma di rango superiore. In molte cause, la competenza del giudice a stabilire una data futura è limitata per legge entro precisi limiti di tempo. All'interno di tale periodo, la scelta può essere determinata dalla valutazione del giudice relativa al tempo ragionevole ai fini dell'adozione di una nuova normativa, oppure dal carattere periodico della legislazione esaminata (nel caso, ad esempio, della normativa tributaria) <sup>92</sup>.

3. Natura peculiare delle sentenze pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario che possono condurre all'invalidità di provvedimenti nazionali

146. Prima di procedere oltre, può essere utile attirare l'attenzione sulle caratteristiche specifiche di una sentenza pregiudiziale di questa Corte che interpreti il diritto comunitario in modo tale da comportare l'invalidità di un provvedimento nazionale, le quali possono condizionare le opzioni a disposizione della Corte al momento di decidere di limitare nel tempo l'efficacia della sua pronuncia.

147. La Corte non è competente a decidere sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario, ma può solo interpretare quest'ultimo in modo tale da consentire al giudice nazionale di decidere in merito a tale compatibilità <sup>93</sup>.

148. Ovviamente, nella presente causa la Corte può interpretare la sesta direttiva in modo da far sì che il giudice remittente dichiari l'IRAP incompatibile con il diritto comunitario. Ciò è comunque molto diverso dal dichiarare che il tributo nazionale in esame è esso stesso invalido, una dichiarazione che può essere formulata solo dal competente giudice nazionale qualora lo si ritenga opportuno, con effetti dalla data determinata da detto giudice o in applicazione del diritto nazionale, e diverge dall'ipotesi di un rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di un atto comunitario, che in effetti la Corte può annullare direttamente.

149. La data a partire dalla quale la pronuncia della Corte produce effetti acquisterà rilevanza al momento di decidere se una parte in causa possa o meno invocare dinanzi ad un giudice l'incompatibilità del provvedimento nazionale con il diritto comunitario risultante chiaramente dalla pronuncia, con riferimento al periodo in cui il detto provvedimento è stato applicato. Questo non sarà comunque l'unico fattore rilevante, dal momento che le norme di procedura nazionali possono limitare in altro modo la portata dell'azione.

---

<sup>91</sup> – Ossia, in cui una norma di legge esistente, avente portata generale, è dichiarata incompatibile con una norma di rango più elevato; ammesso che ciò sia possibile, sarà difficile trovare una situazione assolutamente identica, in cui il giudice che accerta l'incompatibilità rinvii la causa ad un altro giudice, affinché quest'ultimo si pronunci sulla validità.

<sup>92</sup> – Il periodo tra la data della sentenza e la data a partire dalla quale si può invocare la medesima è talvolta denominato «*transitorio*». Va sottolineato comunque che ciò è fuorviante; il provvedimento nazionale impugnato è invalido e deve essere sostituito con effetti da una data precisa.

<sup>93</sup> – V., ad esempio, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-265/01, Pansard (Racc. pag. I-683, punto 18); v., inoltre, la nota informativa della Corte riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali (GU 2005, C 143, pag. 1), punto 6.

*B – Limitazione degli effetti nel tempo in relazione al presente procedimento*

150. Anche se le considerazioni generali che ho sviluppato in precedenza possono essere di aiuto alla Corte, qualsiasi decisione di limitare gli effetti nel tempo di una sua pronuncia dev'essere adottata in base ad un'analisi di ogni singolo caso concreto, alla luce volta per volta del complesso delle circostanze.

151. Sono tre le questioni cui va pertanto data risposta nel presente procedimento: se sussistano ragioni per limitare gli effetti nel tempo della sentenza; in caso di soluzione affermativa, a partire da quale data sia possibile invocare la sentenza; se vada stabilita una qualche eccezione a favore di azioni promosse prima di una certa data.

152. Nel prosieguo, per evitare continue ripetizioni dei necessari presupposti, mi baserò sull'ipotesi che la Corte fornisca un'interpretazione da cui risulti dimostrata l'incompatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario.

1. Motivi per una limitazione degli effetti nel tempo

153. Occorre soddisfare due criteri essenziali, ossia che gli interessati devono aver agito in buona fede e che deve sussistere il rischio di serie difficoltà in caso di mancata fissazione di un limite<sup>94</sup>. L'avvocato generale Jacobs ha ritenuto che entrambi i criteri fossero soddisfatti nel caso di specie.

154. Tutti gli Stati membri che si sono espressi su questo aspetto concordano sul fatto che i criteri siano soddisfatti nel caso di specie. Molti di loro hanno anche affermato che la Corte dovrebbe definire tali criteri in modo più elastico di quanto ha fatto alcune volte in passato, facendo riferimento, tra l'altro, al paragrafo 42 delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Tizzano nella causa Meilicke. Anche la Commissione concorda sul fatto che i criteri siano soddisfatti, e la Banca Popolare non solleva obiezioni di principio alla determinazione di un limite agli effetti nel tempo.

155. Concordo pienamente con l'analisi dell'avvocato generale Jacobs sul punto. In base agli elementi di prova prodotti dinanzi alla Corte e non contestati, solo una considerazione della limitazione degli effetti nel tempo più rigorosa rispetto a quella adottata in passato giustificerebbe la decisione di non fissare limiti nel tempo nella presente fattispecie. Nessun argomento è stato dedotto a favore di una modifica di tal natura, né sembra che sussistano ragioni nelle circostanze del caso di specie per intraprendere un riesame della prassi passata. Alla luce di ciò, non c'è alcuna necessità di riflettere sulla possibilità di fare appello, in una qualsiasi causa futura, ad una più elastica considerazione della questione della limitazione degli effetti nel tempo.

156. Desidero comunque sottolineare che le circostanze del presente giudizio sono davvero particolari. Nel 1997 il governo italiano ha ricevuto dalla Commissione ciò che si può interpretare solo come un'espressa garanzia che l'IRAP fosse compatibile con il diritto comunitario<sup>95</sup>. L'importo del tributo di cui può essere chiesto il rimborso è stato valutato dal governo italiano come pari a circa 120 miliardi di euro, e tale dato non è stato contestato<sup>96</sup>. Il procedimento si è protratto a lungo, tanto a

---

<sup>94</sup> – V. anche, più di recente, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).

<sup>95</sup> – La circostanza che in questa sede le ragioni dell'affidamento del governo italiano si basino sulla garanzia della Commissione ovviamente non è decisiva; la buona fede si può anche fondare su progetti normativi fuorvianti o persino su una giurisprudenza poco chiara.

<sup>96</sup> – Si paragoni ciò con il dato, oscillante tra i 5 e i 13 miliardi di euro, in Germania, per la causa Meilicke; v. paragrafo 35 delle conclusioni.

livello nazionale che dinanzi alla Corte <sup>97</sup>. In quest'ultimo ambito, la Grande Sezione ha assunto la rara iniziativa di riaprire la fase orale del procedimento e di tenere una seconda udienza, una mossa che ha suscitato ancora più attenzione.

## 2. Scelta di una data per la limitazione degli effetti nel tempo

157. In passato, quando la Corte ha determinato una limitazione degli effetti nel tempo eccezion fatta per le azioni avviate prima di una certa data, essa ha sempre utilizzato la stessa data come base sia per la limitazione, sia per l'eccezione: la limitazione non si applica alle azioni già proposte prima della data in cui si poteva invocare la sentenza (in pratica, sino ad oggi, sempre a partire dalla sua pronuncia). Comunque, come ha proposto l'avvocato generale Tizzano nelle conclusioni da lui presentate nella causa Meilicke, due date differenti potrebbero essere più adeguate in alcune circostanze. Nella presente sezione, mi occuperò solo della data principale, che è proprio quella della limitazione degli effetti nel tempo.

158. Chiaramente, se gli effetti di una sentenza nel tempo vanno limitati, ciò deve avvenire o dalla data di pronuncia della sentenza stessa o da un'altra data specifica, anteriore o successiva a tale pronuncia.

159. Non mi sembra possibile individuare nella presente causa nessuna data precisa nel passato a partire dalla quale la sentenza dovrebbe produrre effetti. Nelle circostanze della causa Meilicke, l'avvocato generale Tizzano ha posto in rilievo il fatto che la portata delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario era divenuta chiara a partire dalla pronuncia della sentenza Verkooijen. Nel nostro caso, non sembra che sussista nessuna data equivalente. Ovviamente, è possibile un parallelo con la sentenza Dansk Denkavit, ma aspetti della giurisprudenza successiva a tale sentenza, unitamente alle divergenti opinioni manifestate nella presente causa, che hanno dato origine ad una seconda udienza, rendono ben difficile considerare la sentenza Dansk Denkavit come un precedente giurisprudenziale di valore equivalente alla sentenza Verkooijen. La questione dell'incompatibilità con la sesta direttiva di un tributo nazionale del tipo dell'IRAP, quale descritto dal giudice remittente, non avrà una soluzione autorevole fino a quando la Corte non abbia pronunciato la sua sentenza sul caso – la quale forse potrà rappresentare la «Verkooijen» per i casi futuri.

160. La data di tale pronuncia potrebbe pertanto sembrare una data appropriata e, qualora fosse scelta, seguirebbe le tracce di questo consolidato indirizzo della Corte.

161. Nondimeno, alla luce delle specifiche circostanze di questo giudizio, sarebbe possibile pure adottare un diverso metodo e stabilire una data futura, ispirandosi sia alla prassi di quei giudici nazionali i quali, in circostanze analoghe, concedono al legislatore un periodo ragionevole per emanare un nuovo atto compatibile, sia alla prassi della stessa Corte, con riferimento alla validità di atti comunitari, esemplificata dalle sentenze citate nelle note 77 e 80.

162. Secondo me, un metodo del genere sarebbe più opportuno in questa sede. Non ci si può realisticamente attendere che le autorità italiane modifichino da un giorno all'altro il loro intero sistema di finanziamento delle spese regionali, né ci si può attendere che esse lo abbiano mutato anticipando la sentenza della Corte. Se tutti i contribuenti potessero invocare immediatamente la sentenza per chiedere il rimborso di importi versati a titolo di IRAP a partire dalla data della sua pronuncia, tanto varrebbe abolire con effetto immediato il tributo, e i mezzi di finanziamento delle regioni italiane.

163. D'altro canto, non si può stabilire una data troppo lontana nel futuro. Se è irragionevole aspettarsi l'immediata sostituzione di un tributo con un altro, non è irragionevole ipotizzare che le

---

<sup>97</sup> – La Banca Popolare ha proposto originariamente la sua azione nel 2001 e il rinvio è stato operato nell'ultima parte del 2003.



autorità italiane abbiano già ora approntato piani contingenti ai fini di una tale sostituzione. Esse hanno appreso, nel marzo 2004, l'opinione della Commissione che l'IRAP fosse incompatibile, quando tale istituzione ha depositato le sue osservazioni dinanzi alla Corte, benché le dette osservazioni fossero di carattere riservato, e, nel marzo 2005, hanno appreso quella dell'avvocato generale Jacobs, che essa fosse incompatibile, quando egli ha presentato ufficialmente le sue conclusioni in pubblica udienza. In effetti, sembra che la graduale eliminazione dell'IRAP sia stata programmata a livello normativo sin dall'aprile 2003, ed è lecito presumere che la situazione da allora abbia fatto passi avanti <sup>98</sup>.

164. Per garantire che l'IRAP venga sostituita da uno strumento finanziario compatibile con il diritto comunitario nel modo meno traumatico possibile e quanto prima, la data appropriata mi sembrerebbe quella corrispondente alla scadenza dell'esercizio tributario in corso nel giorno della pronuncia della sentenza della Corte <sup>99</sup>. Dato che la sentenza sarà presumibilmente pronunciata quest'anno e poiché sembra che l'esercizio tributario dell'IRAP corrisponda all'anno civile, ciò significherebbe che la sentenza non potrebbe essere invocata per promuovere giudizi vertenti sull'IRAP riscossa in relazione a qualsiasi esercizio tributario scaduto il, oppure anteriormente al, 31 dicembre 2006 ma che, nel caso di ritardi nella riforma del sistema, potrebbe essere chiesto il rimborso di ogni importo riscosso in relazione a qualsiasi esercizio tributario successivo.

### 3. Eccezioni alla data stabilita per la limitazione degli effetti nel tempo

165. La limitazione che suggerisco cerca di tener conto dell'interesse degli Stati membri nell'ambito di uno specifico insieme di circostanze. Essa tuttavia si pone in contrasto con il principio che chiunque ha il diritto di ottenere il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione delle disposizioni comunitarie <sup>100</sup>. Pertanto, occorre prestare attenzione al fine di garantire che la restrizione di tale principio non sia eccessiva, anche tenendo conto delle specifiche circostanze del caso di specie.

166. Di solito, nella prassi sia di questa Corte sia dei giudici di un certo numero di Stati membri, si dispone un'eccezione ad una limitazione degli effetti nel tempo di una sentenza a favore di azioni avviate prima di una certa data. Detta eccezione può coprire tutte le azioni promosse prima della data della sentenza che ha accertato l'incompatibilità (questa è stata la prassi abituale di questa Corte), oppure solo alcune di esse; inoltre, può essere lecito scegliere un differente termine ultimo (come suggerito dall'avvocato generale Tizzano in occasione della causa Meilicke).

167. La difficoltà notevole che si pone nel caso di specie è il numero apparentemente enorme di azioni avviate ai fini del rimborso dell'IRAP in base alla sua presunta incompatibilità con il diritto comunitario. Dato che il presente procedimento ha suscitato una grande attenzione per un periodo di tempo relativamente lungo, appare possibile che molte di queste azioni, in particolare le più recenti tra di esse, abbiano natura speculativa, essendo state promosse senza grande sforzo o spese allo scopo di approfittare della prossima sentenza. Un'eccezione a favore di azioni del genere non solo sembra meno giustificata a causa della loro natura ma, a causa del loro numero, potrebbe probabilmente inficiare seriamente il risultato ricercato mediante la limitazione.

---

<sup>98</sup> – V. legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80) in GURI 18 aprile 2003, n. 91, in particolare artt. 8 e 10, quarto, quinto e settimo comma, della medesima.

<sup>99</sup> – Ci sono precedenti (quantomeno) in pronunce del Bundesverfassungsgericht tedesco e della Cour d'Arbitrage belga (ossia, della Corte costituzionale, rispettivamente, di Germania e Belgio) a favore della scelta di una data futura corrispondente alla scadenza del pertinente periodo in corso, come un anno civile, un esercizio fiscale o un anno accademico.

<sup>100</sup> – V., ad esempio, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-147/01, Weber's Wine World (Racc. pag. I-11365, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

168. Se un'eccezione dev'essere stabilita a favore di azioni avviate prima di una certa data e se tale data va scelta alla luce delle considerazioni sviluppate nel precedente paragrafo, essa deve soddisfare le seguenti condizioni: dev'essere la più oggettiva possibile; deve dare la possibilità di distinguere il più possibile tra le azioni avviate tempestivamente, nella convinzione che fossero realmente fondate, e nondimeno con un certo rischio vista l'incertezza del loro risultato, e quelle avviate in epoca successiva, nella prospettiva di un successo considerato abbastanza probabile; e dovrebbe essere tale da risolvere efficacemente il problema posto dal numero estremamente elevato di ricorsi.

169. Seguendo il suggerimento dell'avvocato generale Tizzano dato nella causa Meilicke, la Banca Popolare, il governo italiano e la Commissione, insieme a molti altri Stati membri, hanno proposto tutti la data del 21 gennaio 2004, quando la comunicazione del ricevimento, da parte della Corte, dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale nella presente causa è apparsa sulla Gazzetta ufficiale <sup>101</sup>.

170. Tuttavia, mi sembra che, applicando al caso di specie un ragionamento analogo a quello alla base del suggerimento dell'avvocato generale Tizzano, si dovrebbe giungere ad una data diversa. La ragione che lo ha indotto a proporre la data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nella causa Meilicke era che si poteva ragionevolmente supporre che, a partire da tale data, sia stata suscitata l'attenzione persino del meno diligente dei ricorrenti sulla possibilità di un rimborso <sup>102</sup>. L'interpretazione del diritto comunitario era divenuta chiara a partire dalla sentenza Verkooijen, ma la probabilità di una sua applicazione alla normativa tributaria tedesca non è divenuta concreta sino al rinvio operato dinanzi alla Corte. Una volta che i potenziali ricorrenti furono informati di tale rinvio, apparve plausibile poter avviare azioni con ragionevoli probabilità di successo.

171. Non penso che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale abbia fornito un'informazione equivalente nel presente caso, dato che qui manca l'«elemento Verkooijen» <sup>103</sup>. La domanda di pronuncia pregiudiziale ha sollevato la questione della compatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario, ma il risultato del rinvio non era assolutamente scontato come nella causa Meilicke, dove le disposizioni pertinenti del diritto comunitario erano già state interpretate dalla Corte in circostanze analoghe. Nel caso di specie, come ho dimostrato, la giurisprudenza non è stata del tutto inequivocabile nel suo giudizio sulla compatibilità con la sesta direttiva.

172. Comunque, sembra pacifico che adesso ci sia una diffusa impressione – o quantomeno una speranza – in Italia sul fatto che la Corte probabilmente pronuncerà una sentenza in esito alla quale l'IRAP verrà dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. L'individuazione di una data a partire dalla quale tale impressione sia divenuta concreta è destinata a risultare in qualche misura arbitraria, ma secondo me la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs il 17 marzo 2005 è, sotto tale profilo, la meno arbitraria e la più oggettiva delle date <sup>104</sup>. È da tale momento che è divenuta concreta la probabilità che la Corte pronunciasse una sentenza di tal genere; al contrario, se le sue conclusioni fossero giunte ad esiti diversi, le probabilità sarebbero state considerevolmente minori.

173. Sono pertanto del parere che un'eccezione alla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, a favore di coloro i quali abbiano avviato azioni anteriormente al 17 marzo 2005, consenta probabilmente di operare una distinzione tra le azioni avviate tempestivamente e quelle promosse solo

---

<sup>101</sup> – GU 2004, C 21, pag. 16.

<sup>102</sup> – V. paragrafo 62 delle conclusioni.

<sup>103</sup> – V. le mie osservazioni nel paragrafo 159.

<sup>104</sup> – La precedente esposizione delle tesi della Commissione, tanto in sede di osservazioni scritte, che non sono rese pubbliche, quanto in udienza, potrebbe anche essere tenuta in considerazione, ma secondo me non può essere paragonata alla prima dichiarazione pubblica, per iscritto, motivata e in forma accessibile a tutti, dell'opinione di un membro della Corte.

quando le possibilità di successo sono apparse rafforzate. E sebbene il governo italiano abbia suggerito una data anteriore, è tuttavia lecito ritenere che il rischio di inficiare gli effetti della limitazione non debba essere indebitamente esacerbato.

174. Rimane comunque una perplessità, sollevata in particolare dal governo olandese.

175. Come l'avvocato generale Jacobs aveva notato nel paragrafo 85 delle sue conclusioni, una qualsiasi diminuzione delle entrate provocata dal rimborso dell'IRAP dovrà essere compensata da altri tributi. Il governo olandese nutre perplessità in merito all'ingiustizia che potrebbe realizzarsi qualora tutti i contribuenti (inclusi i più recenti operatori del mercato, che non sono stati assoggettati all'IRAP) dovessero far fronte a tale diminuzione, mentre solo alcuni di loro beneficerebbero del rimborso. Per di più, secondo il suo ragionamento, se l'onere del tributo è stato trasferito sui consumatori (come dev'essere avvenuto in generale, se l'IRAP è colpita dal divieto posto dalla sesta direttiva), il beneficio del rimborso risulterà moltiplicato.

176. Questo ragionamento parrebbe suggerire che in realtà non si dovrebbe fare alcuna eccezione alla limitazione degli effetti della sentenza. Concordo che possono esservi circostanze nelle quali ciò sia opportuno (e che in tali circostanze sarebbe ingiustificato fare un'eccezione persino per le parti in causa nel giudizio che abbia dato origine al rinvio, dal momento che il carattere specifico di un procedimento, che dia origine a un rinvio pregiudiziale, non dipende assolutamente dallo zelo con cui il ricorrente ha promosso il giudizio), ma non penso che ciò possa valere in questa sede.

177. Il problema della disparità di trattamento, come ad esempio tra contribuenti, non risulterà significativo se il numero dei ricorrenti avvantaggiati dall'eccezione rimarrà sufficientemente circoscritto – e ciò appare probabile qualora venga adottata una data persino posteriore a quella suggerita dal governo italiano. E il problema dell'ingiustificato arricchimento realizzato mediante il rimborso di un tributo il cui onere sia stato trasferito è stato adeguatamente affrontato dalla giurisprudenza della Corte, più di recente nella sentenza *Weber's Wine World*<sup>105</sup>, adottata sulla scia della sentenza *EKW*.

#### *C – Conseguenze per altri Stati membri*

178. Passo infine a riflettere brevemente sulle conseguenze di più ampio respiro della sentenza (la quale, ribadisco, ai fini della presente trattazione ipotizzo che implichi l'incompatibilità di un tributo che corrisponda alla descrizione dell'IRAP data dal giudice remittente) e di una qualsiasi limitazione nel tempo dei suoi effetti.

179. Qualora venga imposta una limitazione nel tempo degli effetti di una siffatta pronuncia, ciò avverrà a vantaggio dello Stato membro interessato, al fine di evitare disfunzionamenti eccezionali. Qualora si conceda un'eccezione alla limitazione ciò avverrà, viceversa, nell'interesse di coloro i quali, all'interno dello Stato membro, hanno cercato di far valere determinate pretese facendo affidamento sull'ordinamento comunitario.

180. Una sentenza interpretativa ha però efficacia generale. Qualora la Corte dovesse dichiarare che un tributo con le caratteristiche dell'IRAP quali descritte dal giudice remittente sia incompatibile con la sesta direttiva, ciò varrà per l'IRAP e parimenti per qualsiasi altro tributo che abbia tali caratteristiche in qualsiasi altro Stato membro.

181. Tuttavia, qualsiasi limitazione nel tempo degli effetti e qualsiasi eccezione a quest'ultima stabilite dalla Corte si baseranno su una valutazione della situazione – esistenza di una buona fede da parte dello Stato, rischio di gravi disfunzionamenti per lo Stato e necessità di un'efficace tutela giurisdizionale per i

---

<sup>105</sup> – Cit. alla nota 100 (punti 93-102).

ricorrenti diligenti – in Italia, e tale valutazione potrebbe risultare ben diversa riguardo ad un altro Stato membro il quale applichi anch'esso un tributo con le stesse caratteristiche.

182. Tale riflessione implica che qualsiasi limitazione debba non solo operare nel tempo ma anche, in realtà, nello spazio – problema di una certa rilevanza nel caso di specie, dato che, in base a diversi tra i numerosi articoli già apparsi nelle riviste giuridiche e tributarie in merito al presente procedimento, sembra che uno o più tra gli Stati membri diversi dall'Italia applichi forse imposte le quali, quantomeno secondo il parere di alcuni autori, condividono alcune caratteristiche dell'IRAP.

183. Ovviamente, non è possibile per la Corte decidere nella presente causa se una limitazione degli effetti nel tempo sia appropriata in relazione a tali altri tributi oppure, se appropriata, quale data debba essere stabilita e quali eccezioni debbano essere, se del caso, concesse. La Corte ha però costantemente dichiarato che una limitazione nel tempo degli effetti può essere concessa solo nell'ambito dello specifico giudizio vertente sull'interpretazione richiesta<sup>106</sup>, e la decisione è peculiare al contesto materiale proprio del rinvio pregiudiziale.

184. Di conseguenza, in osservanza dei principi fondamentali che regolano gli effetti di tutte le sentenze pregiudiziali della Corte di natura interpretativa, la pronuncia si applicherà *ex tunc* con riferimento a qualsiasi altro tributo che presenti le caratteristiche rilevanti in un altro Stato membro.

185. Le difficoltà che ciò potrebbe comportare sono analoghe a quelle delineate dall'avvocato generale Tizzano nelle conclusioni da lui presentate nella causa Meilicke, in particolare nei paragrafi 47 e seguenti. Si potrebbe immaginare il seguente scenario.

186. Qualora alcuni contribuenti impugnino un tributo nazionale basandosi sulla sentenza resa nella presente causa, il giudice nazionale avrà facoltà di formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale; indubbiamente, non c'è nessuna certezza che un altro tributo nazionale posseda le caratteristiche definite in questa causa in modo tanto simile da escludere qualsiasi dubbio sulla sua compatibilità. Nell'ambito del procedimento cui darà luogo tale rinvio, sarà facoltà dello Stato membro interessato chiedere una limitazione nel tempo degli effetti della futura pronuncia. Qualora le circostanze appaiano idonee, la Corte potrebbe decidere di concedere una limitazione in base alla data della sentenza nella presente causa – in modo analogo a quanto proposto dall'avvocato generale Tizzano in occasione della causa Meilicke, e cioè che gli effetti dovrebbero restare limitati alla data della sentenza Verkooijen – e fissare qualsiasi eccezione che possa risultare opportuna agli effetti della limitazione.

## Conclusione

187. Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, sono del parere che la Corte debba risolvere nella seguente maniera le questioni sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona:

- 1) Un'imposta con le caratteristiche dell'IRAP quali descritte nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, vale a dire la quale
  - è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano abitualmente un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi,
  - colpisce la differenza tra i ricavi e i costi dell'attività tassabile,
  - è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione o ad una serie di cessioni di beni o servizi effettuata da un soggetto passivo, e

---

<sup>106</sup> – V. sentenza EKW (punto 57, e giurisprudenza ivi citata).

- impone, in ciascuna di tali fasi, un onere che è globalmente proporzionale al prezzo al quale i beni o i servizi sono ceduti,

ricade nell'ambito del divieto di cui all'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, riguardante altri tributi nazionali che abbiano le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari purché, per un campione rappresentativo di imprese assoggettate ad entrambe le imposte, il rapporto tra gli importi pagati a titolo d'IVA e gli importi pagati a titolo dell'imposta in questione risulti sostanzialmente costante.

La sussistenza di tale condizione va accertata dal giudice nazionale, tenendo conto delle dettagliate caratteristiche dell'imposta in questione.

- 2) Il divieto disposto dal detto articolo non può essere invocato al fine di far valere il diritto al rimborso dell'IRAP riscossa con riferimento a qualsiasi esercizio tributario anteriore alla sentenza della Corte, oppure con riferimento all'esercizio nel corso del quale detta sentenza venga pronunciata, fatta eccezione per chiunque abbia agito in giudizio o abbia promosso un equivalente ricorso amministrativo anteriormente al 17 marzo 2005, data in cui sono state presentate le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella presente causa. Siffatte parti in causa possono invocare tale divieto purché alle loro azioni non vadano applicate preclusioni di altro tipo in forza delle norme di procedura nazionali, le quali rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

*(Corte di Giustizia delle Comunità europee - 14 marzo 2006)*

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per approfondimenti su tematiche specifiche fossero eventualmente ritenuti necessari**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.  
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



## **REGIONE ABRUZZO**

**Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.**

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



### ***RICERCA PARTNER***

**Numero 10/p**

**15 marzo 2006**

***Selezione di richieste di partenariato***

**CULTURA 2000**

**PROGETTO SUL RUOLO DELLA MODA NELLA STORIA  
DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ' IN EUROPA**

**(Museo nazionale di Krakovia, Regione Malopolska - POLONIA)**

Dear Colleagues,

The **National Museum in Krakow**, Malopolska Region, Poland is looking for partners for a project that will be presented to the **Culture 2000** program.

The title of the project is “**EUROPE AND FASHION 1000-1500**” and it is aimed at popularizing the knowledge on the role of fashion in the history of European culture and civilization.

The short description of this interesting project is attached.

Please feel free to distribute this information in your regions.

For more information on this project please contact:

**Beata Biedrońska - Słota**  
National Museum in Cracow

or

**Lidia Koziel-Siudut**  
National Museum in Cracow  
Fundraising Department

Al. 3 Maja 1  
31-062 Kraków  
phone: +48 12 29 55 578  
fax: +48 12 29 55 555  
e-mail: [bslota@muz-nar.krakow.pl](mailto:bslota@muz-nar.krakow.pl)

Al. 3 Maja 1  
31-062 Kraków  
phone: +48 12 29 55 681  
fax: +48 12 29 55 555  
e-mail: [eu@muz-nar.krakow.pl](mailto:eu@muz-nar.krakow.pl)

<http://www.muz-nar.krakow.pl/prawe/omuzeumf.htm>

**Europe and Fashion 1000-1500**

Foreseen implementation time – 3 years (2007-2009)

In the history of art, textiles and the way in which clothes were made from them together make up the phenomenon called the history of fashion. Thus, fashion was a reflection of stylistic features characteristic for particular epochs. It often happened that new forms of apparel, perceived as fanciful, were also the impetus bringing about transformations in art. Fashion was determining the appearance of imagined persons, the shape of silhouette, the place and time of arising representations, it exhibited the sum total of artistic experience. The artists, who conveyed that information through their art, shall be credited with both the very form of the then clothes – they were often the designers after all – as well as the iconographic message concerning fashion, contained in works of art.



The project *Europe and Fashion 1000-1500* is aimed at popularizing the knowledge on the role of fashion in the history of European culture and civilization. The core of the project will consist of research concerning the fashion of selected European countries. On that basis it will be possible to point at the sources forms in fashion and the mechanisms of its popularization. It will enable showing the fashion centers in the medieval Europe, and, which follows, their common features, but also the differences in the then garments.

Research on fashion will be carried out simultaneously in all countries concerned. Systematic seminars will serve the functions of summarizing the results and discussing rules of preparation publications accompanying the exhibitions and the project, as well as multimedia presentations.

Results of the research conducted on the basis of the preserved clothing and its fragments, iconographic and written sources will be prepared in the form of a catalogue and made available in the form of reconstructions of chosen pieces of apparel at the exhibition. Multimedia presentations will ensure constant access to information.

The exhibition will be accompanied by popular scientific publications (targeted at children and teenagers). Also, an international conference will be organized. Other actions of educational, popular scientific and cultural character will be undertaken as well.

The research will enable specifying the extent of the contacts between European societies, will show the relations between designers and provincial fashion, and will present the contexts of fashion, e.g. its role in the court etiquette.

For more information on this project you are kindly asked to contact:

**Beata Biedrońska - Słota**  
National Museum in Cracow

or

**Lidia Koziel-Siudut**  
National Museum in Cracow  
Fundraising Department

Al. 3 Maja 1  
31-062 Kraków  
phone: +48 12 29 55 578  
fax: +48 12 29 55 555  
e-mail: [bslota@muz-nar.krakow.pl](mailto:bslota@muz-nar.krakow.pl)

Al. 3 Maja 1  
31-062 Kraków  
phone: +48 12 29 55 681  
fax: +48 12 29 55 555  
e-mail: [eu@muz-nar.krakow.pl](mailto:eu@muz-nar.krakow.pl)

**COOPERAZIONE / ISTRUZIONE / FORMAZIONE**

**Ricerca partners della “*Santa Cruz de Tenerife Development Society*” nel quadro del Programma di cooperazione dell’UE con l’America Latina ( URB-AL)**

**(Tenerife - SPAGNA)**

Dear Colleagues,

Santa Cruz de Tenerife Development Society is looking for partners to join a type B URB-AL project which will be presented at the call for proposals of April 2006.

The project foresees the creation of a Local Development International School as a continuation of the Training Plan for Local Development Experts. The project has the aim to promote a physical infrastructure and a Resources Data bank to provide a specific training to local agents at national and international level.

Please for further details contact:

María Teresa Manescau Martín

Técnico de Financiación Europea/ European Funding Expert

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

C/ Imeldo Serís, 83 - 38003 S/C de Tenerife

( +34 922 533 353 - È +34 922 532 302

e-mail: [tmanescau@sociedad-desarrollo.com](mailto:tmanescau@sociedad-desarrollo.com)

<http://www.sociedad-desarrollo.com>

Best wishes,

Margarida Barceló

Diputació de Barcelona

Bureau de Bruxelles

Avenue des Arts 3-4-5

B- 1210 Bruxelles

Tel. 00-32-2-2233521

Fax. 00-32-2-2233527

## **Internacional Local Development School**

Building a “Local Development School Project” is the follow up of a Type A Project that finished last year “Plan de formación y reciclaje de técnicos de desarrollo local”. The main aim is to have a physical structure where the officials and agents can receive training and information about local development.

### **Aims**

- 1.- To receive specific training in local development for using in their own cities.
- 2.- The specific training will be stipule by all the partners and institutions that take part in the project.
- 3.- To integrate all the agents from the different cities of the project in “Building a Local Development School Project”.
- 4.- To develop a local development network between European and Latin-American Institutions for cooperation and exchange of experiences of the different actors. These actors will distribute all the information out of the network.
- 5.- To spread good practices in local development between the different actors of the project.

### **Methodology:**

The International School will have theoretical and practical training:

- Training sessions on-line and virtual
- Conferences, discussions and debates
- Seminars
- Study of good experiences
- Technical visits.

### **Pupils/ students:**

National e international staqueholders from local development institutions, experts that work with local development, professionals from specific local enterprises, students and public. It also will take part in these training programs public actors, staqueholders, businessmen and entrepreneurs.

### **Training offer:**

- Formación presencial
- Full time Seminars
- Specific courses for local development agents
- Local Development Courses
- Practical tools: “Know –how”.
- Formación a través de visitas experimentales.
- Training *à la carte*
- Training on line.

## Subjects:

The training program will be practical and it will be based in the development of methodologies and exchange of experiences. It will be create a good practices hand book that will be spread the results and the studies.

The main subjects will be local development planning, identification of the potentials, projects funding, social participation, entrepreneurs culture, local entrepreneurs assistance, the relation between the tourism and the local development, etc

### SVILUPPO SOSTENIBILE

**SEMINARIO VOLTO ALLO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E ALLA RICERCA DI PARTNERS, ORGANIZZATO DALLA “RETE EUROPEA DEI GOVERNI REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (nrg4SD)”, CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE BELGA DELLE FIANDRE**

**(Bruxelles, 4 aprile 2006)**

The international Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) wishes to invite you to take part at the open session of its General Assembly, hosted by the Flemish Government, to be held on the **afternoon of 4<sup>th</sup> April** at the Ham Castle in Steenokkerzeel, near Zaventem, located 15 km from Brussels (a shuttle service is foreseen).

The members of the Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) would like to take this afternoon to exchange examples of partnerships and best practices in regions as well as to explore ways of collaboration and partnerships with other organisations, regional governments and other stakeholders.

Nrg4SD would like to take this opportunity to introduce this young network especially to the European regional offices based in Brussels with a view to drawing their attention to the possibilities of working in the field of sustainable development together with other regional governments worldwide.

Enclosed you will find the programme, the registration form, the information package of nrg4SD, with further information on the Network, its aims and objectives, its activities and members, as well as the flyer on nrg4SD Europe. To take part at this event, please fill in the registration form as soon as possible as the host, the Flemish Government needs to have an estimate of the number of participants in order to arrange the logistics.

We would be very grateful if you joined us on the afternoon of 4<sup>th</sup> April.

Thank you for your attention.

Kind regards,

Ms. Izaskun Iriarte  
Nrg4SD Secretariat  
Basque Government  
Department of the Environment and Land Use Planning  
Donostia 1,  
E-01010 Vitoria-Gasteiz  
e-mail: [izaskun-iriarte@ej-gv.es](mailto:izaskun-iriarte@ej-gv.es) and [nrg-is@ej-gv.es](mailto:nrg-is@ej-gv.es)  
Tel.: + 34 945 01 98 13 Fax: + 34 945 01 98 56

## **Network of Regional Governments for Sustainable Development**

### **INFORMATION PACKAGE OF THE NETWORK NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

#### **nrg4SD Secretariat**

Donostia- San Sebastian 1, E-01010 Vitoria-Gasteiz. Basque Country

Tel. + 34 945 01 98 13 – Fax + 34 945 01 69 70 – nrg-is@ej-gv.es

#### *What is nrg4SD?*

Nrg4SD is the international *Network of Regional Governments for Sustainable Development*.

The Network was formed by the regional governments that attended the Johannesburg World Summit on Sustainable Development, to share information and experience about sustainable development policy-making at the regional level of governance. They agreed the Gauteng Declaration which is the founding document of the Network. The Network promotes understanding, collaboration and partnerships in sustainable development and seeks greater international recognition of the importance of the contribution which regions make to sustainable development.

The Network aims to be a voice for, and to represent, regional governments globally, promoting sustainable development at regional level around the world. Currently the Network has members from the five United Nations (UN) regions of the globe.

#### *What do we mean by Regional Governments?*

For the purposes of nrg4SD the term “Regional Government” will be understood in a wide sense as the level of governance immediately below the central government of an individual State represented at the UN. However, this sub-national level will be above the municipal or local level. Given that the sphere of governance at this level is recognised differently around the world (i.e. provinces, regions, states...) the term “Regional Government” was chosen.

This sphere of government is growing in importance world-wide as more countries seek to devolve or decentralise. It has a wide strategic role and often has its own distinctive powers and responsibilities.

#### *Why is this sphere of government important for Sustainable Development?*

Regional Governments are often the main implementing bodies for global agreements on sustainable development because of their range of responsibilities. Regions are close enough to people to tailor their action to their people’s needs but strategic enough to make the links between areas of policy. Regional Governments are therefore best placed to make sustainable development a practical reality. Regional Governments are essential partners with other spheres of government and civil society to ensure effective policy-development and implementation.

### *What has the Network done to date?*

Since its creation in Johannesburg, the Network has discussed key sustainable development issues, agreed how it will work, exchanged best practice and drafted policy papers committing members to action. Several bilateral agreements have been agreed between members of the Network and more are being discussed and developed.

The Network has held four international conferences: in San Sebastian, the Basque Country, Spain, in March 2003; in Fremantle, Western Australia, Australia, in September 2003; in Cardiff, Wales, United Kingdom, in March 2004; and in Medan and Lake Toba, North Sumatra, Indonesia, in March 2005. Besides, two Latin America and Caribbean nrg4SD continental conferences have been held: the first one in Toluca, Mexico State, Mexico, in October 2003, and the second one in Recife, Pernambuco, Brazil, in August 2004. Moreover, the Recife Conference resulted in the signature of a protocol of intentions with the United Nations Environment Programme's Regional Office for Latin America and the Caribbean, establishing a multilateral cooperation framework programme for regional sustainable development in Latin America and the Caribbean. In addition, in Bilbao in November 2004 nrg4SD held a Seminar on common regional Sustainable Development Indicators.

Nrg4SD made presentations of its activities at the United Nations in May 2003 during the 11 Session of the UN Commission on Sustainable Development (CSD) and at the UNFCCC CoP9 event in Milan in December 2003. Nrg4SD has also presented its work in the field of partnerships on water at the Partnerships Fair organised by the UN in April 2004 within CSD12 and also took part at the CSD13 in April 2005. Equally, nrg4SD presented the contribution of Regional Governments in the field of renewables at a side-event within the Bonn International Conference for Renewables held in Bonn in June 2004. Furthermore, at the UNFCCC CoP10 in Buenos Aires in December 2004, nrg4SD held a side-event on *The contribution of Regional Governments in tackling climate change* and presented the report *Regional Sustainable Development addressing Climate Change*. At the UNFCCC CoP11-MoP1 in Montreal in December 2005, the Network held another side event on *Regional Governments moving against Climate Change – Trans-Regional Alliance* and presented the updated report *Regional Sustainable Development addressing Climate Change*.

The Statutes of nrg4SD were incorporated under Belgian Law on 31 July 2004 by a Royal Decision of the Belgian Federal Ministry of Justice. In March 2005 nrg4SD held its first General Assembly in Lake Toba, North Sumatra, where the nrg4SD Strategy 2005-2011 was adopted and the new Steering Committee for 2005-2008 was adopted. In December 2005 nrg4SD obtained the observer status by the UNFCCC. The current co-chairs of the Network are the Basque Country and the Western Cape. The vice-chairs and continental focal points are (1) Western Cape for Africa, (2) North Sumatra for Asia, (3) Western Australia for Australia, (4) Wales for Europe, (5) Sao Paulo for Latin America and the Caribbean and (6) the Northern Forum for North America. The Conference of Peripheral Maritime Regions is the Treasurer and the Basque Country provides the Network with its Secretariat.

### *What are the benefits of membership?*

This Network enables its members to:

- share information and experience concerning sustainable development policies;
- identify and define best practice between Regional Governments from all over the world;
- benchmark work and validate approaches to issues;
- make links with regions with common interests and experience, and facilitate bilateral and multilateral partnership working;

- further the international recognition of the contribution to sustainable development made by Regional Governments;
- promote sustainable development at the regional government level throughout the world;
- identify common issues and priorities for work.

*Further information.*

Further information about the Network can be found on the website at:

[www.nrg4sd.net](http://www.nrg4sd.net)

The Network can be contacted through:

Nrg4SD Secretariat

Basque Country

Ms. Izaskun Iriarte

Environment and Land Use Planning Ministry

Donostia-San Sebastian, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz. Basque Country. Spain

Telephone: +34 945 01 98 13 Fax: +34 945 01 69 70

E-mail: [izaskun-iriarte@ej-gv.es](mailto:izaskun-iriarte@ej-gv.es) and [nrg-is@ej-gv.es](mailto:nrg-is@ej-gv.es)

*List of Official nrg4SD Members*

1. ABEMA, Brazilian Association of Environmental State Entities, Brazil.
2. Andalusia, Spain
3. Australian Capital Territory, Australia.
4. Basque Country, Spain.
5. Brittany, France
6. Catalonia, Spain.
7. Callao, Peru
8. Chaco, Argentina.
9. CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe.
10. Flanders, Belgium.
11. Goias, Brazil.
12. Kaunas County, Lithuania.
13. North Rhine Westphalia, Germany.
14. North Sumatera Province, Indonesia.
15. Northern Forum.
16. Poitou-Charentes, France.
17. Reunion, France
18. Riau, Indonesia
19. Santa Fé, Argentina.
20. Sao Paulo, Brazil.
21. South Australia, Australia.
22. Tulcea County, Romania.
23. Tuscany, Italy.
24. Victoria, Australia.
25. Wales, United Kingdom.
26. Wallonia, Belgium.
27. West Java, Indonesia.
28. Western Australia, Australia

29. Western Cape, South Africa.

### *THE GAUTENG DECLARATION*

Representatives of 23 Regional Governments<sup>1</sup> and several associations of Regional Governments met together in Johannesburg during the World Summit on Sustainable Development. They agreed to the following declaration.

1. We take this opportunity on the Tenth Anniversary of the Rio Earth Summit to commit ourselves to sustainable development as outlined in the Agenda 21 and the Rio Declaration, and the United Nations' Millennium Declaration.
2. The spheres of government that we represent are responsible for many of the policies, systems and services that can make possible a more sustainable future for our citizens.
3. We consider Regional Governments, from the point of view of proximity, efficiency and spatial dimension, to be strategically located as a necessary and crucial sphere of government for the development of policy for and implementation of sustainable development. By reason of scale we are in many circumstances best placed to address specific sustainability issues and in other circumstances we are essential partners in solidarity with other spheres of government and civil society for integrated and co-ordinated policy and implementation. In co-operative relationships with other spheres of government, the principle of subsidiary should be applied.
4. Sustainable development integrates economic, social and environmental objectives in order to create the best possible conditions for human development now and in the future. Sustainable development should create prosperous and more equitable societies, increase employment opportunities, help to meet the basic human needs of everyone for food and water, shelter, energy, sustainable livelihoods, education and health care at the same time as protecting the physical environment and natural resources which nurture us. We commit ourselves to seeking innovative solutions in order to make all development in our regions sustainable development.
5. Democracy, the rule of law, the establishment of peace and security, the recognition of human rights and freedoms, the opportunity for people to participate in decisions that affect them, the eradication of poverty and the promotion of sustainable consumption and production are all essential for the full achievement of sustainable development. They are themselves strengthened by the active promotion of sustainable development. In giving our full commitment to sustainable development for our societies we commit ourselves at the Regional Government sphere to play our part in striving for a world that is free from conflict, in which democracy and respect for human rights are supported everywhere, and whose people are free from want and all forms of unjust discrimination.
6. We welcome the current emphasis placed by the Secretary General of the United Nations on achieving sustainability in the areas of Water and Sanitation, Energy, Health, Agricultural Production, and Biodiversity and Eco- system Management (WEHAB). The Regional Governments we represent are giving and will give high priority to this set of issues within the sustainable development framework.



7. We consider that the implementation of sustainable development needs a strategic framework for all governments. We believe that this applies strongly in our own regional spheres. Regional Governments need sustainable development strategies as central frameworks for linking all their other strategies, ensuring that each is sustainable and that they are mutually supportive of each other. A good regional sustainable development strategy will recognize the importance of those features that distinguish the identities of regions as well as those features that help bind the broader society together. Such strategies need to be developed in cooperation with the broadest possible array of relevant stakeholders and partners, and there should be opportunities for active participation and engagement by stakeholders in their implementation. The strategies should include sections focussing on the five areas that the UN Secretary General has identified as critical (WEHAB). Some Regional Governments already have or are developing sustainable development strategies on these lines. We call on each Regional Government throughout the world to commit as soon as possible to a date by which they will have such strategies in place.

8. Individual Regional Governments have a great deal to learn from one another about the practice and implementation of sustainable development and could have many opportunities to collaborate and establish partnerships, both with near neighbours and with others in more distant parts of the world. At our meeting in Gauteng a number of leading Regional Governments around the world have declared their intent to establish a global network for sharing information and experience about sustainable development at regional sphere and promoting collaboration. It should form a basis for cooperative projects or programmes that contribute to this shared learning process. We call upon "all Regional Governments throughout the world to join us in development of this network.

9. Regional Governments both want and need to work with all other spheres of government and with other stakeholders in promoting sustainable development. We call upon the Heads of Government and other world leaders assembled in Johannesburg and the United Nations itself to recognize and support the necessary and essential role of the Regional Governments in the promotion of sustainable development and in the achievement of Agenda 21 and the Millennium Development Targets. We also recognise that our shared work in this field must develop in a spirit of close collaboration and partnership including fostering and supporting community-based sustainability initiatives. Similarly we invite international organizations, local government and all other stakeholder groups to work with us in the development of their work as equal and essential partners on sustainable development.

Johannesburg, 31 August 2002

#### *How to become a member?*

Full membership is open to regional governments and networks of regional governments that agree to the Gauteng Declaration and subject to the approval of the Steering Committee. Associate membership is open to any interested organisation. Associate members have a right to be heard but no voting rights.

By invitation of the Ministry of the Flemish community

nrg4SD Secretariat

## Brussels nrg4SD General Assembly 4 April 2006

**Location: Ham Castle– Steenokkerzeel (Brussels)**

### **Agenda**

Time: 9:30 - 12:30

Chair: Ms. Esther Larrañaga, Minister for the Environment and Land Use Planning of the Basque Country and Co-Chair of the Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD)

1. Approval of the agenda.
2. Presentation and approval of annual report 2005.
3. Presentation and approval of the financial report 2005.
4. Adoption of the 2006 budget.
5. Follow up of the nrg4SD Strategy 2005-2011 and discussion on future activities.
6. Approval of the policy paper "Regional or minority languages and language endangerment".
7. Collaboration between nrg4SD and the Global Footprint Network (GFN) with the participation of Mr. Matthis Wackernagel, Ph.D. Executive Director. GFN.

### **Open session to observers**

Time: 14:00 – 17:30

14:00 – 14:15 Chair: Ms. Tasneem Essop, Minister of Environment Affairs and development planning of Western Cape and Co-Chair of nrg4SD.

Introduction to the Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) by Mr. Matthew Quinn, Director of Strategic Policy

Welsh Assembly Government. Wales, European Focal Point of nrg4SD.

14:15 – 15:45 Examples of partnerships and best practices in regions:

1. Africa

- "Facilitating Sustainable Development through Planning and Land Use Management: The Western Cape Provincial Spatial Development Framework" (provisional title) by Ms. Tasneem Essop, Minister for Environment Affairs and Development Planning. Western Cape.

2. Asia

- "Sustainable tourism in urban heritage" by Ms. Nurlisa Ginting, Vice Chairman of Investment and Promotion Board. North Sumatera.

3. Europe

- "The role of regions in the field of renewable energies" by Mr. Schink, State Secretary and Deputy Minister of the Environment and Nature Conservation, Agriculture and Consumer Protection. North Rhine-Westphalia.

4. Latin America

- "nrg4SD: Cooperation for Development" by Mr. Oswaldo Lucon, Cabinet Office Advisor - São Paulo State Environment Secretariat. São Paulo.

#### 5. Association of Regions

- "Adaptation to Climate Change – The position of the CPMR member regions" by Mr. François Desrentes, Director for external cooperation, sustainable development, Europe of the Sea, fisheries, maritime safety and follow-up of the Islands Commission and Inter-Mediterranean Commission.

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR).

- "Arctic Climate Change - The Northern Forum activities on Sustainable Development" by Mr. Alexander Filipenko, Chairman of Northern Forum and Governor of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (Russia).

Northern Forum.

15:45 – 16:00 Comments, questions and answers.

16:00 – 16:15 Coffee Break

16:15 – 17:00 Invited Speakers:

1. "Cooperation of nrg4SD with the United Nations Development Programme (UNDP)" by Mr. Christophe Nutall, Director of the UNDP Hub for Innovative Partnerships.

2. "Environmental Governance - Act locally, think globally" by Dr. Veerle Vandeweerd, GPA Coordinator / Head Regional Seas. United Nations Environmental Programme (UNEP).

3. "External action of the European Union in relation to the environment and the management of natural resources" by a representative of Europe Aid, European Commission.

17:00 – 17:30 Comments, questions and answers.

17:30 Closure by Mr. Kris Peeters. Minister for the Environment, Energy and Public Works, Flanders. Followed by a Reception offered by Minister Peeters

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per fornire ulteriori informazioni sulle ricerche partner pubblicate, avviare i necessari contatti, ovvero reperirne di diverse in relazione alle specifiche esigenze manifestate**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.  
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



## **REGIONE ABRUZZO**

**Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.**

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



### ***EVENTI E CONVEGNI***

Numero 10/e

15 marzo 2006

*Selezione di notizie concernenti iniziative, eventi e convegni*

INIZIATIVA "LA LIGURIA A BRUXELLES" (MARZO/APRILE 2006)

SEMINARIO "PENSARE STRATEGICO : L'APPROCCIO DELLA LIGURIA  
PER IL PERIODO 2007-2013"

(Comitato delle Regioni, Bruxelles, 22 marzo 2006)



Sede di Bruxelles

CASA LIGURIA, Rue du Luxembourg 15, B-1000 Bruxelles  
Tel. +32 2 2891389 - Fax +32 2 2891399 E-mail: [info@casaliguria.org](mailto:info@casaliguria.org)



Dear Madame/Mister,

Within the initiative "**Liguria in Brussels**" (March - April 2006), several events promoting our Region have been organized with the City of Brussels and the European Institutions.

I would be very glad if you could attend our seminar "**Thinking strategically: the approach of Liguria for 2007-2013**" on Wednesday 22<sup>nd</sup> March at the Committee of Regions (room BEL 53).

Please find attached the programme of the seminar and don't hesitate to contact us for any further information you might need.

I look forward to meeting you at the Committee of Regions  
(Please confirm your attendance **by 17<sup>th</sup> March** at [ligurianweek@casaliguria.org](mailto:ligurianweek@casaliguria.org) or 02 289 13 97

**Seminar**

**Thinking strategically: the approach of Liguria for 2007-2013**

Wednesday 22<sup>nd</sup> March 2006

14.30 – 16.30

Committee of the Regions - Room BEL 53

Rue Belliard 101

In the frame of the drawing up of the regional development strategies financed by the Cohesion Policy 2007/2013, the Region of Liguria presents its Regional Strategic Framework

14.30 – 15.00

## **Welcome and introduction**

***Gerard STAHL***

General Secretariat - Committee of the Regions

***Claudio BURLANDO***

President - Liguria Region

***Pasca RAYMONDO***

Deputy Director General - EU Commission DG REGIO

**15.00 – 16.00**

### **Italian National Strategic Framework- Presentation**

***Paola DE CESARE***

General Director - Ministry of Economy and Finance Structural Funds Policies

### **Regional Strategic Framework- The example of Liguria Region**

***Laura CANALE***

Head of European Affairs and International Relations - Liguria Region

### **The Ligurian Plan of Rural Development**

***Luca FONTANA***

Regional Minister of Agriculture

**16.00 - 16.30**

**Debat**

## **AMBIENTE**

### **WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "PIRR" SELEZIONATO DALLA COMMISSIONE UE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA "LIFE-AMBIENTE" E VOLTO ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DA MATERIALI ELETTRICI E ELETTRONICI**

**(Bruxelles, 23 marzo 2006)**

Invitation to the European workshop organised by the Beneficiary - Tred Carpi - of the LIFE Environment Project PIRR - Integrate Platform for the Recovery of Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE). Results of the project, which support the implementation of the Directive 2002/96, on WEEE will be presented to the European Commission DG Environment and to relevant stakeholders.

Please confirm before 17/03/2006 your presence to the workshop and to the following working-lunch.

The Programme will be held at Regione Toscana's premises in Rond Point Schuman, 14.

Best Regards  
Tred Carpi S.r.l.

The President Brenno Pinotti  
The General Manager (CEO) Gabriele Canè

Link all'invito : [http://www.pirr.it/user/upload\\_documenti/Impaginato\\_2006.pdf](http://www.pirr.it/user/upload_documenti/Impaginato_2006.pdf)

### **P.I.R.R. PROJECT**

Tred Carpi è stata ammessa al programma comunitario **Life Ambiente 2004** con un progetto che prevede l'implementazione della propria capacità e struttura tecnologica mediante:

- l'attivazione di nuovi servizi di raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e principalmente delle batterie ricaricabili dismesse;
- l'installazione di una macchina automatica per il recupero dei tubi catodici di monitors e televisori finalizzato al riciclaggio dei vetri;
- la messa a punto di una tecnologia innovativa per il trattamento e il recupero delle batterie di telefoni cellulari e di elettrodomestici.

Per la realizzazione del progetto, Tred Carpi si avvale della collaborazione di un partner industriale – Schott Glas, società tedesca specializzata nel riciclaggio del vetro e di due partners istituzionali: la Provincia di Modena e il Comune di Carpi. L'ammissione al programma comunitario Life Ambiente 2004 conferma la vocazione di Tred Carpi per la **ricerca costante dell'innovazione tecnologica e della massima efficienza ambientale** nel trattamento ecologico dei rifiuti.

#### **Il contesto :**

La produzione di rifiuti tecnologici, quali elettrodomestici, telefoni, elettrodomestici, apparecchiature di controllo, distributori automatici, ecc., negli ultimi anni è in costante aumento. Si calcola che in Italia nel 2003 siano stati almeno di 600.000 t. La maggior parte di tali rifiuti viene ancora oggi smaltita in modo indifferenziato insieme con i rifiuti urbani. Poiché molti R.A.E.E. contengono sostanze nocive per l'ambiente e la salute pubblica, è necessario adottare sistemi di raccolta separata e di specifico trattamento di tali rifiuti che ne permetta il reimpiego e/o il recupero. La recente Direttiva Comunitaria 2002/96/CE stabilisce infatti che i R.A.E.E. vengano raccolti in modo separato rispetto ai rifiuti urbani e vengano poi sottoposti a particolari trattamenti per innocuizzare i componenti nocivi e per recuperare i materiali riciclabili. In coerenza con questi obiettivi, il progetto di Tred Carpi intende contribuire alla estensione della raccolta differenziata e allo sviluppo di nuove tecnologie di trattamento e recupero dei R.A.E.E. con particolare riguardo ai tubi catodici di televisori e computer e alle batterie di telefoni cellulari ed elettrodomestici.

#### **Gli obiettivi :**

Lo scopo del presente progetto è quella di creare presso Tred Carpi un centro integrato per il recupero e la valorizzazione dei materiali dai rifiuti tecnologici, in conformità con le prescrizioni della Direttiva 2002/96/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e la Direttiva 1991/157/CEE sulle batterie e gli accumulatori contenenti determinate sostanze pericolose. In particolare Tred Carpi intende integrare la propria strumentazione tecnologica con macchine e sistemi per il trattamento ed il recupero sia dei tubi catodici di televisori e monitors sia delle batterie dei telefoni cellulari e degli elettrodomestici.

Al fine di ottimizzare l'attività di recupero ci si propone di migliorare ed estendere la raccolta differenziata dei suddetti rifiuti problematici, anche attraverso la collaborazione dei partner pubblici (Comune di Carpi e Provincia di Modena) e delle aziende che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. In questo modo si potrà favorire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi fissati



dalla Direttiva Comunitaria 2002/96/UE sui RAEE, sia per quanto riguarda la R.D. che per quanto riguarda il recupero ed il riciclaggio degli stessi rifiuti. Pertanto si potrà creare un servizio completo, capace di soddisfare i bisogni dei cittadini in totale rispetto dell'ambiente, nonché di offrire ai produttori dei beni (su cui ricadrà dal 13 agosto 2005 la responsabilità e l'onere di provvedere al corretto smaltimento dei RAEE) un sistema adeguato ed efficiente di gestione.

## **SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**

**CONFERENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI "E-GOVERNMENT"  
ORGANIZZATA CONGIUNTAMENTE DALL' "E-GOVERNMENT  
INTEROPERABILITY OBSERVATORY", DAL PROGETTO EUROPEO "TERREGOV"  
E DAL CONSORZIO EUROPEO "E-GOV-IOP"**

**(FRANCIA, Bordeaux, 24 marzo 2006)**

Bonjour,

Dans le cadre de la conférence internationale [eGovINTEROP'06](#), nous bénéficions d'entrées gratuites pour la matinée du 24 mars traitant des **plates-formes territoriales de services**.

Les conférences de cette matinée auront lieu en français (le reste de la conférence est en anglais).

Les entrées sont disponibles sur simple demande par retour d'email.

Respectueusement.

---

**Laurent-Pierre Gilliard** - [lp.gilliard@acom.org](mailto:lp.gilliard@acom.org)  
Directeur du Service Information - 05 57 57 01 01  
Aquitaine Europe Communication - [www.acom.org](http://www.acom.org)

---

### **Plates-formes territoriales de services**

**Vendredi 24 mars – 9h45-13h15**

***Centre des congrès - Cité Mondiale, 18 Parvis des Chartrons – Bordeaux.***

---

Collectivités locales, intercommunalités, pays, département et régions prennent conscience qu'ils vont être amenés à proposer de plus en plus de services de proximité aux citoyens. Les plates-formes territoriales de services permettent aujourd'hui d'accompagner l'évolution dans le temps des missions des acteurs publics, de favoriser les échanges et la diffusion d'informations, de pratiques et d'expériences, et de mettre à leur disposition des services et des ressources adaptés à leurs besoins.

**Plate-forme e-Bourgogne : administration électronique pour les services de proximité aux usagers.**

*LF Fleri – eBourgogne*

**Projet e-Triennal : échanges de documents signés électroniquement entre les communes wallonnes.**

*JP Kinnaert – Région Wallonie (Belgique)*

**Plate-forme sociale multiservices : un outil pour l'insertion**

*M Saves – Conseil Général de Lot-et-Garonne*

**TERREGOV : Plate-forme d'interopérabilité et outils Open Source**

*E. Orain – BFC*

**Bouquet de services citoyens locaux : intégration de données nationales et de données locales**

*Un représentant de la Caisse des Dépôts*

**Animation : A Busson – HEC et N. Benamou – BFC**

**eGovInterop'06**

**"Interoperability of eGovernment Services"**

**Bordeaux (France) March 22-23-24 2006**

**Cité Mondiale - 18 Parvis des Chartrons - Bordeaux (France)**

Co-located and co-organised with I-ESA'2006



## **SCOPE**

In the late 90's, the European Union and its Member States have set the strategic objective of transforming their Public Administrations to become more efficient and centred on the delivery of ICT-enabled services to citizens and businesses.

Despite recent eGovernment progress, this objective is still far to be reach and a major impediment is the lack of interoperability between existing applications. Today, many government-related agencies have developed their own internal applications. Even when they could be useful to other agencies, the processes managed by these applications can be accessed only from inside these agencies, by the people working within them. The few attempts to open these applications to the outside have most often resulted in Web pages-based interfaces to some internal processes, usable only by human operators. If we want to allow the agencies to participate in cross-agencies orchestrated processes, we need to reach a better level of interoperability.

Organised by the eGovernment Interoperability Observatory [www.egovinterop.net](http://www.egovinterop.net) with the support of the European Integrated Project TERREGOV "Impact of eGovernment interoperability on territorial governments" (FP6-IST-507749, [www.terregov.eupm.net](http://www.terregov.eupm.net)) and of the eGOV-IOP Consortium

(MODINIS Study on interoperability at local and regional level, [www.egov-iop.ifib.de](http://www.egov-iop.ifib.de)), eGovINTEROP brings together European eGovernment researchers and practitioners and aims to confront the progress of the various European initiatives.

The Conference is the successor of the eGov-INTEROP'05 conference that was held in Geneva on February 2005 (proceedings available at <http://egovinterop.eupm.net/cdrom>, ISSN 1773-0279).

## TOPICS

Papers were invited in the areas of eGovernment interoperability, presenting original work and not previously published from academics and professionals. Topics for the conference include, but not limited to:

- Dynamic orchestration of business processes
- Semantic extensions of business process models
- Service oriented architecture
- Semantics of government services
- Semantic interoperability and ontology-based meta-data
- Integration of semantic and non-semantic services in a single eGovernment process
- eGovernment services performance and benefit to the citizens
- Security and privacy requirements in eGovernment orchestrated processes
- Standards for eGovernment interoperability
- Tools for migrating existing government applications to interoperable services
- Use of Open Source
- Impact of interoperability on work of civil servants
- Performance support of civil servants
- Case studies of eGovernment interoperability across several government levels
- Business models for interoperable eGovernment services
- Socio-economic conditions for the adoption of eGovernment interoperability

[Click to download the Call for papers](#)

The call for papers is now closed

## INFORMATION FOR AUTHORS

The papers have been selected

Submissions must be in English and no longer than 10 pages in length and comply with the template hereafter displayed.

Paper submission and review will be done electronically. Authors are requested to submit their manuscripts electronically by sending them as PDF or Word files to [egovinterop@business-flow.com](mailto:egovinterop@business-flow.com).

Final papers will be submitted as PDF files.

The Conference proceedings will be published after the conference on the website of the eGovernment Interoperability Observatory.

Papers will be included in the proceedings only if they are presented by one of the authors at the eGovINTEROP'06 Conference.

Selected papers will be submitted for special issues of International Scientific Journals.

<BR

[Click to download the template](#)

[Click to access the draft programme](#)

## REGISTRATION

Registration will be common to the conferences eGovINTEROP'06 and I-ESA'2006.

[Click for registration](#)

Hotel information available on the [Interop ESA website](#) "Practical information"

## IMPORTANT DEADLINES

Papers due: **Postponed to December 23rd, 2005**

Acceptance notification: **Postponed to January 31st, 2006**

Presentations due: March 15th, 2006

Conference: March 22nd-23rd, 2006

Final papers due: April 15th, 2006

**Registration** Early registration: **By February 27, 2006**

## ORGANISATION

Conference chair

Norbert BENAMOU BFC, France

Conference Secretariat

Dominique FAESSEL BFC, France

## Business Flow Consulting

196, rue Houdan,

92330 Sceaux (France)

Tel.: +33 1.41.87.96.20

Fax: +33 1.41.87.96.29

[egovinterop@business-flow.com](mailto:egovinterop@business-flow.com)

## TRASPORTI

**CONFERENZA "GLOBAL INTERMODAL 2020" ORGANIZZATA DALLA  
ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL TRASPORTO INTERMODALE (EIA)**

**(Bruxelles, 24 marzo 2006)**

You are cordially invited to attend the **EIA conference 'Global Intermodal 2020', March 24 in Brussels.**

The future of our transport system will be matter of subject during this conference. The main speaker is the well-known Professor Radermacher, who is member of the Club of Rome, official speaker of the "Global Marshall Society Dialogue" of the former Information Society Forum of the EU. In 2004, he received the "Plantary Conciousness Prize" (previous winners: Nelson Mandela, Kofi Annan).

An important corner stone for the discussion will be the SIRA (Strategic Intermodal Research Agenda), which is one of the first results of the European Intermodal Research Advisory Council (**EIRAC**). In order to develop global sustainable transport and logistics until the year 2020, our Association EIA, in cooperation with the EU Commission (DG TREN and DG RTD) and other industrial partners launched EIRAC. Here, we are putting on paper what the intermodal sector needs in terms of research, innovation and investment until 2020, while a concrete business plan is part of this ambitious exercise [www.eirac.net](http://www.eirac.net)

Intermodal transport is a central part of the EU transport policy, as transport Commissioner J. Barrot wrote us recently as foreword in the 'Intermodal Transport in Europe' handbook ([www.intermodaltransport.org](http://www.intermodaltransport.org)): "Since 2001 road congestion, fuel prices and concerns about global warming have all increased and together reinforce the importance of making better use of Europe's railways, canals and coastal waters for freight transport. More than ever, we need intelligent transport chains that optimise cost, environmental impact and speediness of delivery of products in the internal market and worldwide".

Friendly regards,

Peter Wolters  
Deputy Secretary General  
European Intermodal Association  
Tel: + 32 2 514 56 54  
Fax: +32 2 514 67 60  
[www.intermodaltransport.org](http://www.intermodaltransport.org)

**PROGRAMMA al seguente link :**

<http://www.eia-ngo.com/file/Global%20Intermodal%202020%20+%20EIA%20General%20Assembly%2024-03-06.pdf>

## COMMERCIO CON LA CINA

**“OTTIMIZZARE LE OPPORTUNITA' COMMERCIALI CON LA CINA : *WEIFANG HIGH TECHNOLOGY PARK*, UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LA VOSTRA STRATEGIA IN CINA”**

**CONFERENZA ORGANIZZATA DAL CONSORZIO BELGA “PRIMING”, DALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL BELGIO E DALL’*EURO INFO CENTRE* DI BRUXELLES**

**(Bruxelles 27 marzo 2006)**

Dear Madam, Dear Sir,

EDELUC in collaboration with the Chamber of Commerce and Industry of Brussels and the Euro Info Centre have the pleasure to invite you to a conference chaired by Mr. Yvan Huyghebaert, President of the Federation of Chambers of Commerce and Industry of Belgium:

### **“Optimising Business Opportunities in China: Weifang, an innovative solution for your Strategy in China”**

China is currently the world's third largest trading nation after the United States of America and Germany. With an expected growth of 8% for 2006, China offers opportunities for European companies to invest in a booming economy and to further expand into the Chinese and ASEAN market.

Mr. Fernando Costa Freire, managing partner of EDELUC and member of PRIMING advisory board, and Mr. Wang Pei Fu, Secretary of the Weifang CCP and director of the Weifang High Technology Development Park, will lead a **delegation of top officials of Weifang, a region of 8.5 millions inhabitants in Shandong Province**, one of the most industrially developed in China. Together with the other key-note speakers they will introduce innovative solutions that should assist you in optimizing your China Strategy.

**Key-note speakers:**

- Mr. Fernando Andresen Guimaraes, Diplomatic Advisor of Mr. José Manuel Barroso, President of the European commission;
- Mr. Rik Daems, former Belgian Minister of Telecommunications and Public Enterprises, who will introduce the new EU-China investment fund.
- Mr. Olivier Dugardyn from Dugardyn and Partners, who will inform you on a major opportunity for European investments in China: the double taxation treaty between Hong Kong and Belgium;

The conference will be held on **Monday 27 March 2006** at the **Conrad Hotel**, 71 Avenue Louise, 1050 Brussels **from 15.45** until 17.30. A business networking cocktail will be offered at the end of the conference. Attendance to this conference is **free of charge**.

Subscribing is possible by returning the enclosed registration form, **by Friday 24 March 2006**.

For further information, please contact Jacek Truszczynski, tel. +32 2 500 85 35 or via e-mail [jt@primingconsulting.com](mailto:jt@primingconsulting.com).

Yours sincerely,

**Fernando Costa Freire**  
Managing Partner  
EDELUC Consulting & Investments  
**Event**



PRIMING partners, in collaboration with the Chamber of Commerce and Industry of Brussels and the Euro Info Centre, are pleased to invite you to the conference:

**“Optimising Business Opportunities in China:  
Weifang, an innovative solution for your Strategy in China”**

**MONDAY 27 MARCH, CONRAD HOTEL BRUSSELS**

Mr Wang Pei Fu, Vice Secretary of Weifang CCP and director of Weifang High Technology Development Zone (HTDZ) and Export Processing Zone (EPZ) will lead a delegation of top officials from Weifang, a region of 8.5 millions inhabitants.

During the conference the favourable policies and advantages of investing in China and specifically in the Weifang HTDZ and EPZ will be introduced.

Keynote speakers will present a number of opportunities for foreign investment and projects located in this State-level industrial zone.

Key note speeches:

- **EU-China relations** by Mr. Fernando Andresen Guimaraes, Diplomatic Advisor of Mr. José Manuel Barroso.
- **Chinese-Belgian private equity investment fund** by Mr. Rik Daems, former Belgian Minister of Telecommunications and Public Enterprises
- **Major opportunity for European investments in China: the double taxation treaty between Hong Kong and Belgium** by Dugardyn & Partners

Registration is free of charge.

Please return the attached registration form by Friday 24 March 2006 at the attention of Ms. Francesca Montironi: [fm@primingconsulting.com](mailto:fm@primingconsulting.com) or Fax: 02 514 79 39.

Francesca Montironi  
Project Manager  
Priming International Consulting  
Rue d'Egmont, 15  
BE-1000, Brussels  
tel. +32 2 500 85 36  
fax. +32 3 514 79 39

## Programme

15.45 – 16.15 **Registration and Welcome coffee**

16.15 – 16.20 **Welcome address**

by Mr. Yvan Huyghebaert, President of the Federation of Chambers of Commerce and Industry of Belgium & the Chamber of Commerce and Industry of Brussels.

**Moderator:** Mr. Luc Rivet – Journalist RTBF, Les Echos.

16.20 – 16.30 **EU-China Relations**

By Mr. Fernando Andresen Guimaraes – Diplomatic Advisor to Mr. José Manuel Barroso, President of the European Commission.

16.30 – 16.40 **A major opportunity for European investments in China: the double taxation treaty between Hong Kong and Belgium**

By Mr. Frédéric Fogli and Olivier Dugardyn – Partners, Dugardyn & Partners.

16.40 – 16.50 **Investment facilities: Introduction to the China-Belgium Direct Equity Investment Fund**

By Mr. Rik Daems – Former Belgian Minister of Telecommunications and Public Enterprises.

16.50 – 17.10 **Presentation of Weifang, Shandong Province**

By Mr. Wang Pei Fu – Director of Weifang High Technology Development Park, Shandong.

**17.10 – 17.30 Introduction to Weifang High Technology Development Park & Export Processing Zone**

By Mr. Fernando Costa Freire – Managing partner of EDELUC, member of PRIMING advisory board (Former diplomatic advisor to the Prime minister of Portugal)

**17.30 – 18.30 Business Networking Cocktail**

The Weifang delegation and the speakers will remain at your disposal to reply directly to your questions.

**ENERGIA**

**WORKSHOP FINALE DEL PROGETTO “LETIT”  
“RAFFORZARE LA CAPACITA’ DELLE AUTORITA’ LOCALI A  
SVILUPPARE POLITICHE PER L’ENEGIA SOSTENIBILE”**

**(Bruxelles, 27 aprile 2006)**

Con la presente siamo lieti di invitarvi al Work Shop finale del Progetto Europeo LETIT che si terrà a Bruxelles il 27 aprile p.v. Ulteriori informazioni sono contenute nell'allegato. La vostra partecipazione all'evento sarà particolarmente gradita.

Distinti saluti

Elena Rosati  
Segreteria Ecoazioni snc  
Gubbio (PG)  
Via B. Ubaldi - Centro Direzionale Prato

**Empowering local  
authorities to develop  
public assets for  
sustainable energy**

**An event to disseminate and obtain feedback on a toolkit, developed for local authorities under the European Commission’s Sixth Framework**



## Programme

27 April 2006, Brussels

### DRAFT AGENDA

10.00 Welcome by EC

10.15 Presentation of LETTT Toolkit, Project Coordinator, ESD

10.30 Presentations from project participants on key LETTT themes:

10.30-11.30 Engaging the community in sustainable energy

\_ **Benefits of community involvement in project development**

Adrian Hewitt, London Borough of Merton (20 mins)

\_ **Integrating energy into LA21**

Marco Mirabile/Massimo Bastiani, Ecoazioni (20 mins)

Followed by panel discussion (20 mins)

11.30 Tea & Coffee

12.00-13.00 Empowering LAs to maximise potential of local assets

\_ **Valuing local assets for Sustainable Energy**

Pedro Machado, AGENEAL Agencia Municipal de Energia de Almada, Portugal (20 mins)

\_ **Evaluating project risk through a multi-stakeholder approach**

Ivan Benes, Cityplan, Czech Republic (20 mins)

Followed by panel discussion (20 mins)

13.00 Lunch

14.00-15.00 Public and private sector roles in implementation

\_ **Developing local policies to support sustainable energy implementation**

Mr Hoppe, City of Freiburg, Germany (15 mins)

\_ **Maximising public and private strengths through partnership**

Klaus Preiser, Badenova, Germany (15 mins)

\_ **Benefits of LETTT Principles for Private Developers**

Marcin Wlodarski, EC BREC/CLN, Poland (15 mins)

Followed by panel discussion (15 mins)

15.00 Extending benefit of LETTT nationally and internationally

15.15 Feedback & conclusions

**SPORT / ISTRUZIONE**

**CONFERENZA PER LA CREAZIONE DI UNA RETE EUROPEA VOLTA A  
CONCILIARE LE ATTIVITA' SPORTIVE DI ALTO LIVELLO CON L'OFFERTA  
DI UN'ISTRUZIONE DI QUALITA' PER GLI ATLETI**

**(SVEZIA, Falun 5-7 maggio 2006)**

Dear Colleagues,

The partners of the EU funded project **EAS (The European Athlete as Students)** are meeting on the 5th to 7th of May in Falun, Sweden, to discuss the creation of a European cooperation network (**The European Network for High Performance Sport and Education**) to support athletes who wish to combine high performance sports with higher education studies. With well planned study programs the hope is that the athletes will have better secured future when their sporting career is over.

Interested participants working for organisation involved in work to reinforce high performance sports with studies on academic level (Universities, colleges, sports academies, specialised sports schools) are welcome to subscribe to the event for the fee of 200 euros which covers 2 nights of accomodation with full board

Attached you will find the schedule of the conference together with inscription form. For further details do not hesitate to contact:

Bengt Nybelius  
Högskolan Dalarna/Dalarna University  
Sweden  
mail to: [european.sports@du.se](mailto:european.sports@du.se)

Kind regards,

Désirée

---

Central Sweden Brussels Office  
Désirée Asker  
Advisor  
Rue du Luxembourg 3  
BE-1000 Brussels  
Tel: +32 (0)2 501 08 81  
Fax: +32 (0)2 501 07 49  
GSM: +46 (0)70 246 39 24  
e-mail: [desiree.asker@centralsweden.be](mailto:desiree.asker@centralsweden.be)  
Internet: [www.centralsweden.se](http://www.centralsweden.se)

## The European Network for High Performance Sport and Education

# EAS

**Welcome to the 3rd EAS - Conference (The European Athlete as Student) in Falun, Sweden 5 – 7 May 2006!!**

The EAS-project was launched during the EYES-year 2004, The European Year of Education through sport. The project was very successful and had more than 20 European countries participating. Now we are continuing the good work done and invite former participants as well as newcomers to our 3<sup>rd</sup> conference.

The idea is to create a European cooperation network between actors related both with sports and with education. This network is meant to support athletes who want to combine high performance sports with studies up at an academic level. Through a well planned and supported study program the athletes can have a better secured future when their sporting career is over. Educational institutions have a very important role to play here.

Since the conferences in Darmstadt (GER) and Oulu (FIN) in 2004 a great deal has been done to find ways to organize a stable network for the future. During the conference possible solutions will be presented, but every one is welcome to contribute to the final construction of the network. Our aim is to have a permanent organization for the network when we close the conference on May 7<sup>th</sup>.

The conference venue will be Dalarna University (sw. Högskolan Dalarna) at its campus in Falun. The city of Falun is situated 200 km northwest of Stockholm-Arlanda Airport with excellent train connections from the railway station directly under the airport. For participants arriving at the Stockholm airports late Thursday a minibus shuttle will be organised. A shuttle is also organised from Falun central train station. The conference will start late Friday afternoon and close Sunday after lunch. For those arriving Thursday evening an optional program is organised before the conference starts. The university building is situated adjacent to the big sports facilities of Falun including Sweden's national Nordic ski stadium. The accommodation will be at the Scandic Hotel, 100 meters from the main entrance of the university building.

Although well sponsored, we will have to take a participation fee of 1900 SEK/200 Euros. The fee covers everything during the conference including 2 nights of accommodation at the Scandic Hotel and full board. If you want to arrive on May 4<sup>th</sup> and/or leave on May 8<sup>th</sup> you pay directly to the hotel. Accommodation for one night, incl. breakfast is then 820 SEK/about 88 Euros.

### **Deadline for applications is March 20<sup>th</sup> 2006.**

Applications will be processed in the order which they are received. However, we will try to make sure that as many countries as possible are represented. Applicants who have previously participated and apply before March 1<sup>st</sup> are guaranteed acceptance.

Most welcome to the EAS-conference in Sweden!

Bengt Nybelius  
Dalarna University/Högskolan Dalarna  
Chairman, Conference Organising committee

Risto Keskitalo  
City of Oulu

Magnus Berglund



FALU  KOMMUN

 **Borlänge**

## Schedule for the EAS – conference, 5 – 7 of May 2006

### Friday 5<sup>th</sup> of May

---

For Thursday afternoon/night and early arrivals there is transport arranged which leaves Friday morning from the SCANDIC Hotel to Borlänge and its big shopping mall Kupolen and the university training center, or the center of Falun for additional downtown shopping and sight-seeing.

**15.30 WELCOME**

#### Opening speeches

**15.45** *Pedro Velazquez*, Deputy Head of Unit, EU Sports Unit: *The European Union action in the field of education through sport*

**16.15** *Risto Kesitalo*, City of Oulu: *Ideas about the EAS permanent network*

**16.30 15 minute recess**

**16.45** *Olaf Tabor*, Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband: *A national support program for Student Athletes Results after 5 years of experience.*

**17.15** Speaker to be decided: *Support for education and sports in one of the new European Union countries.*

**17.45 15 minute recess**

**18.00 Progress updates**

Participants, who would like to give updates about the development in their countries, please notify us at [european.sports@du.se](mailto:european.sports@du.se) beforehand.

**20.00 Dinner at the SCANDIC Hotel**

---

### Saturday 6<sup>th</sup> of May

---

0900 *Anders Henriksson*, Dalarna University: *Video and movement analysis in the coaching education at Högskolan Dalarna. How to combine practice and theory.*

0930 **Tour of Lugnet Sport center and its different facilities**

- Ski jumping facilities
- Sweden National Cross Country Skiing Stadium
- Sports and swimming center
- Track and field outdoor arena
- Sports medicine research and test center. *This includes a presentation of the test laboratory by former professional cyclist Magnus Knutsson and an ongoing live demonstration test.*
- Track and field indoor training facilities
- Tennis center and indoor facilities
- Mountain bike training possibilities

1230 **Lunch**

1330 **Bengt Nybelius/ Tomas Wiker**, Dalarna University: *A way of using the EAS-network. The development of Dalarna Sports Academy*

1400 **Seminar concerning the possibilities of our network**

Group discussions

Conclusions and proposals

1800 **Reception at Falun City Hall**

2000 **Dinner at the University Student Union**

---

**Sunday 7<sup>th</sup> of May**

---

0900 **Departure for Falun´s local world heritage**  
Falun Copper Mine

1100 **How shall the EAS-network proceed? Discussion and decisions about proposals from yesterday´s seminar**

1145 **Lunch THANK YOU and GOOD BYE**  
Concluding speech

---

**Interesting links:** City of Falun – [www.falun.se](http://www.falun.se)  
City of Borlänge – [www.borlange.se](http://www.borlange.se)  
Our world heritage - <http://www.visitfalun.se/varldsarvet/>  
Dalarna University – [www.du.se](http://www.du.se)



**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per l'invio dei programmi dettagliati degli eventi elencati e per reperire informazioni di dettaglio sulle iniziative segnalate**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.  
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



## **REGIONE ABRUZZO**

**Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.**

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



### ***BANDI E OPPORTUNITA' FINANZIARIE***

Numero 10/b

15 marzo 2006

*Selezione settimanale di bandi comunitari di interesse per la Regione Abruzzo*